

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 ^a Senato)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	52
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	61
DIFESA (IV)	»	62
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	72
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	91
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	94

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	106
AFFARI SOCIALI (XII)	»	109
AGRICOLTURA (XIII)	»	110
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	119
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	120

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5

GIUNTA PLENARIA

Martedì 6 maggio 2014. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 20.05.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che, nella seduta di domani, la Camera sarà chiamata a deliberare sulle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Dario Nardella.

Al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante laddove le dimissioni del deputato Nardella fossero accolte, rendendosi conseguentemente vacante un seggio attribuito alla lista n. 8 – Partito Democratico nella XII Circoscrizione Toscana, propone che la Giunta accerti sin d'ora il candidato che dovrà subentrare.

Fa presente che è la prima volta che la Giunta è chiamata a individuare il candidato subentrante a un deputato che cessa dalla carica dopo la pubblicazione della sentenza n. 1 del 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune parti della vigente legge elettorale.

Al riguardo, ritiene – con riferimento al caso di specie, così come agli altri che dovessero eventualmente porsi nel prossimo futuro – che la Giunta sia tenuta a procedere, analogamente a quanto avvenuto in passato, all'individuazione del subentrante ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), accertando il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

Nella sentenza n. 1 del 2014, infatti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati, senza fare alcun richiamo alla disposizione dal predetto articolo 86, comma 1, in base alla quale « il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa (...) è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista ». La perdurante applicabilità di quest'ultima disposizione risulta altresì confermata dal fatto che nella citata sentenza la Corte – oltre a precisare

che la decisione di annullamento delle norme censurate produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale – ha evidenziato che la proclamazione degli eletti « secondo l'ordine di presentazione » non è incompatibile con l'introduzione del voto di preferenza, dovendosi ritenere l'ordine di lista operante in assenza di espressione della preferenza.

Resta ovviamente fermo che le ulteriori statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 – con particolare riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedevano l'attribuzione di un premio di maggioranza – saranno esaminate e valutate dalla Giunta preliminarmente all'esame da parte della stessa della relazione su base nazionale.

Sulla base di queste considerazioni, e se non vi sono richieste di intervento, al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante laddove le dimissioni del deputato Nardella fossero accolte, rendendosi conseguentemente vacante un seggio attribuito alla lista n. 8 – Partito Democratico nella XII Circoscrizione Toscana, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, accerti fin d'ora preventivamente che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Tea Albini.

La Giunta concorda.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede delucidazioni in merito alla procedura che sarà seguita per l'esame della relazione su base nazionale, che a breve la Giunta dovrà discutere. Ricorda che in merito alle questioni poste dalla sentenza della Corte costituzionale aveva avanzato la richiesta di svolgere un'istruttoria mediante l'audizione di alcuni costituzionalisti. Permane, a suo giudizio, l'esigenza che gli argomenti richiamati nella sentenza siano oggetto di approfondimento e di dibattito da parte

della Giunta preferibilmente prima dell'inizio dell'esame della relazione su base nazionale.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, assicura che preliminarmente all'esame della relazione su base nazionale la Giunta potrà approfondire le questioni affrontate nella sentenza della Corte costituzionale.

Davide CRIPPA (M5S), pur non avendo obiezioni rispetto alla scelta dell'onorevole Nardella di voler cessare dalla carica di deputato, sottolinea l'inopportunità di candidarsi a ricoprire più incarichi che pone nella condizione inevitabile di dover effettuare delle scelte nel corso del proprio mandato. Reputa il caso dell'onorevole Nardella esemplificativo, così come giudica negativamente i colleghi del gruppo della Lega Nord Autonomie che si propongono di svolgere il mandato parlamentare ma che nel contempo hanno presentato la loro candidatura per il Parlamento europeo e per ricoprire la carica di sindaco. Ritiene che tale situazione rasenti l'assurdo in quanto il rapporto con l'elettore che esprime un voto viene disatteso dall'eletto che decide di rinunciare al mandato al quale è stato chiamato, facendo luogo al subentro di un candidato che non era stato scelto dagli elettori. Ciò deve fare riflettere per il futuro circa la possibilità di ammettere le candidature di chi già ricopre dei ruoli istituzionali.

Nicola STUMPO (PD) osserva che le opportunità politiche hanno una valenza di carattere soggettivo mentre la legge determina i criteri oggettivi per potersi candidare. A suo giudizio, nel caso dell'onorevole Nardella siamo di fronte a quello che si potrebbe definire un eccesso di correttezza, posto che egli era nella condizione di candidarsi nel rispetto delle legislazione vigente e che, nel caso in cui diventasse sindaco di Firenze, avrebbe potuto optare successivamente per una delle due cariche. Ricorda che, seppure i candidati siano liberi di scegliere se permanere nel mandato parlamentare od optare per altre cariche, la legge individua le

fattispecie nelle quali le dimissioni dalla carica ricoperta devono essere presentate in termini temporali prefissati quale condizione imprescindibile per potersi candidare ad altre cariche.

Ribadisce pertanto il suo apprezzamento per la correttezza dimostrata dall'onorevole Nardella nel momento in cui ha deciso di presentare le dimissioni dal mandato parlamentare in anticipo rispetto all'esito delle elezioni per la carica di sindaco di Firenze.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nel condividere pienamente gli apprezzamenti fatti dal collega Stumpo nei confronti dell'onorevole Nardella, la cui decisione valuta sicuramente meritoria, e prendendo spunto dall'intervento svolto dall'onorevole Crippa, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in merito all'opportunità di ricoprire più cariche. Ricorda che tale

argomento è già stato già oggetto di discussione da parte della Giunta in altre occasioni e auspica che, una volta terminata la relazione concernente la verifica dei poteri su base nazionale, si possa svolgere un approfondimento complessivo sulla normativa riguardante l'incompatibilità e l'ineleggibilità, ai fini di una revisione razionale della stessa.

La seduta termina alle 20.20.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 20.20 alle 20.55, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Martedì 6 maggio 2014. – Presidenza del vicepresidente Antonio LEONE, indi del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 12.45.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 aprile 2014.

Antonio LEONE (NCD), *presidente e relatore*, informa i colleghi che il deputato Genovese ha integrato la documentazione già trasmessa in allegato alla sua terza memoria difensiva, accompagnandola con una breve nota introduttiva. In particolare, come aveva preannunciato nella sua audizione, ha inteso consegnare il verbale della seconda udienza (29 aprile 2014) dedicata all'esame in sede dibattimentale di un consulente dell'accusa, dottor Barreca, ad integrazione del verbale relativo

alla prima udienza dell'8 aprile 2014, già a disposizione della Giunta.

Il presidente La Russa lo ha pregato di precisare che tale integrazione documentale non costituirà motivo di rinvio della deliberazione finale che, in base all'organizzazione dei lavori definita nello scorso ufficio di presidenza, è prevista nella giornata di domani.

Non essendovi richieste di intervento, passa quindi ad illustrare la sua proposta.

Premette che essa intende fondarsi sulla prassi applicativa dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, che affida alla Camera di appartenenza la decisione sulla concessione o il diniego dell'autorizzazione sulla base di due criteri valutativi consolidati. Il primo parametro è la sussistenza o meno del «*fumus persecutionis*». Il secondo parametro discende dal bilanciamento tra due valori di primaria rilevanza costituzionale: l'interesse al pieno esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti di tutti i cittadini e l'interesse alla salvaguardia dell'integrità dell'organo parlamentare, a tutela di ogni indebita alterazione dell'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare.

Sulla base dei precedenti parlamentari, la richiesta di eseguire la misura coercitiva deve infatti considerarsi inaccoglibile qua-

lora si ravvisasse l'intento persecutorio delle persone che compongono l'ufficio giudiziario (cosiddetto « *fumus persecutionis* soggettivo »).

Il medesimo orientamento deve essere assunto qualora – indipendentemente dall'intento soggettivo – si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia (cd « *fumus persecutionis* oggettivo »).

In altri termini, non è possibile escludere la sussistenza del *fumus persecutionis* quando l'*iter* del procedimento giudiziario si sviluppa in modo contraddittorio e senza assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali che il nostro ordinamento offre ai cittadini oggetto di indagini.

A suo avviso, nel caso di specie, sono ravvisabili oggettivi indici sintomatici di una criticabile modalità di svolgimento del procedimento giudiziario, evidenziata in quattro specifiche argomentazioni.

La prima riguarda la qualificazione giuridica delle condotte delittuose contestate, che appare oggettivamente errata e formulata con l'evidente intento di prefigurare fattispecie delittuose di maggiore gravità.

L'Autorità giudiziaria, che ha sottoscritto l'ordinanza di custodia cautelare, ha riaffermato la sua ricostruzione giuridica dell'imputazione di peculato e truffa aggravata ammettendo che le posizioni del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione sono in senso opposto. È dunque lo stesso giudice a confermare che la qualificazione giuridica delle condotte imputate è formulata in evidente contrasto con un giudicato cautelare interno: la Corte di cassazione ha derubricato – con riguardo all'ordinanza cautelare emessa nel procedimento parallelo – le condotte contestate da peculato a truffa aggravata, individuando dunque una fattispecie le cui pene edittali sono notevolmente inferiori (da 1 a 6 anni in luogo di 3 e 10 anni).

Che vi sia dunque un vizio procedurale nell'impianto accusatorio su un aspetto di assoluta rilevanza – quale è la qualificazione giuridica della condotta come reato di maggiore gravità – appare confermato in ben due gradi di giudizio e, segnatamente in una sentenza della Cassazione passata in giudicato (Cass. VI sez. pen. n. 5889/2014).

Ritiene che tale aspetto sia meritevole di approfondimento anche su altri due fronti.

In primo luogo, a suo giudizio, non è certamente il modo migliore per assicurare il pieno svolgimento delle prerogative difensive quello di configurare – come pure avviene in alcuni passaggi dell'ordinanza – una sorta di « imputazione alternativa », sostenendo che, per le medesime condotte, l'onorevole Genovese potrebbe essere imputato, in modo alternativo e forse anche cumulativo, per peculato, truffa e riciclaggio. Un simile *modus operandi* potrebbe fare ritenere che talune imputazioni abbiano un carattere, per così dire, « provvisorio », e siano descritte in modo artificioso e meramente funzionale all'obiettivo di pervenire a pene edittali più elevate e rendere più plausibile la misura cautelare della custodia in carcere (oltre che aumentarne i termini massimi).

In secondo luogo, appare condivisibile l'obiezione di Genovese secondo cui – dopo averlo raffigurato come capo di un'associazione che ha perseguito condotte illecite – non sono a lui addebitate le principali e più gravi condotte dei reati presupposti, proprio allo scopo di contestare l'ipotesi delittuosa di riciclaggio, idonea a supportare la misura cautelare più estrema.

La seconda argomentazione, che innegabilmente genera perplessità, è relativa all'intercettazione delle conversazioni del parlamentare, che appare essere avvenuta in forme palesemente illegittime. Il buon senso, prima ancora della disamina puntuale degli atti, suggerisce di aderire con estrema cautela alle affermazioni in ordine alla natura « casuale » di un rilevante numero di intercettazioni del deputato Genovese.

Quest'ultimo, dinanzi alla Giunta, ha evidenziato che era lui il reale obiettivo dell'indagine individuato negli atti. Ha altresì fatto presente che sono state controllate utenze della sua cerchia di familiari e di collaboratori ed amici con i quali i colloqui erano abituali; in più anche un'utenza (intestata ad una società) di cui aveva uso esclusivo in prima persona era soggetta a controllo. Inoltre, ha segnalato che sono trascorsi ben due anni dalla sua prima conversazione captata all'ultima.

Il giudice per le indagini preliminari si premura di precisare che « nel corpo della presente ordinanza non si farà alcun uso delle intercettazioni in parola né, ovviamente, nei confronti del parlamentare né, in sostanza nei confronti dei suoi interlocutori », unitamente all'affermazione che trattasi, in ogni caso, di conversazioni captate in via casuale (« obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità, il deputato »).

Tuttavia, egli rileva esservi in ciò una evidente contraddizione: queste affermazioni risultano – sia pure in una fase successiva – palesemente smentite nei fatti: la Giunta è a conoscenza dell'iniziativa della procura della Repubblica volta ad attivare la procedura di richiesta alla Camera di autorizzazione all'uso processuale che – come noto – presuppone la rilevanza e la necessità processuale delle conversazioni captate.

Come terza argomentazione, solleva forti dubbi sul limpido e corretto sviluppo del procedimento giudiziario e sul modo con cui è stato formato e provato l'impianto accusatorio.

Ciò in quanto risulta difficile da comprendere il rifiuto di svolgere i dovuti accertamenti su un punto fondamentale della vicenda penale, ovvero sulla congruità dei corrispettivi pagati dagli enti di formazione per l'acquisto di beni e servizi dalla società Centro Servizi, riconducibile allo stesso deputato Genovese. Quest'ultimo – nei suoi atti difensivi prodotti dinanzi alla Giunta – ha dato prova della sua volontà di chiarire in sede processuale questo elemento di centrale rilevanza per la qualificazione delle condotte in termini

di illecito penale. Non appare revocabile in dubbio quanto da lui dichiarato dinanzi alla Giunta, circa la produzione di perizie che dimostrerebbero, in maniera inequivocabile, la congruità dei canoni di locazione e l'erronea valutazione dei periti originariamente incaricati. Ovviamente, non deve essere la Giunta a valutarne il merito, ma sarebbe stato dunque opportuno concedere all'indagato tale possibilità, mentre le richieste di incidente probatorio sono state rigettate.

Risulta altrettanto difficile comprendere come mai l'associazione a delinquere della quale l'onorevole Genovese è considerato il capo e il promotore, da un lato viene descritta come un'entità estremamente complessa e composita, mentre la prova (indiziaria) della sua esistenza viene poi ricavata da alcuni specifici e limitati rapporti intercorrenti fra soli tre soggetti: due enti di formazione, denominati ARAM e LUMEN, ed una sola società riconducibile all'onorevole Genovese (la Centro Servizi).

Nell'ambito delle prospettazioni formulate dall'onorevole Genovese a sua difesa, merita sicuramente credito quella che contesta alla tesi accusatoria di negare – non si comprende su che basi – l'esercizio di una effettiva attività professionale debitamente remunerata e fatturata.

Inoltre, in relazione ai reati fiscali, lo stesso magistrato in più occasioni evidenzia le carenze investigative, tali che si è reso necessario – secondo quanto comunica lo stesso onorevole Genovese – disporre un nuovo sequestro documentale nei suoi confronti.

Pur non essendo un aspetto centrale ma solo idoneo a raffigurare un quadro ambientale di valenza generale, ricorda che un qualche elemento di condizionamento soggettivo del giudice precedente – in ragione del potenziale coinvolgimento nell'inchiesta di suoi stretti parenti – potrebbe essersi verificato, come si desumerebbe dal fatto che il medesimo magistrato ha formulato un'istanza di astensione per gravi ragioni di convenienza, sia pure rigettata dal Presidente del tribunale di Messina.

Infine, come quarta argomentazione, evidenzia come le motivazioni addotte a supporto della richiesta di applicare la misura cautelare della custodia in carcere non trovino alcuna reale giustificazione né sul terreno strettamente penalistico (gravità del quadro indiziario, possibile reiterazione delle medesime condotte, proporzionalità all'entità del fatto), né sul terreno giuridico-costituzionale che consente il sacrificio del *plenum* assembleare solo ove si verificano peculiari condizioni che giustificano la privazione della libertà personale del parlamentare.

Siffatto ragionamento si aggancia al secondo criterio di valutazione che deve orientare la deliberazione della Giunta, rappresentato dall'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare, esigenza che costituisce il fine prevalente dell'istituto costituzionale contemplato dall'articolo 68 della Costituzione, a tutela di ogni indebita alterazione dell'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare.

In una logica di bilanciamento dei diversi valori costituzionali, pertanto, la tutela del *plenum* può essere sacrificata solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale sono tali da prevalere sul principio dell'integrità dell'organo parlamentare.

Preliminarmente, occorre prendere atto che le motivazioni addotte nell'ordinanza a giustificazione delle esigenze cautelari di custodia in carcere, poggiano esclusivamente sulla sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati, e non anche sul pericolo di fuga e di inquinamento delle prove che devono, pertanto, ritenersi insussistenti.

Sempre in via preliminare vale la pena evidenziare che dalla lettura dell'ordinanza non si comprende agevolmente quali siano gli elementi di fatto emersi dopo il mese di luglio 2013 (ovvero dopo la prima ordinanza cautelare, che non ha riguardato l'onorevole Genovese, ma i suoi

parenti e collaboratori), giacché sono proprio tali elementi sopravvenuti che dovrebbero giustificare, oggi, la richiesta di applicazione della misura cautelare a carico di Francantonio Genovese, che peraltro, si è trovato nella grottesca condizione di convivere con la moglie, coinvolta nella medesima inchiesta e sottoposta agli arresti domiciliari con la prima ordinanza.

Quanto, poi, alla gravità del quadro accusatorio, occorre rifarsi ad un sicuro fattore oggettivo: l'entità della pena editale prevista per fattispecie delittuose ricostruite dall'Autorità giudiziaria, della quale la Giunta non deve evidentemente condividere le conclusioni, quanto la coerenza logica tra fatti, riscontri e qualificazione giuridica delle condotte.

Ebbene, proprio in relazione a quest'ultimo aspetto non sembra possibile riconoscere legittimità alla qualificazione giuridica delle condotte per le quali si chiede la custodia in carcere, dovendosi invece propendere per ipotesi di reato la cui pena editale è significativamente inferiore.

Quanto, infine, alla valutazione dell'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale, va premesso che non spetta alla Giunta compiere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari.

Spetta però al Parlamento, in esercizio della sua prerogativa costituzionale, valutare se ritenere le esigenze cautelari prevalenti sul bene dell'integrità dell'organo parlamentare, e la necessità di un suo sacrificio.

Nel caso di specie, la misura della custodia cautelare viene disposta in quanto appare «ragionevolmente certa la reiterazione delle medesime condotte criminose». A suo avviso, vi è una palese contraddizione nel ragionamento giuridico proposto nell'ordinanza nella parte in cui il magistrato sostiene che la condotta sarebbe connotata da eccezionale gravità in quanto realizzata senza operare in prima

persona. Ma, proprio per questo, la probabilità — elevata o addirittura certa — di reiterazione della medesima condotta criminosa presupporrebbe l'attuale, piena operatività di tutta la catena di trasmissione che, tramite prestanome, enti di formazione e società di comodo, consentirebbe di tradurre le direttive del deputato Genovese in concreti atti di distrazione di denaro pubblico.

Invero, lo stesso magistrato afferma che le misure cautelari disposte per le persone che hanno svolto questi ruoli sono state revocate sull'assunto del venir meno delle esigenze cautelari, e dunque negando la probabilità — né elevata né certa — di reiterazione della medesima condotta criminosa. Nel corso dell'attività istruttoria, la Giunta ha potuto appurare che per alcune di loro sono state rinnovate misure cautelari di minore rigore (divieto di dimora e arresti domiciliari, misure peraltro attualmente non in corso di esecuzione), ma la custodia in carcere — che non è in atto nei confronti di nessuno degli indagati, né lo è mai stata in passato — viene adesso chiesta per il solo deputato Genovese.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato, non può ignorarsi inoltre che lo stesso onorevole Genovese ha comunicato esservi una sola società a lui indirettamente riconducibile — denominata *Training Service* — che è ancora operativa nel campo della formazione professionale.

Al riguardo, la nota difensiva precisa che i relativi progetti formativi sono stati ammessi al finanziamento nell'agosto del 2012, con la previsione di una prosecuzione per gli anni a venire, come poi avvenuto per il 2014, peraltro con un significativo decremento; l'ente ha un unico contratto (di locazione immobiliare) con una sua società e non ha partecipato ad ulteriori bandi, avendo in corso solo ed esclusivamente l'attività formativa riconducibile alla seconda annualità dell'avviso pubblico 20/2011, destinata ormai ad esaurirsi nei mesi a venire.

Infine, non gli sembra convincente l'ordinanza nella parte in cui giustifica la misura cautelare della custodia in carcere

sul piano della proporzionalità ed adeguatezza. Essa non solo è in parte motivata *per relationem* con riferimento alle misure cautelari disposte dal collegio per il riesame nei confronti del signor Elio Sauta ma — in più — non sembra valutare altre possibili diverse misure cautelari di minore intensità ed afflittività.

Conclusivamente, desidera precisare che — pur avendo un proprio convincimento sull'istituto delle misure cautelari personali e sul loro rapporto con l'articolo 68 della Costituzione — la proposta che sottopone ai colleghi è maturata esclusivamente in relazione all'esame della documentazione processuale e non discende da alcuna pregiudiziale né politica né personale. E, dunque, proprio a seguito dell'approfondito studio del materiale documentale in possesso della Giunta, è arrivato a formulare la proposta di diniego dell'autorizzazione richiesta.

Franco VAZIO (PD), nell'accingersi ad esporre, in modo ragionevolmente sintetico, le posizioni della sua parte politica, desidera svolgere alcune considerazioni preliminari.

In primo luogo, tiene a precisare che esse non si sono cristallizzate in ragione di pregiudizi ideologici o preconcepite logiche di schieramento, ma sono via via maturate solo ed esclusivamente sulla base dell'attento esame degli atti a disposizione della Giunta, sia di quelli trasmessi dall'autorità giudiziaria sia di quelli prodotti dal deputato interessato.

In secondo luogo, ritiene doveroso chiarire che nessuna determinazione assunta dalla Giunta, né in un senso né nell'altro, può e deve sostituirsi all'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità penali nelle sedi proprie. Non è certo competenza dell'organo parlamentare sviluppare un giudizio sulla fondatezza delle accuse e sulla colpevolezza o innocenza del deputato oggetto di indagine. Né si può assumere in questa sede una decisione sulle critiche che, in modo assolutamente legittimo, il deputato Genovese ha mosso nei

confronti dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti e sull'intero impianto accusatorio.

L'auspicio, ovviamente, è che l'indagato possa far valere in modo pieno e convincente le sue argomentazioni nell'ambito del procedimento penale ma, evidentemente, esse non possono incidere sulle valutazioni della Giunta, che è chiamata a svolgere un diverso tipo di giudizio.

Venendo al merito della questione, ricorda che dalla notevole mole di atti processuali trasmessi alla Giunta, integrati dalla copiosa documentazione acquisita successivamente, anche su iniziativa del deputato Genovese, emerge un quadro estremamente articolato e complesso, ma sufficientemente approfondito.

In particolare, ha esaminato con particolare attenzione i contenuti delle diverse note difensive prodotte dal deputato Genovese, proprio al fine di valutare la fondatezza delle censure mosse all'operato dell'Autorità giudiziaria.

Un primo elemento di critica – peraltro fatto proprio dal relatore – si incentra sul rifiuto di acquisire prove prodotte dalla difesa in ordine alla congruità di determinati canoni contrattuali a carico di taluni enti di formazione.

Al riguardo, pur essendo del tutto comprensibili le rimostranze di parte difensiva, occorre ricordare che tale facoltà non è legittima nel nostro ordinamento processuale, dal momento che l'incidente probatorio può essere richiesto nelle sole ipotesi in cui la prova riguarda un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile, ai sensi dell'articolo 392, lettera f), del codice di procedura penale. Il fatto che il giudice precedente non abbia accolto la richiesta di incidente probatorio non può, dunque, essere ritenuto sintomatico di un *fumus persecutionis*.

Nelle sue memorie difensive, il deputato interessato ha altresì evidenziato il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica delle condotte a lui addebitate. Si tratta di una notazione infutabile, ma sostanzialmente marginale. Vero è che la qualificazione giuridica delle condotte in termini di peculato ovvero di

truffa aggravata è oggetto di interpretazioni differenti da parte degli organi giudiziari competenti. Resta però fermo che nessuna diversa interpretazione ha invece riguardato i fatti emersi dalle indagini. Occorre prendere atto che essi sono passati al vaglio di diversi organi della magistratura che si sono espressi tutti per la fondatezza dell'impianto accusatorio. In più, dal contesto complessivo dell'ordinanza risulta in modo incontrovertibile che l'inchiesta ruota intorno al reato associativo e la qualificazione giuridica dei reati-fine può evidentemente essere oggetto di diversa valutazione in sede processuale, fermo restando che anche la pena edittale prevista per il reato di truffa aggravata legittima la misura cautelare della custodia in carcere.

Un altro elemento di valutazione riguarda la potenziale lesione delle prerogative costituzionali concernenti il divieto delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni dei parlamentari. Su questo aspetto, non vi sono ragioni per dubitare di quanto chiaramente esplicitato nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, segnatamente nel passaggio in cui si afferma che l'ordinanza non si fonda in alcun modo sulle conversazioni intercettate né nei confronti del parlamentare né nei confronti dei suoi interlocutori.

Ove la richiesta verrà formulata, resta comunque impregiudicata ogni decisione della Giunta in merito all'autorizzazione al loro uso processuale e, dunque, in merito alla natura casuale o meno dell'attività captativa.

Infine, non considera condivisibili i sospetti di condizionamento dell'Autorità giudiziaria, che anzi appare al di sopra di ogni sospetto proprio in ragione della sua iniziativa di formulare un'istanza di astensione dal giudizio, elemento quest'ultimo che certamente smentisce ogni ipotesi di intento persecutorio in senso soggettivo.

In merito all'accertamento dei fatti oggetto dell'inchiesta giudiziaria, ritiene che essi siano suffragati da diversi elementi. Non si riferisce esclusivamente al quadro probatorio sviluppato nell'ordinanza cautelare in esame ma anche alle pronunce in

materia di misure cautelari da parte di organismi giudiziari diversi rispetto a quello che ha sottoscritto l'ordinanza.

In particolare richiama le decisioni assunte dal Collegio per il riesame in merito alle misure cautelari reali adottate nei confronti del signor Salvatore Natoli e della signora Chiara Schirò, da cui è possibile acquisire una minuziosa descrizione dei meccanismi di funzionamento, dei presupposti e delle finalità dell'asserito sodalizio criminale. Gli stessi elementi sono rinvenibili anche in altre pronunce giurisdizionali e trovano riscontro anche sul piano documentale.

Osserva che, al di là della congruità dei canoni e dei corrispettivi contrattuali erogati dagli enti di formazione – che saranno oggetto di apposita perizia – ciò che si ricava dagli atti di indagine è la piena coincidenza tra le due parti contrattuali, trattandosi di contratti stipulati tra società riconducibili al medesimo soggetto. A tale proposito, richiama il fatto che le società di servizio e i centri di formazione appaiono sostanzialmente gestiti dalle medesime persone, il che legittima il sospetto che la Regione siciliana sia stata tenuta a pagare un *surplus* per effetto di un meccanismo interno fra soggetti che interagivano tra loro, talvolta legati da rapporti di parentela, e perseguivano i medesimi interessi economici in quanto facenti parte dalla stessa compagine sociale.

Desidera richiamare, infine, l'attenzione anche su un altro elemento di valutazione, relativo al profilo temporale concernente il trasferimento di immobili. Il succedersi in tempi assolutamente ristretti dell'acquisizione di un immobile e l'affitto e il subaffitto dello stesso è difficilmente giustificabile sul piano delle prassi di mercato.

Con riferimento all'ipotizzata reiterazione delle condotte criminose, invita a svolgere un duplice ordine di considerazioni. Il primo è di carattere generale. Dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari emerge che il prospettato pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose viene principalmente ricondotto, più che all'attività relativa agli

enti di formazione, agli elementi caratterizzanti l'organizzazione criminale asseritamente gestita dal deputato Genovese. È infatti sulla complessità dell'organizzazione che si concentra l'attenzione del giudice che dispone la misura cautelare, il quale pone l'accento sull'esistenza di un'associazione costituita da soggetti che, senza autonomia di giudizio, rispondono a ordini e comandi, facendo sì che la reiterazione della condotta criminosa possa ritenersi preventivabile.

Il secondo concerne gli elementi che l'onorevole Genovese ha portato all'attenzione della Giunta in merito alla *Training Service*. A tale proposito, la Giunta non è a conoscenza dell'esistenza di indagini in corso su questo aspetto, seppure in alcune pronunce giurisdizionali si evidenzia l'opportunità di approfondimenti in merito. È però fuori dubbio, avendolo confermato lo stesso Genovese, che tale società è a lui indirettamente riconducibile e che svolge tuttora attività formativa. Pur essendo vero che il bando relativo all'attività di formazione risale al 2011, è anche vero che le istanze, le note e i perfezionamenti di queste istanze avvengono dall'agosto al dicembre del 2013, in un periodo in cui erano state già disposte misure cautelari restrittive della libertà nei confronti di alcuni coindagati. Fermo restando che sarà compito della difesa del Genovese andare a verificarli e confutarli, osserva che risulta agli atti che dall'agosto del 2013 alla fine del medesimo anno la *Training Service* ha presentato istanza alla regione per ricevere finanziamenti per circa 243 mila euro e per 81 mila euro, come risulta dai documenti forniti dal Genovese per mano dell'amministratore unico della *Training Service*. Peraltro, reputa che l'obiezione avanzata dal Genovese in relazione alla circostanza che in seguito alle note vicende si sarebbe determinata una perdita di posti di lavoro non rileva ai fini della decisione della Giunta.

Ritiene, infatti, che il compito della Giunta sia solo quello di valutare se le motivazioni che sorreggono la previsione in ordine al pericolo di reiterazione dei

reati siano state formulate in modo ragionevole, sulla base di elementi documentali e fattuali convincenti.

Del resto, se si utilizzasse una logica diversa, si dovrebbe paradossalmente concludere che tutte le ordinanze e tutti gli atti direttamente o indirettamente viziati da illegittimità, siano affetti da *fumus persecutionis*. A suo giudizio, ciò che viene richiesto per far emergere tale profilo non è solo l'illegittimità dell'atto, ammesso e non concesso che vi sia, ma anche un particolare e aggiuntivo elemento, perché altrimenti si verrebbe a determinare un effetto automatico e una duplicazione del giudizio che non corrisponde né al dettato costituzionale né alla suddivisione dei poteri presente nel nostro ordinamento.

Svolge, infine, una considerazione in merito alla questione della revoca delle misure cautelari adottate nei confronti di alcuni imputati, osservando come le motivazioni poste a base di tali decisioni non siano in alcun modo riferibili alla posizione di Genovese. Infatti, il tribunale di Messina giustifica la revoca delle misure cautelari nei confronti della signora Chiara Schirò e del signor Elio Sauta in ragione dell'avvenuta apertura del dibattimento e dell'avvio dell'istruttoria, con l'esame dei testimoni e il conferimento degli incarichi peritali. Peraltro, a seguito

dell'impugnazione da parte del pubblico ministero ha comunque riconosciuto che permane una esigenza in tal senso, seppure in misura attenuata.

E di tutta evidenza che la posizione di Genovese, in quanto estraneo a quel processo, non sia in alcun modo assimilabile.

In conclusione, ritiene che nella richiesta del giudice non sia rinvenibile un *fumus persecutionis* e, pertanto, non condivide la conclusione del relatore. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo in merito alla concessione dell'autorizzazione richiesta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame, per giungere alla deliberazione finale previa dichiarazioni di voto per un massimo di dieci minuti per ciascun gruppo, alla seduta già convocata per domani, mercoledì 7 maggio 2014, alle ore 12,30.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Martedì 6 maggio 2014.

**Incontro con il Presidente della Repubblica
di Slovenia, Borut Pahor.**

L'incontro è stato svolto dalle 14.30 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90) audizioni informali di: rappresentanti di Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), rappresentanti di Associazioni ambientaliste, rappresentanti di Gestore dei servizi energetici (GSE), rappresentanti di Associazioni dei consumatori, rappresentanti di Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), rappresentanti di CONSIP, rappresentanti di Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), rappresentanti di Coordinamento FREE, rappresentanti di Acquirente unico (AU), rappresentanti di Ricerca sul sistema energetico (RSE)

15

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 maggio 2014.

Nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90) audizioni informali di: rappresentanti di Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA), rappresentanti di Associazioni ambientaliste, rappresentanti di Gestore dei servizi energetici (GSE), rappresentanti di Associazioni dei consumatori, rappresentanti di Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), rappresentanti di CONSIP, rappresentanti di Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), rappresentanti di Coordinamento FREE, rappresentanti di Acquirente unico (AU), rappresentanti di Ricerca sul sistema energetico (RSE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Vito De Filippo, e per la giustizia, Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 maggio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda quindi che le Commissioni sono oggi convocate per il seguito dell'esame del decreto-legge n. 52 del 2014, recante « Disposizioni urgenti in materia

di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari » (C. 2325 Governo, approvato dal Senato).

Ricorda altresì che nella seduta di ieri si sono svolte le relazioni introduttive da parte dei deputati Mattiello e Patriarca e hanno avuto luogo gli interventi di alcuni colleghi.

Fa presente, quindi, che nella seduta odierna proseguirà il dibattito con gli interventi dei colleghi e con la replica del Governo e dei relatori.

Andrea CECCONI (M5S) fa presente innanzitutto di avere particolarmente a cuore il tema in discussione, ciò che ha determinato i toni accalorati usati nella seduta di ieri, avendo egli svolto la professione di infermiere, che lo ha portato a contatto sia con detenuti sia con malati psichiatrici.

Entrando nel merito del contenuto del decreto-legge, rileva come la proroga da questo recata contrasti per definizione con il carattere di necessità e urgenza del provvedimento. Al riguardo, ricorda che le regioni avevano indicato il 2017 come termine possibile per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per cui non comprende come sia

stato possibile non tenerne conto dal momento che il provvedimento in esame affida alle regioni stesse il compito di realizzare le nuove strutture.

Esprime, quindi, il netto dissenso, da parte del gruppo parlamentare che rappresenta, a fronte dell'ennesima proroga disposta per la chiusura degli OPG, fissata in questo caso al 15 marzo 2015. In proposito rileva che, se già nel 2011, con il decreto-legge n. 211, poi convertito dalla legge n. 9 del 2012, era emersa l'esigenza di superare in modo definitivo le predette strutture, lo Stato avrebbe dovuto perseguire tale priorità, anche agendo direttamente, mediante commissariamento delle regioni inadempienti, anziché fare ricorso a una serie di inutili proroghe.

Contesta altresì le modifiche introdotte nel corso dell'*iter* di conversione al Senato, a partire dalla disposizione recata dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1, ai sensi della quale la « pericolosità sociale » della persona inferma di mente autrice di condotte che integrano fattispecie di reato deve essere accertata soltanto in relazione alle qualità soggettive della persona, prescindendo dalle condizioni sociali o dalla mancanza di un progetto individualizzato da parte del dipartimento di salute mentale.

Al riguardo, ritiene che costituisca un errore il non considerare congiuntamente gli aspetti giudiziari con quelli di carattere clinico, con il rischio di reimmettere nella società soggetti che non sono in grado di starci, per cui l'unica via possibile sarebbe poi quella di sottoporli a trattamento sanitario obbligatorio attraverso il ricovero coattivo presso i servizi pubblici di psichiatria, diagnosi e cura (SPDC).

A suo avviso, attraverso le nuove strutture che si intende realizzare, cosiddette residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitaria (REMS), si rischia di istituzionalizzare daccapo i manicomi.

Esprime altresì dubbi circa la previsione di corsi di formazione del personale organizzati dalle regioni, sapendo per esperienza personale e diretta che questo tipo di corsi si rivela del tutto inadeguata nel momento in cui l'operatore socio-

sanitario entra in contatto con un soggetto psicotico, essendo peraltro le varie psicosi assai diverse l'una dall'altra.

Altri punti criticabili sono costituiti a suo avviso dal comma 1-*ter* dell'articolo 1, per cui i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame devono essere predisposti e inviati obbligatoriamente al ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro un certo termine, estromettendo quindi completamente gli organi parlamentari competenti, nonché dalla previsione di un ennesimo organismo con funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli OPG, senza peraltro indicarne la composizione.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce la valutazione già espressa, evidenziando il carattere estremamente lacunoso del provvedimento in oggetto, ragione per cui chiede ai rappresentanti del Governo di offrire una certa disponibilità nel senso di accogliere modifiche migliorative del testo, preannunciando il ricorso all'ostruzionismo parlamentare qualora ciò non dovesse verificarsi.

Sempre al fine di approfondire gli aspetti più problematici del decreto-legge, reputa opportuno che sia rappresentata alla Presidenza della Camera, da parte dei presidenti delle due Commissioni e del Governo, l'esigenza di differirne l'avvio dell'esame in Assemblea, già previsto per lunedì 12 maggio.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringraziando il deputato Cecconi per il carattere puntuale del suo intervento, fa presente che sarà cura del Governo chiarire gli aspetti controversi segnalati e rispondere alle richieste avanzate.

Nicola MOLTENI (LNA) si associa alle considerazioni ed alle richieste formulate dal collega Cecconi, esprimendo l'auspicio che sul provvedimento in esame non venga

posta la questione di fiducia, con una conseguente intollerabile strozzatura del dibattito parlamentare. Al contrario, ritiene che si debba rinviare la data di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e disporre un ciclo di audizioni. Esprime quindi un giudizio fortemente critico nei confronti di un provvedimento che considera erroneo ed anche contraddittorio giacché ritiene che sia che vi sia una incompatibilità logica tra la proroga ed i requisiti di necessità ed urgenza alla base dell'emanazione del decreto legge. Ricorda come il proprio gruppo avesse fortemente contestato il provvedimento che nel 2011 aveva stabilito il superamento degli OPG e ritiene che l'ulteriore proroga prevista dal decreto in esame sia del tutto incongrua, anche perché non tiene conto del fatto che le realtà regionali sono fortemente differenziate. Sottolinea, inoltre, come questo superamento degli OPG, che in realtà, di proroga in proroga, non si realizza mai, finisca solo per peggiorare ulteriormente le condizioni di chi a tali strutture è ancora assegnato. Dichiarò di non condividere la disposizione che considera residuale la misura di sicurezza in questione, sottolineando come le nuove strutture sanitarie identificate non siano idonee ad accogliere soggetti dotati di una particolare pericolosità sociale e cita, a titolo esemplificativo, il caso di Mada Cabobo. Esprime, infine, forti perplessità sulla previsione di poteri sostitutivi dello Stato che, a suo giudizio, rischiano di rallentare ulteriormente il percorso di superamento degli OPG.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore per la II Commissione*, condivide l'assunto secondo il quale alla grande complessità della materia deve corrispondere una grande attenzione nell'esaminarla. Ricorda, peraltro, come non sia la prima volta che questo tema viene discusso in Parlamento, che vi è una pluralità di soggetti che si sono fatti carico di approfondirlo, che dal provvedimento traspare una netta assunzione di responsabilità da parte del legislatore e che il testo in esame si fa carico, appunto, di questa comples-

sità, riuscendo a raggiungere un apprezzabile punto di equilibrio. Auspica, quindi, che il provvedimento in esame sia approvato senza modifiche e in tempi rapidi.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore per la XII Commissione*, intervenendo in replica, condivide le considerazioni svolte dal collega Mattiello, ribadendo dunque la volontà di approvare il decreto-legge in esame nel testo trasmesso dal Senato. Ricorda che presso l'altro ramo del Parlamento si è registrata un'ampia convergenza tra le forze politiche e che il provvedimento, dunque, è stato approvato a grande maggioranza.

Osserva, poi, che il testo in discussione contiene degli elementi di novità, a partire dalla proroga fissata entro un termine molto stretto, inferiore a un anno, per il definitivo superamento degli OPG, per passare ai compiti di monitoraggio, che sono affidati ai ministeri della salute e della giustizia.

Sottolinea, quindi, quello che ritiene sia l'aspetto innovativo fondamentale, costituito dal fatto che viene affrontato finalmente il delicato tema della salute mentale.

Pertanto, pur comprendendo talune delle perplessità sollevate da parte di alcuni colleghi intervenuti nel dibattito, auspica una rapida approvazione del provvedimento in oggetto, che a suo avviso reca una soluzione concretamente praticabile a un problema non più rinviabile.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ricorda che il dibattito concernente il superamento delle strutture manicomiali è tutt'altro che recente, risalendo esso agli anni settanta, al periodo antecedente l'approvazione della legge n. 180 del 1978.

Al riguardo, condivide le obiezioni formulate circa lo strumento prescelto al fine di perseguire il definitivo superamento degli OPG, costituito dal decreto-legge cosiddetto «svuota carceri», ritenendo che sarebbe stato opportuno fare ricorso a un diverso tipo di atto normativo. Riconosce, tuttavia, che in determinati momenti è inevitabile ricorrere ad alcune «forza-

ture » allo scopo di ottenere dei risultati e, nel caso di specie, ritiene che l'obiettivo più importante da raggiungere sia quello di chiudere delle strutture culturalmente antiche, in quanto luoghi destinati all'espiazione della pena più che luoghi di cura.

Richiamando, quindi, i rilievi critici emersi circa la posizione delle regioni, fa presente che, come è emerso dalla relazione concernente l'attuazione della normativa previgente in materia di superamento degli OPG, vi è una sorta di omogeneità per quanto riguarda lo stato di avanzamento relativamente alla realizzazione delle nuove strutture nelle varie regioni, salvo il caso del commissariamento che ha interessato la regione Veneto.

A suo giudizio, dunque, l'elemento più importante, contenuto nel provvedimento in esame, è costituito dal superamento dell'impostazione culturale precedente, come attesta il modo in cui è trattato il tema della pericolosità sociale, attraverso una modifica introdotta all'articolo 133 del codice penale.

Rivolge, pertanto, un appello alle forze politiche che hanno rappresentato posizioni particolarmente critiche nei confronti del decreto-legge, invitandole a considerarne gli aspetti positivi, nella consapevolezza che, pur non trattandosi della migliore delle soluzioni astrattamente possibili, si è comunque alla presenza di un provvedimento che affronta muovendo da un approccio diverso e innovativo il tema della salute mentale.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, essendo concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, dopo aver ricordato il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 16 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Emendamenti C. 2309 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	50
Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008. C. 2085 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	51
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial e C. 1269 Merlo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge nn. 606, 647, 836</i>)	28
Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare. C. 1761 Dadone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui centri di identificazione ed espulsione e sui centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Esame e rinvio</i>)	34
AVVERTENZA	48

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

Emendamenti C. 2309 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento trae origine dal regolamento CE 550/2004 e successive modifiche, che riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. In particolare, l'articolo 9-bis è dedicato ai

blocchi funzionali di spazio aereo. Si tratta di una fattispecie volta a ridurre la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei, causata dal fatto che ogni volta che un aereo entra in uno spazio aereo nazionale ricade nell'operatività di un diverso fornitore di servizi di navigazione, sulla base di differenti regole e requisiti operativi. Ognuno di questi fornitori dispone di particolari attrezzature, quando non addirittura di proprie sedi di formazione. Tale frammentazione ha impatto sulla sicurezza, limita le capacità e accresce i costi. Dando vita a blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati membri della UE contigui territorialmente, in una classica « cooperazione rafforzata » in base al diritto europeo, mirano ad accrescere la cooperazione per giungere ad una più razionale organizzazione dello spazio aereo e della fornitura dei servizi inerenti.

L'articolo 9-bis prevede l'adozione, entro il 4 dicembre 2012, da parte degli Stati membri di tutte le misure necessarie per garantire nell'area di propria pertinenza l'attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo: ove opportuno, la cooperazione tra gli Stati membri potrà estendersi alla partecipazione di paesi terzi. Caratteristiche e condizioni dei blocchi di spazio aereo saranno tra l'altro quelle di fondarsi su un'analisi dei valori di sicurezza, di consentire l'uso dello spazio aereo in coerenza con la rete europea delle rotte, di ottimizzare le attuali regioni di informazioni di volo assicurando la compatibilità tra le varie zone dello spazio aereo europeo, di conformarsi alle condizioni prescritte negli accordi regionali conclusi nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Fa presente che un blocco funzionale di spazio aereo potrà essere istituito solo in base ad un Accordo tra tutti gli Stati membri – ed eventualmente tutti i paesi terzi – che hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo in esso ricompreso.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo in esame, ricorda che consta di 38 articoli e di un allegato contenente l'elenco delle Autorità nazionali di super-

visione Blue Med. Le disposizioni più rilevanti riguardano anzitutto l'articolo 2, sull'obiettivo dell'Accordo, nel quale, peraltro, viene precisato che esso non prevede la creazione di un'organizzazione con personalità giuridica internazionale.

L'articolo 3 prevede l'applicazione delle norme dell'Accordo agli spazi aerei relativi alle Regioni di informazioni di volo (FIR) e alle Regioni di informazioni di volo superiori (UIR) assegnate agli Stati membri interessati dagli Accordi regionali dell'ICAO sulla navigazione aerea. Vi è inoltre una clausola di salvaguardia nei confronti della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago e di ogni altro accordo internazionale vincolante. Un'altra salvaguardia è contenuta nell'articolo 4 nei confronti della completa ed esclusiva sovranità di ciascuno Stato membro sul proprio spazio aereo nonché sui requisiti nazionali inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, e le necessità di difesa nazionale. L'articolo 5 ribadisce sinteticamente gli obiettivi dell'Accordo, mentre l'articolo 6 riguarda gli impegni assunti con l'Accordo dagli Stati ad esso partecipanti. L'articolo 8 concerne il coordinamento e la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguardando gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti.

In base all'articolo 9 gli Stati membri facilitano all'interno del blocco funzionale Blue Med la fornitura dei servizi di traffico aereo, di comunicazione, navigazione e sorveglianza, meteorologici e di informazioni aeronautiche. In base all'articolo 16, poi, gli Stati membri si sforzano di raggiungere la massima armonizzazione delle loro politiche tariffarie nazionali per il traffico all'interno dello spazio aereo interessato.

L'articolo 19 istituisce il Consiglio di governo Blue Med, come organo decisionale comune per la migliore applicazione dell'Accordo in esame. Nel Consiglio avrà diritto di voto un rappresentante autorizzato dello Stato, al quale può eventualmente aggiungersi – ma senza ulteriore diritto di voto – un rappresentante mili-

tare autorizzato. Ciascuno Stato membro potrà poi designare nel Consiglio, ma senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato delle autorità nazionali di supervisione, un rappresentante del Comitato di coordinamento civile/militare e un rappresentante del Comitato dei fornitori di servizi alla navigazione aerea. Il successivo articolo 20 specifica in dettaglio le competenze del Consiglio di governo, mentre l'articolo 21 ne disciplina il funzionamento, prevedendo in particolare che le decisioni del Consiglio siano adottate all'unanimità, e che esso si riunisca almeno due volte l'anno. Secondo l'articolo 22, l'Accordo Blue Med comporta la costituzione dei tre Comitati anzidetti, ovvero il Comitato di coordinamento civile/militare, il Comitato delle autorità nazionali di supervisione e il Comitato dei fornitori di servizi di navigazione, i quali riferiscono direttamente al Consiglio di governo.

Evidenzia che appositi piani coordinati saranno sviluppati all'interno del blocco funzionale Blue Med per i casi di emergenza, in ossequio alle norme della Convenzione di Chicago e tenendo in considerazione gli accordi civili e militari attualmente esistenti (articolo 23). Del pari, gli Stati membri dell'Accordo si impegnano (articolo 24) a cooperare in caso di necessità di ricerca e soccorso di aeromobili a livello transfrontaliero. Assai importante quanto previsto dall'articolo 25 in materia di responsabilità civile: all'interno dello spazio interessato, infatti, uno Stato membro si impegna a risarcire i danni causati da eventi occorsi nel proprio spazio aereo, sotto la propria responsabilità, o per colpa di un fornitore di servizi di navigazione aerea a quello Stato riconducibile. Eventuali investigazioni su incidenti gravi sono disciplinate dal successivo articolo 26, mentre l'articolo 27 prevede adeguati meccanismi di segnalazione degli inconvenienti tra tutti gli Stati membri, nonché adeguata circolazione delle informazioni riguardanti la sicurezza all'interno del blocco funzionale Blue Med. In base all'articolo 28 l'Accordo in esame è aperto all'adesione di ciascuno Stato il cui spazio aereo sia adiacente a quello Blue

Med: l'effettiva adesione è subordinata alla valutazione della domanda da parte del Consiglio di governo. È altresì previsto – articolo 29 – che uno Stato membro possa recedere dall'Accordo in esame, previa notifica per iscritto al Consiglio di governo e al Depositario (che, in base al successivo articolo 37, è il Governo della Repubblica italiana), con effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di detta notifica da parte del Depositario medesimo. Le modifiche all'Accordo in esame sono disciplinate dall'articolo 30 in base al quale ogni Stato membro ha facoltà di proporre una modifica al Consiglio di governo, che deve essere approvata all'unanimità e proposta alla ratifica di tutti gli Stati membri. Gli allegati all'Accordo sono invece modificati tramite accordo unanime di tutti gli Stati membri e successiva notifica al Consiglio di governo. In caso di decisione comune sulla risoluzione dell'Accordo, che sarà adottata all'unanimità e realizzata attraverso una dichiarazione scritta, resta inteso che gli Stati membri determinano congiuntamente i costi risultanti dalla risoluzione (articolo 31). L'applicazione dell'Accordo (articolo 32) può essere sospesa in ogni momento da ciascuno Stato membro per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa del proprio Stato, e in caso di conflitti e tensioni internazionali: la decisione è immediatamente notificata per iscritto al Consiglio di governo, agli altri Stati membri dell'Accordo, all'ICAO, alla Commissione europea e al Depositario. Qualunque controversia sull'interpretazione dell'Accordo, sulla scorta dell'articolo 33, se non risolta in via amichevole entro sei mesi, è trasmessa al Consiglio di governo e, in caso anche questo non riesca a risolvere la disputa, devoluta all'arbitrato, i cui costi sono sostenuti dagli Stati membri che partecipano alla relativa procedura. La decisione del tribunale di arbitrato è vincolante per gli Stati interessati. L'articolo 34 riguarda la possibilità che all'Accordo Blue Med partecipino *partner* associati, previo parere positivo del Consiglio di governo e firma di uno specifico Accordo di associazione, da ratificare da parte di

tutti gli Stati interessati. Il Consiglio di governo determina altresì (articolo 35) i costi comuni dell'istituzione del blocco funzionale, che sono ripartiti collettivamente. L'Accordo in esame è registrato presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, in ossequio all'articolo 83 della Convenzione di Chicago (articolo 36). Infine, l'Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica presso il Governo italiano (articolo 38). Segnala che l'allegato 1, come già illustrato, riporta l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione Blue Med: per l'Italia si tratta dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Relativamente al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 3 aprile scorso, sottolinea che lo stesso si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni di carattere finanziario del provvedimento, per i cui oneri si rimanda alle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV S.p.A.), ciascuno per le parti dell'Accordo di propria competenza. Pertanto, come evidenziato anche dalla relazione tecnica comunque allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la stessa non reca oneri per la finanza pubblica – la sola ipotesi della procedura arbitrale di cui all'articolo 33 dell'Accordo potrebbe coinvolgere lo Stato, ma si tratta di mera eventualità, alla quale si potrà eventualmente far fronte con i fondi esistenti a legislazione vigente. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ricorda, infine, che l'Analisi tecnico-normativa (ATN), che accompagna anch'essa il disegno di legge, chiarisce la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica (articolo 80 della Costituzione) dell'Accordo in esame specificando che l'Accordo medesimo comporta limitazioni della potestà giudiziaria dello Stato a

causa dell'eventuale deferimento ad arbitrato di controversie derivanti dall'applicazione dell'Accordo. L'Analisi tecnico-normativa ricorda anche opportunamente come la ratifica dell'Accordo in esame sia necessaria per poter replicare alla nota della Commissione europea che, in base all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha proceduto il 26 settembre 2013 a contestare all'Italia la mancata ratifica dell'Accordo, invitando il nostro Paese a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

Quanto, infine, al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

C. 2083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), *relatore*, evidenzia che il Protocollo è finalizzato a dare continuità al partenariato UE-ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), stante la scadenza del precedente di tali

Protocolli nel 2013: il nuovo Protocollo costituisce dunque il punto centrale dell'Accordo interno, volto all'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo (FES).

Ricorda che l'Accordo di Cotonou appena citato si inserisce nel solco della ormai storica cooperazione europea con i paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico, a partire dalla Convenzione di Yaoundé del 1963, seguita poi dalle cinque Convenzioni di Lomé (1975-1995). L'Accordo di Cotonou è stato a sua volta emendato una prima volta nel 2005 a Lussemburgo, e successivamente, nel 2010, nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou. Nonostante l'evoluzione degli strumenti istituzionali, è rimasto costante l'obiettivo della cooperazione UE – ACP, ovvero la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, contribuendo alla pace e alla sicurezza, nonché alla stabilizzazione del clima politico in senso democratico, con speciale attenzione allo sviluppo sostenibile. Lo strumento finanziario che costantemente ha reso possibile la realizzazione della cooperazione UE-ACP è rappresentato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), finanziato dagli Stati membri attraverso contributi obbligatori in ragione – attualmente – dell'Accordo di Cotonou.

Segnala che l'Accordo interno è volto (articolo 1, comma 1) a istituire l'XI versione del FES ed è stato votato facendo seguito alla Decisione del Consiglio europeo del febbraio 2013, che ha destinato nel periodo 2014-2020 l'ammontare di 30,5 miliardi di euro al finanziamento della cooperazione con i paesi ACP (articolo 1, comma 2) – con un incremento lieve dello 0,2 per cento rispetto alle risorse del X FES. L'Accordo interno stabilisce una ripartizione dei contributi a carico di ciascuno Stato, come anche le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI). A tal proposito, evidenzia che la relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce come l'Italia manterrà la propria posizione di quarto contributore al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un esborso obbligatorio di circa 3.822,429 milioni di euro

in sette anni, pari al 12,53 per cento del totale – la percentuale di contribuzione italiana cala rispetto al 12,86 per cento del X FES. Rileva che l'articolo 1 dell'Accordo interno in esame prevede, altresì, che, in caso di adesione di uno Stato all'Unione europea, le quote di ripartizione dei contributi degli Stati membri all'XI FES siano riviste con Decisione del Consiglio, adottata all'unanimità su proposta della Commissione europea (comma 7). Il Consiglio potrà altresì adeguare con Decisione unanime l'ammontare totale delle risorse finanziarie (comma 8). È del pari prevista la possibilità di versare contributi volontari alla Commissione europea o alla BEI da parte di ciascuno Stato membro della UE, che potrà altresì cofinanziare progetti o programmi da esse gestiti (comma 9). Infine, su proposta della Commissione europea, tanto la UE quanto gli Stati membri verificheranno i risultati, con valutazione del grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, oltre che degli effetti dell'aiuto fornito (comma 10). Segnala che nella dotazione complessiva dell'XI FES potranno confluire, a determinate condizioni, anche risorse residue dei FES precedenti. L'XI FES avrà durata settennale, così da farne coincidere l'anno di scadenza con quello dell'Accordo di Cotonou, nonché con la cessazione del quadro finanziario pluriennale della UE per il 2014-2020. La relazione introduttiva chiarisce, infine, che l'Accordo interno appare del tutto coerente con la Posizione comune dell'Unione europea adottata in vista del Quarto Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, svoltosi a Busan tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 2011. La citata relazione tecnica registra la ripartizione dell'importo complessivo di 30,5 miliardi, nei termini seguenti: 29.089 milioni assegnati al gruppo degli Stati Africa, Caraibi, Pacifico; 364,5 milioni ai paesi e territori d'oltremare del gruppo PTOM; 1.052,5 milioni assegnati (articolo 6 dell'Accordo interno) alla Commissione europea per le spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione dell'XI FES. Una parte (1.134 milioni) delle risorse destinate ai paesi ACP è inoltre

assegnata alla BEI (Banca europea degli investimenti) per il finanziamento del Fondo investimenti ad eccezione di tale ultimo Fondo, tutte le risorse destinate all'XI FES saranno gestite dalla Commissione europea. In base all'articolo 5, comma 3, proventi e redditi derivanti dalla gestione del Fondo investimenti a titolo del IX, X e XI FES vengono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo.

Rileva che l'articolo 2 dell'Accordo interno concerne la ripartizione delle risorse per gli Stati ACP: in particolare, 24.365 milioni di euro sono destinati a programmi nazionali e regionali, questi ultimi miranti a potenziare la cooperazione e l'integrazione regionale tra gli Stati interessati. Qualora gli Stati interessati siano numerosi, ad essi verranno destinati 3.590 milioni. Una parte di tali risorse potrebbe poi riguardare interventi a carattere umanitario e di emergenza, qualora non finanziabili a valere sull'ordinario bilancio della UE. Sempre la Relazione tecnica riferisce che la Commissione europea stabilisce e comunica al Consiglio (articolo 7 dell'Accordo interno), entro il 20 ottobre di ciascun anno, lo stato degli impegni, dei pagamenti e delle richieste annuali di contributi da presentare nell'esercizio in corso e con proiezione ai due esercizi seguenti.

Ricorda che tali quantificazioni dipendono dallo stato di esecuzione dei vari progetti e programmi. Nel medesimo termine del 20 ottobre la Commissione trasmette al Consiglio uno schema di preventivo degli impegni, esborsi e contributi riguardanti i tre esercizi finanziari successivi (articolo 7, comma 5). Le contribuzioni previste dall'Accordo interno sono obbligatorie, poiché derivano da accordi internazionali pertanto, in caso di inadempienza, lo Stato membro è tenuto al pagamento di interessi di mora, come previsto dal regolamento finanziario contemplato dall'Accordo interno. Come si è visto, i contributi richiesti agli Stati membri sono basati su previsioni di spesa variabili effettuate dalla Commissione europea, ed è dunque impossibile conoscere anticipatamente lo stanziamento necessario per cia-

scuno Stato membro della UE – stanziamento che verrà parametrato sulle stime della Commissione europea, e deve essere pertanto quantificato con il disegno di legge di bilancio annuale. La Relazione si spinge tuttavia a ipotizzare uno stanziamento medio di 425 milioni annui per circa nove anni.

Segnala che gli articoli 8 e 9 riguardano rispettivamente il Comitato dell'XI FES – istituito presso la Commissione europea – e il Comitato del Fondo investimenti (presso la BEI), delineandone le procedure di voto e la composizione. L'articolo 10 prevede l'adozione all'unanimità, da parte del Consiglio, del regolamento di esecuzione dell'XI FES, su proposta della Commissione europea e sentita la BEI; nonché, a maggioranza qualificata del Consiglio, di un regolamento finanziario, con il parere anche della Corte dei conti europea. L'articolo 11 prevede che, per ciascun esercizio finanziario, la Commissione approvi i conti del FES, inviandoli altresì al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti. Anche la BEI invia annualmente una relazione alla Commissione e al Consiglio sulle operazioni finanziate con risorse da essa gestite. Su raccomandazione a maggioranza qualificata del Consiglio, il Parlamento europeo procede al discharge della gestione finanziaria del FES nei confronti della Commissione. Al discharge nei confronti delle operazioni gestite dalla BEI provvede la medesima Banca ai sensi del suo Statuto. La revisione di alcune parti dell'Accordo interno (articolo 12) può avvenire da parte del Consiglio – all'unanimità – su proposta della Commissione ed eventualmente della BEI.

L'Accordo interno, ai sensi dell'articolo 13, si applica in conformità alla Decisione 2010/427/UE, con la quale sono stati stabiliti organizzazione e funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Depositario dell'Accordo in esame è il Segretario generale del Consiglio UE: l'Accordo cesserà nel 2020, corrispondentemente al quadro finanziario pluriennale della UE e resterà tuttavia in vigore per il tempo necessario alla completa esecuzione di tutte le operazioni finanziate.

Quanto al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, per i cui oneri – come già osservato non preventivamente quantificabili – si rimanda alle risorse individuate in bilancio per la cooperazione UE-ACP, ai sensi della legge n. 81 del 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 1647. Segnala a tale proposito che il capitolo 1647 risulta finanziato, per ciascuna annualità del triennio 2014-2016, con 470 milioni di euro. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto, infine, al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

C. 2085 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, illustra il disegno di legge. Il

Protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 (entrato in vigore nel 1976) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 2008. A norma dell'articolo 18, il Protocollo è entrato in vigore internazionale il 5 maggio 2013. Segnalo che l'Italia è membro del « Gruppo di amici del Protocollo » e si colloca fra i principali sostenitori della sua adozione.

Ricorda che il Protocollo si compone di un Preambolo e di 22 articoli. L'articolo 1 riconosce al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali la competenza a ricevere ed esaminare le comunicazioni previste dal Protocollo. Il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali è un organismo composto da 18 esperti indipendenti che monitora l'implementazione del Patto sui diritti economici, sociali e culturali. Il Comitato è stato istituito dalla risoluzione ECOSOC n. 17 del 28 maggio 1985. In base all'articolo 2 le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o da soggetti in rappresentanza di individui o gruppi di individui, sottoposti alla giurisdizione di uno Stato Parte, che si ritengono vittime di una violazione, da parte dello stesso Stato parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali oggetto del Patto.

Evidenzia che l'articolo 3 disciplina i casi di inammissibilità delle comunicazioni, che saranno esaminate solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni. Secondo l'articolo 4 il Comitato può rifiutare l'esame di una comunicazione qualora non risulti che l'autore abbia subito un pregiudizio evidente, a meno che questa non sollevi una grave questione d'importanza generale. L'articolo 5 prevede che il Comitato possa sottoporre in ogni momento all'attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta, affinché questo adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili, senza che ciò pregiudichi la decisione del Comitato sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.

L'articolo 6 prevede che il Comitato sottoponga in via confidenziale allo Stato interessato le comunicazioni pervenutegli. Lo Stato interessato, a sua volta, entro i successivi sei mesi dovrà far pervenire al Comitato ogni informazione utile ed eventuali chiarimenti sugli eventuali rimedi adottati. In base all'articolo 7 il Comitato può prestare i propri buoni uffici per raggiungere un accordo amichevole nel rispetto degli obblighi enunciati dal Patto.

Le comunicazioni di cui all'articolo 2 vengono esaminate, ai sensi dell'articolo 8, tenendo conto di tutta la documentazione allegata e trasmessa anche alle parti interessate. L'esame avviene a porte chiuse. Il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto. Il Comitato formula delle osservazioni sulle comunicazioni che vengono trasmesse, con eventuali raccomandazioni, allo Stato parte interessato. Entro sei mesi, lo Stato parte fornisce per iscritto al Comitato le informazioni sulle azioni intraprese di conseguenza (articolo 9). L'articolo 10 disciplina nel dettaglio le comunicazioni interstatali che derivano dal riconoscimento da parte di uno Stato parte della competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte asserisca che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto.

L'articolo 11 disciplina la procedura d'inchiesta mentre l'articolo 12 stabilisce che, al suo termine, il Comitato ha la facoltà di invitare lo Stato interessato a dare notizia, nel successivo rapporto periodico, delle misure adottate a seguito dei risultati dell'inchiesta.

L'articolo 13 impone agli Stati parte di tutelare da qualsiasi forma di maltrattamento le persone poste sotto la propria giurisdizione che abbiano inviato comunicazioni al Comitato. L'articolo 14 consente al Comitato, con il consenso dello Stato Parte interessato, di rivolgersi alle agenzie specializzate, a fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti per ottenere consulenza e assi-

stenza tecnica circa comunicazioni ricevute e conseguenti indagini.

Il Comitato redige un rapporto annuale (articolo 15) sulle attività svolte in ordine al Protocollo mentre gli Stati Parte, in base all'articolo 16, si impegnano ad assicurare un'ampia divulgazione delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato oltre che del Patto e del Protocollo. Gli articoli 17 e seguenti contengono le clausole finali. Il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'ONU del decimo strumento di ratifica o di adesione (articolo 18). L'articolo 19 disciplina le modalità relative all'adozione di emendamenti al Protocollo. L'articolo 20 contiene le norme relative alla denuncia del Protocollo.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008, consta di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Segnala che il Protocollo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, né si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, né con le competenze regionali.

Quanto, infine, al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI, indi del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial e C. 1269 Merlo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge nn. 606, 647, 836).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2013.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 606 a prima firma del deputato La Marca recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti », n. 647 a prima firma del deputato Caruso recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza » e n. 836 a prima firma del deputato Caruso, recante « Introduzione

dell'articolo 17-*quater* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, svolge, anche a nome dell'altra relatrice, onorevole Calabria, la relazione integrativa sulle proposte di legge nn. 606 La Marca e altri, 647 e 836 Caruso e altri.

Preliminarmente rileva che le proposte di legge n. 606 La Marca e altri, n. 836 Caruso ed altri e l'articolo 14 della proposta di legge n. 647 Caruso ed altri intervengono, anche se in modo differenziato, sulla legge n. 91 del 1992 per inserire casi particolari di riacquisto della cittadinanza.

In particolare la proposta di legge n. 606 La Marca e altri, di contenuto analogo alle proposte di legge nn. 604 Fedi, 794 Bueno e 1269 Merlo, modifica la legge n. 91 del 1992, al fine di consentire il riacquisto della cittadinanza italiana da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti.

Osserva che l'articolo 1 della proposta di legge novella il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, con l'introduzione di un comma 1-*bis* che dispone che sono cittadini italiani: le donne che, già cittadine italiane *iure sanguinis*, hanno perduto il loro diritto a seguito di matrimonio con un cittadino straniero contratto in data antecedente al 1° gennaio 1948; i loro figli – anche nel caso che la madre sia deceduta – e i figli di padri o di madri cittadini italiani, anche se nati in una data anteriore al 1° gennaio 1948.

L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992. Il comma 2 vigente fa salve le disposizioni sul riacquisto della cittadinanza sancite dall'articolo 219 della legge n. 151 del

1975, la riforma del diritto di famiglia. La modifica introdotta dalla proposta di legge n. 606 La Marca introduce una procedura di riacquisto della cittadinanza consequenziale al comma 1-*bis* introdotto con l'articolo 1, prevedendo la presentazione di una dichiarazione di volontà in tal senso alle autorità competenti.

La proposta di legge n. 836 Caruso ed altri, che consta di un solo articolo, modifica la legge n. 91 del 1992 nel senso di prevedere il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti, mettendo così in risalto il tema fondamentale della migrazione.

In particolare la proposta di legge prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992. Tale comma dispone la possibilità di riacquistare la cittadinanza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, per chi l'aveva perduta in seguito alle disposizioni dell'abrogata legge n. 555 del 1912, vale a dire a causa dell'acquisto, volontario o meno, di una cittadinanza diversa, dello stabilimento della propria residenza all'estero. La proposta di legge n. 836 Caruso introduce poi un articolo 17-*quater* che riconosce il diritto alla cittadinanza ai cittadini italiani che l'hanno persa in base alle citate norme previgenti alla legge n. 91 del 1992, con l'esclusione di coloro che l'hanno persa per una delle cause previste dal comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge n. 91 del 1992 come ostative all'acquisto della cittadinanza, vale a dire: la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 17-*quater*, introdotto dalla proposta di legge

n. 836, prevede che il diritto alla cittadinanza sia riconosciuto anche ai discendenti in linea retta entro il quarto grado dei soggetti di cui sopra, purché dimostrino conoscenza della lingua e della cultura italiane.

Infine viene disposta una procedura per l'esercizio del diritto alla cittadinanza mediante presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente con allegare certificazioni che attestino il possesso dei requisiti richiesti.

Osserva che anche l'articolo 14 della proposta di legge n. 647 Caruso che è, come illustrerà più avanti, una proposta di riforma organica della legge n. 91, analogamente a molte altre proposte di legge modifica l'articolo 17 della legge n. 91 del 1992. In particolare, al pari della proposta n. 200 Di Lello e anche della proposta n. 836 Caruso, novella il comma 1 rendendo permanente la facoltà di presentare domanda di riacquisto della cittadinanza per coloro che l'hanno persa per effetto degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 123 del 1983, con l'abrogazione del termine di due anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 91. Sottolinea come in questo modo la disposizione non sia più collegata a una finestra temporale. Inoltre l'articolo 14 della proposta di legge n. 647 sostituisce il comma 2 vigente e introduce un comma 2-bis che disciplina la facoltà di riacquistare la cittadinanza per le donne che, già cittadine italiane *iure sanguinis*, hanno perduto il loro diritto a seguito di matrimonio con un cittadino straniero contratto in data antecedente al 1° gennaio 1948, per i loro figli – anche nel caso che la madre sia deceduta – e per i figli di padri o di madri cittadini italiani, anche se nati in una data anteriore al 1° gennaio 1948.

Passando ad illustrare nel complesso la proposta di legge n. 647 Caruso e altri, formata da 18 articoli, ribadisce che essa interviene, al pari di altre proposte di legge all'esame della Commissione (si vedano le proposte nn. 200 Di Lello, 250 Vendola, e 273 Bressa), in modo organico

sulla disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992, modificandola in modo sostanziale.

In particolare l'articolo 1, come quasi tutte le proposte di legge in esame, dispone in merito all'acquisizione della cittadinanza per nascita, introducendo due nuove ipotesi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 91 del 1992. La proposta di legge prevede infatti che siano cittadini per nascita quanti nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi abbia trascorso un periodo di permanenza legale di cinque anni oppure da genitori stranieri dei quali almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente almeno da un anno. Viene disciplinata poi la procedura per il riconoscimento della cittadinanza acquisita per diritto di nascita nelle ipotesi anzidette, prevedendo a tal fine la dichiarazione di volontà di un genitore contestuale alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita e la facoltà per i soggetti interessati di acquistare la cittadinanza anche su loro richiesta, che va presentata entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, senza ulteriori condizioni. Anticipa che la proposta di legge detta, all'articolo 18, una disposizione transitoria, nel senso di consentire a coloro che abbiano già maturato i requisiti introdotti dalle modifiche apportate alla legge sulla cittadinanza, di acquistare la cittadinanza italiana entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17. Inoltre si prevede che, entro un anno dal compimento della maggiore età, i soggetti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana *iure soli* su richiesta di un genitore possano rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza.

L'articolo 2, che sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, prevede la cittadinanza per i minori stranieri che siano o nati in Italia o vi siano entrati entro il quinto anno di età e che vi abbiano risieduto legalmente fino alla maggiore età, a meno che non esprimano esplicito rifiuto. Si prevede, inoltre, che il figlio minore di genitori stranieri possa acqui-

stare la cittadinanza su istanza dei genitori una volta che abbia completato, presso istituti appartenenti al sistema scolastico nazionale, un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 in materia di acquisizione della cittadinanza per matrimonio, sul quale intervengono altre proposte di legge in esame (nn. 9 di iniziativa popolare, 200 Di Lello, 250 Vendola, 273 Bressa e 707 Gozi). In particolare la proposta di legge n. 647 prevede tra i motivi ostativi all'acquisto della cittadinanza la sussistenza di un precedente vincolo matrimoniale nel paese d'origine e introduce la previsione che i termini previsti (identici a quelli vigenti) non siano vincolanti in presenza di figli nati o adottati. Al pari delle proposte di legge nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi vengono introdotte disposizioni atte ad agevolare l'acquisizione della cittadinanza, quale la possibilità per l'interessato, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale dei coniugi, di inviare al Ministero dell'interno documentazione idonea a dimostrare il possesso di un altro titolo per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza. Al pari di molte altre proposte in esame, la proposta di legge n. 647 rende automatica l'acquisizione della cittadinanza del cittadino straniero maggiorenne adottato dopo due anni di residenza legale, senza interruzioni, nel territorio della Repubblica, successivamente all'adozione. Si ricorda che attualmente l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero maggiorenne adottato è disciplinata dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*), della legge n. 91 che prevede un periodo di residenza di cinque anni dopo l'adozione quale requisito preliminare e, inoltre, la discrezionalità della concessione, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno.

Gli articoli 4 e 5, che inseriscono gli articoli 5-*bis* e 5-*ter* nella legge n. 91, prevedono nuove ipotesi di attribuzione della cittadinanza su richiesta che, al pari di alcune proposte di legge in esame (in particolare le proposte nn. 9 di iniziativa popolare, 200 Di Lello, 250 Vendola, 273 Bressa e 494 Vaccaro) introducono una forma di attribuzione della cittadinanza che sostituisce o comunque rende superate le principali ipotesi di concessione della cittadinanza per cosiddetta naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. In particolare sono previste; l'attribuzione della cittadinanza allo straniero che risieda o soggiorni legalmente in Italia da almeno cinque anni – in luogo dei dieci anni previsti oggi dall'articolo 9 – e che sia in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; l'attribuzione della cittadinanza al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente in Italia da almeno tre anni, in luogo dei quattro attualmente previsti dall'articolo 9, nonché allo straniero regolarmente soggiornante da almeno tre anni cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato. Al pari delle proposte nn. 200 Di Lello e 273 Bressa è richiesto, inoltre, il superamento di una verifica sull'integrazione linguistica e civica.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 della legge n. 91, integrando i motivi preclusivi all'attribuzione della cittadinanza con l'inserimento della dichiarazione di delinquenza abituale, della condanna per crimini di guerra comminata da tribunali penali internazionali ed escludendo la preclusione in caso di minori condannati a una pena detentiva non superiore a due anni.

L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge n. 91 nel senso di prevedere che le istanze proposte ai fini dell'attribuzione della cittadinanza siano presentate al Prefetto o alla competente autorità consolare.

L'articolo 8 limita la procedura di reiezione delle istanze, prevista dall'articolo 8 della legge n. 91, all'accertamento delle

cause ostative indicate all'articolo 6 della medesima legge n. 91, mentre con l'articolo 9 si introduce un articolo 8-*bis* dedicato specificatamente alla reiezione delle istanze per motivi di sicurezza della Repubblica, ipotesi attualmente ricompresa nell'articolo 8. Viene prevista in particolare la possibilità di sospendere il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, nel caso vi fosse l'esigenza dell'acquisizione di ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica. Inoltre viene diminuito da cinque a due anni il termine per la riproposizione dell'istanza.

L'articolo 10 apporta modifiche parziali all'articolo 9 della legge n. 91, in materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, conseguenti in gran parte a modificazioni apportate ad altre parti della legge. Infatti, al pari delle proposte nn. 9 di iniziativa popolare, 200 Di Lello, 250 Vendola, e 273 Bressa, vengono soppresse le previsioni contenute al comma 1 lettere *d*) e *f*), recanti rispettivamente l'accesso alla cittadinanza da parte di cittadini comunitari e di stranieri residenti da almeno 10 anni. La lettera *b*) del medesimo comma 1, che attualmente prevede la concessione della cittadinanza agli stranieri adottati nella maggiore età, è sostituita integralmente dall'introduzione (prevista anche dalle proposte nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi) di una nuova categoria di soggetti cui è possibile concedere la cittadinanza ai sensi dell'articolo 9: i minori stranieri o apolidi che hanno frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età. Viene infine introdotta la previsione che l'istante non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito.

Gli articoli 11 e 15 modificano, al pari delle proposte nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi la disciplina sul giuramento prevista dagli attuali articoli 10 e 23 della legge sulla cittadinanza. In particolare si prevede che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia sin dal giorno successivo alla sua emanazione, mentre attualmente

la legge n. 91 prevede che esso abbia effetto solo dal momento del giuramento. Si dispone inoltre che il giuramento avvenga entro un anno dalla emanazione del decreto, mentre attualmente è previsto un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica all'interessato e che il rifiuto di prestare giuramento o l'assenza ingiustificata alla cerimonia costituisca motivo di revoca del provvedimento di attribuzione e di concessione della cittadinanza. Il giuramento avviene davanti al sindaco (anziché davanti all'ufficiale dello stato civile) del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità consolare del luogo di residenza. È prevista la convocazione dell'interessato per il giuramento da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine previsto dalla legge. La proposta inserisce poi nella legge la formula del giuramento, cui viene attribuita maggiore solennità mediante una nuova formula, e prevede la consegna al nuovo cittadino di una copia della Costituzione.

L'articolo 12 introduce un articolo 11-*bis* alla legge n. 91 nel senso di prevedere che non sia richiesta, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza, la rinuncia a un'altra cittadinanza.

L'articolo 13 abroga il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 91, che prevede l'equiparazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della medesima legge n. 91, dello straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano all'apolide.

Ricorda che l'articolo 14, già illustrato in precedenza, introduce casi particolari di riacquisto della cittadinanza.

L'articolo 16, introducendo un articolo 23-*bis* alla legge n. 91, prevede, per quanto riguarda le modalità di computo del periodo di residenza legale (al pari delle proposte nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi) che tale periodo decorra dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica all'ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione all'anagrafe.

L'articolo 17 prevede una disciplina di attuazione, incaricando il Governo a prov-

vedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

L'articolo 18, infine, detta una disposizione transitoria, nel senso di consentire a coloro che abbiano già maturato i requisiti introdotti dalle modifiche apportate alla legge sulla cittadinanza, di acquistare la cittadinanza italiana, previa effettuazione di una dichiarazione in tal senso entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17.

Roberta LOMBARDI (M5S) chiede se le relatrici abbiano preso in considerazione l'ipotesi di condurre un'attività istruttoria con lo svolgimento di audizioni che, a suo avviso, sarebbero di grande utilità per il prosieguo del lavoro della Commissione.

Annagrazia CALABRIA (FI-PdL) *relatore*, risponde che le relatrici stanno valutando tale ipotesi.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, osserva che la questione andrà affrontata nella sede propria dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Andrea GIORGIS (PD), nel sottolineare la differenza tra le numerose proposte di legge all'esame, auspica che la Commissione, nel prosieguo dei suoi lavori, riesca a distinguere tra questioni giuridiche e tecniche e impostazioni politiche e culturali, al fine di arrivare alla elaborazione di un testo che sia inserito nel contesto socio-economico attuale, contesto caratterizzato da fisiologici flussi migratori dovuti a fattori di diversa natura, non solo economica.

Se si procede avendo questo aspetto come punto di riferimento, non si può, a suo avviso, non prendere seriamente in considerazione sia il principio di uguaglianza davanti alla legge che parte dalla rivoluzione francese del 1789 (e non, si badi bene, il principio di uguaglianza sostanziale delle costituzioni democratiche

del secondo dopoguerra) sia il principio di partecipazione alla definizione delle regole di uno Stato.

Da qui deriva che oggi il principio di cittadinanza deve essere esteso a tutti coloro che vivono e lavorano stabilmente in un determinato territorio e che sono sottoposti alla sovranità di uno specifico Stato e che devono essere titolari di diritti fondamentali.

Rileva, quindi, che le strade da seguire sono o quella dello scorporo dello *status* di cittadinanza dall'insieme dei diritti fondamentali o quella di ricondurre tale *status* tra i diritti fondamentali. Se si segue quest'ultimo indirizzo, ribadisce come vada attribuita la cittadinanza a tutti coloro che vivono stabilmente su un territorio sino a quando non se ne allontanano. Andrebbe, inoltre, anche riconsiderato il principio del riconoscimento della cittadinanza a coloro che non vivono e non lavorano in uno Stato specifico.

Osserva, infine, che esiste il rischio che nell'ordinamento attuale si configuri un modello feudale, dove gli abitanti di un medesimo territorio siano sottoposti a ordinamenti differenti, piuttosto che un moderno ordinamento democratico.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE concorda con l'onorevole Giorgis sulle notevoli differenze tra le proposte di legge in esame e sulla necessità, quindi, di approfondire tali divaricazioni alla luce del rapporto tra diritti fondamentali e diritti di cittadinanza.

Su questa strada anticipa che non è intenzione del Governo di intervenire con una propria proposta. Fa presente che il Governo seguirà con attenzione l'elaborazione di un testo da parte della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel ribadire quanto già comunicato dalla vicepresidente Agostini a proposito dell'esame in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle richieste di audizioni, desidera osservare che, per quello che riguarda la sua Presidenza, nella legislatura corrente tutte

le richieste di audizione sono state prese in considerazione, proprio per la rilevanza attribuita all'attività istruttoria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare. C. 1761 Dadone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2014.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ribadisce al sottosegretario Scalfarotto la sua richiesta di conoscere quale sia la posizione del Governo in ordine alle tematiche oggetto della proposta di legge in esame.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, replicando al deputato Cozzolino, segnala che il Governo condivide, in linea di principio, le esigenze di garanzia di trasparenza nonché la necessità di proseguire nell'opera di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e si riserva, nello specifico, di formulare le sue osservazioni all'esito degli ulteriori approfondimenti che saranno svolti dalla Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui centri di identificazione ed espulsione e sui centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marraziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che il relatore, deputato Migliore, ha chiesto, in considerazione della sua impossibilità a partecipare alla seduta odierna, di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che la questione dei conflitti di interessi ha trovato una definizione legislativa nel nostro ordinamento per la prima volta nella XIV legislatura, con l'approvazione della legge n. 215 del 2004.

Nel corso della scorsa legislatura il tema è stato oggetto di approfondimento da parte della I Commissione che ha svolto, in particolare, due audizioni – nelle sedute del 29 marzo 2012 e del 4 aprile 2012 – rispettivamente, del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Giovanni Pitruzzella, e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dottor Corrado Calabrò, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi. Successivamente, nella seduta del 7 agosto 2012, ha preso avvio, presso la I Commissione, l'esame delle proposte di legge presentate sulla materia nel corso della XVI legislatura, che in parte riprendevano il lavoro già svolto in sede referente nel corso della XV legislatura. In particolare, la proposta di legge Bressa A.C. 442, presentata nella XVI legislatura, riprendeva esattamente il testo approvato

in sede referente dalla I Commissione nella XV legislatura, e di cui iniziò la discussione in Assemblea.

Passando all'illustrazione delle proposte di legge in esame, ricorda in primo luogo che vengono introdotti principi generali di correttezza dell'azione pubblica riferibili ai titolari di cariche pubbliche (A.C. 275) o ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche (A.C. 1832). Nello specifico, le suddette proposte recano disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interesse riferibili ai membri del Governo nazionale, agli esecutivi regionali e locali e, la proposta di legge A.C. 1832, anche ai membri del Parlamento.

Le proposte di legge A.C. 1059 e A.C. 1969 prevedono l'applicazione dei principi generali ai membri del governo nazionale, ai titolari di cariche di governo regionali e locali nonché alle autorità indipendenti.

I principi cui fanno riferimento le proposte di legge in esame riprendono, in alcuni casi integrandoli, quelli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 215 del 2004.

In particolare, la proposta A.C. 275 fa riferimento, all'articolo 1, all'obbligo per i destinatari delle disposizioni di legge di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e a quello, conseguente, di astenersi da qualunque decisione che possa produrre un vantaggio rilevante nel loro patrimonio o in quello dei congiunti o di altri soggetti ad essi legati da rapporti di interesse. Viene ampliato, rispetto alla legge n. 215 del 2004, il novero di tali soggetti, comprendendovi oltre al coniuge non legalmente separato ed ai parenti o affini entro il secondo grado, anche le persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, e più in generale qualunque altro soggetto legato a loro da rapporti di interesse.

Analoghi principi sono introdotti dalla proposta di legge A.C. 1969 (articolo 1, comma 1) che prevede, oltre all'obbligo di operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici, quello di evitare che i loro interessi privati, personali e familiari possano influenzare le loro decisioni e attività.

La proposta di legge A.C. 1059 (articolo 1) include tra i principi generali, oltre all'obbligo della cura esclusiva degli interessi pubblici e quello di evitare l'insorgere dei conflitti di interesse, anche l'obbligo di adottare le misure previste per prevenire situazioni di incompatibilità.

La proposta di legge A.C. 1832 (articolo 1, comma 1), a differenza delle due altre proposte, non riproduce i principi della legge 215, ma riprende testualmente il dettato costituzionale del secondo comma dell'articolo 54, che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina ed onore, integrandolo con l'astensione dai conflitti di interesse.

Segnala che tutte le proposte di legge individuano quindi i principali destinatari della disciplina di prevenzione del conflitto nei titolari di cariche di governo: Presidente del Consiglio, vicepresidenti del Consiglio, ministri, vice ministri, sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo.

Le proposte A.C. 275 e A.C. 1059 (articolo 2) e A.C. 1969 (articolo 1, comma 2) vi comprendono le situazioni soggettive non solo dei titolari di cariche di governo statali, ma anche dei titolari di cariche di governo regionali e locali: il presidente di una regione; il componente di una giunta regionale; il presidente o il componente di una giunta provinciale (organo peraltro soppresso dalla recente legge n. 56 del 2014); il sindaco o il componente della giunta di un comune.

Per quanto riguarda questi ultimi, la proposta A.C. 275 prevede l'applicazione delle disposizioni esclusivamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e la proposta A.C. 1969 ai comuni con più di 50.000 abitanti. Relativamente ai criteri appena esposti, segnala l'esigenza, a suo avviso, di svolgere un'adeguata riflessione.

L'articolo 14 della proposta di legge A.C. 1059 prevede, peraltro, che le regioni e le province autonome disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e degli assessori regionali, uniformandosi ai principi gene-

rali desumibili dalle legge ed ai principi fondamentali già vigenti in materia di incompatibilità, ai sensi dalla legge n. 165 del 2004.

La proposta A.C. 1059 estende l'ambito soggettivo di applicazione delle singole disposizioni anche al presidente e ai membri delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Anche su tale questione, sottolinea la necessità, a suo avviso, di svolgere un adeguato approfondimento.

Per le cariche di governo negli organi degli enti territoriali le proposte A.C. 275 e A.C. 1059 dispongono una delega al Governo al fine di disciplinare in modo analogo la materia. La proposta A.C. 1059 include nella delega anche la disciplina del conflitto di interessi dei membri delle autorità indipendenti. Entrambe le proposte introducono disposizioni di principio in materia di conflitto di interessi cui deve conformarsi la legislazione regionale.

Con riferimento ad entrambe le disposizioni di delega relative al testo unico degli enti locali, appare opportuno, che siano indicati espressamente i soggetti cui applicare la nuova disciplina del conflitto di interessi.

Inoltre, la proposta A.C. 1832, all'articolo 2, oltre ai predetti soggetti responsabili di cariche governative, insieme ai commissari straordinari, inserisce, tra i titolari di cariche rilevanti ai fini della proposta di legge, anche i parlamentari.

Sottolinea che le proposte di legge introducono, seppur con definizioni in parte differenti, un nuovo concetto di conflitto di interessi, individuato dalla presenza (in capo al titolare o a un congiunto) di un interesse tale da condizionare e influenzare la sua attività pubblica.

Segnala che per le proposte A.C. 275 e A.C. 1059 sussiste conflitto di interessi qualora il soggetto sia titolare di un interesse privato – ed economico come chiarito dalle proposte A.C. 275 e A.C. 1832 –, tale da condizionare (proposte A.C. 275 e proposte A.C. 1832) l'esercizio delle sue funzioni pubbliche o, come specificato dalla proposta di legge A.C. 275, da alterare le regole di mercato relative alla

libera concorrenza. Evidenzia, al riguardo, che il problema di definire compiutamente il conflitto di interessi costituisce un passaggio fondamentale per disciplinare la fattispecie e sanzionare il caso in cui la stessa si verifichi.

Il conflitto di interessi, per la proposta A.C. 1059, si realizza se il titolare di una carica di governo è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria per l'adempimento dei compiti istituzionali.

La proposta di legge A.C. 1969 fa discendere da particolari condizioni patrimoniali una situazione di conflitto di interessi in modo tale da definire in concreto l'ipotesi di conflitto.

Va sottolineato quindi che, pur nelle diverse definizioni, il concetto di conflitto di interessi proposto dai progetti di legge in esame, di tipo per così dire preventivo, si differenzia nettamente da quello vigente, che prevede un intervento prevalentemente successivo. Infatti, ai sensi della legge n. 215 del 2004, sussiste conflitto di interessi nel caso di partecipazione all'adozione di un atto, od anche di omissione di atto dovuto, che arrechi un beneficio al titolare (o ad un congiunto), ovvero che sia compiuto in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il sistema individuato dalle proposte di legge in esame è finalizzato ad impedire l'adozione (od omissione) di atti in presenza di situazioni di conflitto di interessi, che devono essere risolte prima della assunzione della carica pubblica.

Ricorda poi che la proposta A.C. 275 prevede l'istituzione di una apposita autorità indipendente, denominata Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione. La previsione che l'autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, le modalità di nomina dei suoi membri e i poteri e funzioni ad essa assegnati consentono di configurare tale organismo come una autorità amministrativa indipendente.

Alla nuova autorità sono attribuiti i compiti e i poteri previsti dalla proposta di legge al fine di prevenire, ed eventualmente sanzionare, i conflitti di interessi e che nella legge 215 sono in capo all'Autorità antitrust e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve alcune specifiche competenze rimaste a quest'ultima. L'articolo 4, comma 2, prevede che la nuova Autorità sia destinata ad assorbire anche le competenze dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, ora attribuite all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC).

La nuova Autorità è configurata come un organo collegiale composto da cinque membri, due dei quali eletti dal Senato, due dalla Camera e uno, il Presidente, nominato d'intesa tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato.

Il mandato di ciascun membro è di 7 anni, non rinnovabile, e prorogato solamente per il tempo necessario fino all'elezione del nuovo membro.

La proposta di legge prevede anche alcune cause di ineleggibilità a membro dell'Autorità o di inconferibilità della carica di presidente dell'Autorità. È definita anche una serie stringente di incompatibilità per i membri dell'autorità e sono introdotte anche una serie di incompatibilità *ex post*, nei due anni successivi alla cessazione della carica; sono infine disciplinate specifiche ipotesi di conflitto di interessi dei membri dell'Autorità.

L'articolo 5 interviene in ordine al personale dell'Autorità istituendo un apposito ruolo del personale dipendente, alla stregua delle altre autorità indipendenti.

Le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sono poste a carico di un fondo specifico, per il quale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

L'articolo 6 dispone in ordine ai ricorsi contro gli atti dell'Autorità.

Evidenzia che, come la proposta A.C. 275, anche la proposta A.C. 1969 istituisce un nuovo organo, denominato Commissione nazionale per la prevenzione dei

conflitti di interessi, con il compito di applicare le disposizioni della legge al quale sono trasferite le funzioni dell'Autorità antitrust. A differenza della proposta A.C. 275, non si tratta di una nuova autorità amministrativa indipendente, bensì di un organismo collegiale, di nomina presidenziale, operante in piena autonomia, che si avvale delle strutture e degli uffici della medesima Autorità antitrust.

In particolare, la Commissione è composta da 5 componenti nominati dal Presidente della Repubblica, per 7 anni non rinnovabili, che li sceglie, con il parere dei Presidenti di Camera e Senato, tra persone di notoria e indiscussa indipendenza. Essi esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. La Commissione si avvale delle strutture e degli uffici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Commissione esercita le seguenti funzioni: vigilare sull'applicazione della legge e sul rispetto degli adempimenti e dei divieti da essa previsti; applicare le sanzioni previste; approvare disposizioni, istruzioni o direttive per l'applicazione delle norme della legge; adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri sull'interpretazione e applicazione delle norme stesse.

Infine, la proposta A.C. 1969 disciplina la competenza e il procedimento dei ricorsi avverso gli atti della Commissione.

A differenza delle proposte A.C. 275 e A.C. 1969, che istituiscono un nuovo organismo, le proposte di legge A.C. 1059 e A.C. 1832 mantengono in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i compiti in materia di conflitto di interessi, come previsto dalla normativa vigente, adeguandone funzioni e compiti alle nuove disposizioni introdotte dalle medesime proposte di legge.

La proposta di legge A.C. 1059, peraltro, introduce una divisione di competenze tra l'Autorità antitrust e la CIVIT, ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), affidando alla prima le competenze nei confronti dei titolari di cariche di governo nazionali e regionali e alla seconda quelle

nei confronti delle cariche di governo locale e dei membri delle autorità indipendenti.

Segnala che tutte le proposte di legge pongono quindi in capo ai titolari delle cariche di governo e ai loro congiunti obblighi di dichiarazione funzionali a far emergere le situazioni di conflitto di interessi.

Rispetto alla disciplina vigente, le proposte di legge confermano la previsione di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, stabilita attualmente dall'articolo 5 della legge n. 215 del 2004, che diventa però più dettagliata prevedendo un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, nel rispetto di un timing più serrato rispetto a quello attuale.

Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati, che comprende in tutte le proposte, oltre al titolare della carica, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado: le proposte A.C. 1832 e A.C. 1969, per quanto riguarda il coniuge, limitano l'obbligatorietà delle dichiarazioni a quello non legalmente separato. Infine, tutte le proposte, con eccezione dell'A.C. 1969 includono tra i soggetti obbligati le persone stabilmente conviventi (categoria che, insieme con gli affini, la normativa vigente non ricomprende). A tale riguardo, le proposte A.C. 275 e A.C. 1059 specificano che deve trattarsi di conviventi non a scopo di lavoro domestico. Solo la proposta A.C. 1969 contempla l'ipotesi che tali soggetti non acconsentano a rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso l'obbligo per il titolare della carica di dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi utili a sua conoscenza creando, a suo avviso, un punto di equilibrio tra la necessità di garantire la trasparenza e quella di tutelare la privacy.

In relazione al contenuto degli obblighi di dichiarazione, tutte le proposte prevedono che, entro venti (A.C. 275, A.C. 1832 e A.C. 1969) o dieci giorni (A.C. 1059) dall'assunzione della carica, vengano dichiarati all'Autorità competente i seguenti

incarichi e le seguenti attività: le cariche e gli uffici pubblici ricoperti. La proposta A.C. 1059 specifica che sono ricomprese le cariche di natura elettiva; gli impieghi pubblici o privati; l'iscrizione in albi professionali (solo le proposte A.C. 275 e A.C. 1832); le cariche ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici. Sul punto, la proposta A.C. 1832 limita l'obbligo di dichiarazione solo ove si tratti di cariche di vertice (presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o funzioni analoghe).

La proposta A.C. 275 estende l'obbligo anche alle cariche cessate nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, mentre la proposta A.C. 1059 lo estende agli incarichi e alle funzioni svolti in enti privati, senza fini di lucro, vigilati e controllati dal Governo; le attività professionali o di lavoro autonomo di qualsiasi natura, anche se gratuita o in forma associata, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati (solo la proposta A.C. 1059); la partecipazione a qualunque associazione (solo la proposta A.C. 1832).

In base alle proposte A.C. 275 e A.C. 1059, le dichiarazioni riguardano anche gli incarichi e le attività svolte all'estero. Mentre la proposta A.C. 1832 obbliga a dichiarare tutte le attività indicate anche se cessate nei ventiquattro mesi precedenti l'assunzione della carica. Si distingue la proposta A.C. 1969 che, in via analoga alla normativa oggi vigente, prevede l'obbligo di dichiarare le cariche o attività ricomprese nelle incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali (elencate all'articolo 2 della medesima proposta).

In secondo luogo, le proposte A.C. 275, A.C. 1059 e A.C. 1832 richiedono una nutrita serie di dati patrimoniali. La proposta A.C. 1969 prevede la dichiarazione di tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali, senza descrivere le informazioni richieste. La dichiarazione deve essere corredata dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica di-

chiara essere destinato al godimento personale proprio e dei propri familiari.

Fa presente che tutte le proposte di legge recano una disciplina in materia di obblighi di astensione.

Le proposte A.C. 275, A.C. 1059 e A.C. 1969 prevedono sia un generale obbligo di astensione che grava sull'interessato, sia un potere di controllo da parte dell'autorità di vigilanza, mentre la proposta A.C. 1832 prevede solo un potere di accertamento in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nello specifico, la proposta A.C. 275 conferisce all'Autorità per la prevenzione dei conflitti d'interesse il potere di individuare e comunicare ai titolari di cariche di governo, dopo l'esame delle dichiarazioni dell'interessato, i casi specifici di obbligo di astensione.

In particolare, l'Autorità indica che il titolare di cariche di governo deve astenersi dal partecipare a decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni quando questi: pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, siano tali da produrre nel suo patrimonio o nel patrimonio dei suoi familiari o congiunti un « vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo », rispetto a quello della generalità dei destinatari; siano destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali egli stesso rientri e tali da produrre nel suo patrimonio o in quello dei suoi familiari o congiunti un vantaggio economicamente rilevante.

Nel caso in cui il titolare di cariche di governo manifesti invece un dubbio sulla sussistenza di un conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, questi è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità, la quale deve pronunciarsi entro cinque giorni.

La proposta di legge A.C. 1059 dispone, all'articolo 7, che i titolari delle cariche di governo nazionali, regionali e locali e i componenti delle autorità amministrative indipendenti che versino in una situazione di conflitto di interessi hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto,

includere le attività preparatorie e consequenziali e ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

La proposta attribuisce inoltre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un generico potere di verifica e controllo sull'azione del titolare delle cariche di governo, al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione. L'Autorità, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, invita l'interessato ad astenersi dai relativi atti e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Agli atti compiuti in violazione dell'obbligo di astensione è comminata la nullità.

La proposta di legge A.C. 1832, all'articolo 6, dispone che, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni dell'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta se i titolari delle cariche di governo si trovino in una situazione di conflitto d'interessi. In caso positivo, l'Autorità determina, con proprio provvedimento, le specifiche ipotesi in cui il titolare delle cariche è tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.

La proposta di legge A.C. 1969 prevede per i titolari di cariche di Governo un obbligo di astensione dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei parenti o affini fino al secondo grado, recando a essi, anche indirettamente, un beneficio economico.

Ricorda che tutte le proposte di legge recano disposizioni in materia di incompatibilità, con un diverso ambito soggettivo di riferimento. La proposta A.C. 275 prevede le incompatibilità esclusivamente con riferimento ai titolari di cariche di governo statali ed introduce un principio fondamentale in materia di incompatibilità dei Presidenti di regione e degli assessori regionali.

La proposta A.C. 1832 disciplina incompatibilità riferite sia ai titolari di cariche di governo nazionali che ai parlamentari ed incompatibilità specifiche per i

soli titolari di cariche di governo nazionali. La proposta A.C. 1969 riguarda incompatibilità relative ai titolari di cariche di governo statali, regionali e locali. La proposta A.C. 1059 ha un ambito soggettivo di applicazione più ampio, in quanto concerne i titolari di cariche di governo statali, regionali e locali e i componenti delle Autorità amministrative indipendenti.

In particolare, la proposta di legge A.C. 275, prevede l'incompatibilità tra la titolarità di cariche di governo statali e: qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta, fatta eccezione per il mandato parlamentare; qualunque impiego pubblico o privato; attività professionali o di lavoro autonomo, comprese consulenze e arbitrati, anche non retribuite, con eccezione delle attività estranee all'incarico di governo; attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, fatta eccezione per l'attività di piccolo imprenditore; cariche di qualunque tipo presso imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici. L'incompatibilità vale per la durata dell'incarico e, limitatamente agli incarichi in enti e in società con fine di lucro in settori connessi con l'incarico di governo, per i dodici mesi successivi.

L'articolo 22 della proposta di legge A.C. 275 introduce infine un nuovo principio fondamentale che le leggi regionali sono tenute ad applicare nella disciplina delle incompatibilità. In base al nuovo principio, deve essere riconosciuta una causa di incompatibilità in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di assessore regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza.

La proposta di legge A.C. 1059 (articolo 4) dispone l'incompatibilità tra le cariche di governo statali, regionali e locali e quelle di presidente e di componente delle

Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione con: qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; unica eccezione prevista è la compatibilità tra le cariche di governo statali e la carica di deputato o senatore; qualsiasi carica o ufficio o funzione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali degli enti locali o in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte dello Stato, regioni o enti locali; qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati; qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

Il divieto di assumere cariche in enti e di svolgere attività professionale o di lavoro autonomo è valido per tre anni dalla cessazione della carica di governo, con eccezione di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'incompatibilità, la proposta di legge non prevede l'esercizio dell'opzione, ma l'obbligo del titolare di una carica di governo o del componente di autorità amministrativa indipendente di rinunciare agli incarichi e alle funzioni incompatibili con la carica, entro dieci giorni dall'assunzione della medesima. La proposta A.C. 1059 prevede altresì il divieto per il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado e le persone stabilmente conviventi, non a scopo di lavoro domestico, di rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

La proposta di legge A.C. 1832 prevede due diverse incompatibilità.

Una prima forma di incompatibilità è riferita sia ai titolari di cariche di governo che ai parlamentari e riguarda: qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in

ragione della funzione svolta; il mandato parlamentare è comunque cumulabile con le cariche di governo e con la carica di sindaco o assessore o consigliere di un comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; qualunque impiego pubblico o privato; cariche di qualunque tipo presso imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici.

La seconda forma di incompatibilità interessa i soli titolari di cariche di governo e riguarda: attività professionali o di lavoro autonomo (comprese consulenze e arbitrati), anche non retribuite; attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, fatta eccezione per l'attività di piccolo imprenditore. L'imprenditore individuale istituisce un trust o provvede alla nomina di un institore.

La proposta di legge n. 1832 (articolo 5, comma 6) prevede inoltre per i soli titolari di cariche di Governo nei 24 mesi successivi alla cessazione dalla carica il divieto di: ricoprire le cariche di qualunque tipo presso imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici; assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa, all'atto di assunzione della carica; svolgere attività professionali o di lavoro autonomo (comprese consulenze e arbitrati), anche non retribuite, in settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche; svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori, nei settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

La proposta di legge A.C. 1969 prevede l'incompatibilità tra la titolarità di cariche di governo statali, regionali e locali e: qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta, fatta eccezione per il mandato parlamentare; qualunque impiego pubblico o privato.

Ai titolari di cariche di governo (articolo 2, comma 3) è inoltre fatto divieto di:

svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie; ricoprire cariche, di qualunque tipo, o svolgere consulenze o incarichi arbitrati, in enti di diritto pubblico, anche economici, o presso imprese o società pubbliche o private, o comunque in enti privati aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività patrimoniali.

Il divieto vige anche nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico. I titolari delle cariche di governo statali, regionali e locali non possono inoltre svolgere attività professionali, nemmeno in forma associata.

Evidenzia che la proposta di legge A.C. 1969 prevede infine una disposizione, all'articolo 15, in materia di conflitto di interessi per i componenti delle autorità indipendenti, prevedendo alcuni casi di inconferibilità dell'incarico. In particolare, non possono essere nominati Presidenti o componenti delle autorità indipendenti: i titolari di cariche elettive prima che siano trascorsi due anni dalla fine del mandato; i Presidenti e i componenti di un'altra autorità indipendente prima che siano trascorsi tre anni dalla fine del mandato.

Osserva che tutte le proposte recano una specifica disciplina in caso di situazioni patrimoniali di particolare rilievo dell'interessato. Le proposte di legge A.C. 275 e A.C. 1059 fanno discendere dalla situazione patrimoniale dell'interessato una specifica forma di incompatibilità, mentre le proposte A.C. 1832 e A.C. 1969 trattano la questione in termini di conflitto di interessi.

La proposta di legge A.C. 275 stabilisce un regime peculiare di incompatibilità vigente quando il patrimonio del titolare di cariche di governo abbia determinate caratteristiche: assuma un valore superiore a 15 milioni di euro in beni (ad esclusione dei titoli di Stato) che possano configurare situazioni di conflitto di interesse; il limite di 15 milioni di euro è incrementato ogni anno in misura equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi; consista nella proprietà o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in

regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, fatta eccezione per i piccoli imprenditori.

Anche la proposta A.C. 1059 prevede una particolare forma di incompatibilità derivante dalla situazione patrimoniale. L'articolo 5, comma 1, dispone infatti che le cariche di governo statali, regionali e locali, e quelle di componenti delle Autorità amministrative indipendenti sono incompatibili con: la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato; la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

L'incompatibilità opera anche nel caso in cui le predette situazioni patrimoniali siano riferibili, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, al coniuge o ai parenti o affini entro il secondo grado o a persone stabilmente conviventi, con l'eccezione del lavoro domestico, con il titolare delle cariche.

Ai fini della determinazione del patrimonio, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, anche indiretti, compiuti, a titolo oneroso o gratuito, nei 18 mesi precedenti l'assunzione della carica da parte del titolare della carica medesima nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado o di persone stabilmente conviventi, con l'eccezione del lavoro domestico. I titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della carica di governo con il ricorso all'istituto del mandato fiduciario ed il mantenimento della posizione incompatibile.

La proposta C. 1832 disciplina invece una particolare forma di conflitto interessi

di natura patrimoniale. Se l'Autorità antitrust dopo aver provveduto all'accertamento della sussistenza di una forma di conflitto di interessi rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, ritiene insufficiente l'obbligo di astensione provvede, sentito l'interessato, alla costituzione di un trust cieco.

È in ogni caso presunta, la sussistenza di conflitto di interessi nel caso di proprietà, possesso o comunque disponibilità, anche attraverso interposta persona o società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese (a meno che l'Autorità ne rilevi, con provvedimento motivato, la posizione marginale) operanti nei seguenti settori: difesa; energia; credito e risparmio; opere pubbliche di preminente interesse nazionale; servizi pubblici erogati in regime di concessione o di autorizzazione; pubblicità.

Anche la proposta di legge A.C. 1969 fa discendere da particolari condizioni patrimoniali una situazione di conflitto di interessi.

La proposta distingue in proposito due forme di conflitto di interessi: una situazione di conflitto di interessi la cui sussistenza è valutata di volta in volta dall'autorità di vigilanza; una situazione di conflitto di interessi individuata direttamente dalla legge.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, sono suscettibili di dar luogo a conflitto di interessi la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche all'estero, di patrimoni immobiliari e mobiliari di valore complessivo superiore a 10 milioni di euro da parte del titolare delle cariche di governo o del coniuge non separato o dei parenti e affini entro il secondo grado. Sono comunque esclusi i beni mobili o immobili effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale del titolare della carica di Governo o dei suoi familiari.

La Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi accerta caso per caso se, dati i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo, la proprietà, il possesso o la disponibilità delle attività patrimoniali siano suscettibili di determinare conflitti di interessi. De-

termina invece in ogni caso un conflitto di interessi (seconda ipotesi) il possesso, anche attraverso interposta persona o società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti in imprese (a meno che la Commissione ne rilevi, con provvedimento motivato, la posizione marginale) operanti nei seguenti settori: difesa; energia; credito; opere pubbliche di preminente interesse nazionale; comunicazioni di rilevanza nazionale; servizi pubblici erogati in concessione o di autorizzazione; imprese operanti nel settore pubblicitario.

La disciplina sui conflitti di interessi si applica, anche in caso di cessione a terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi precedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o a un'impresa da questi controllata in una delle seguenti condizioni: coniuge, parente o affine entro il quarto grado; società collegata; persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Fa presente che tutte le proposte di legge disciplinano poi specifiche procedure per l'accertamento delle differenti situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda le fasi successive, la proposta C. 275 prevede una specifica procedura, disciplinata dagli articoli 12, 13, 14 e 15, nel caso in cui l'Autorità accerti: il possesso, anche per interposta persona, o tramite società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei già indicati determinati settori ovvero una concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari nel medesimo settore, superiore a 10 milioni di euro e tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

In tali casi l'Autorità, qualora ritenga che possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi, acquisisce i pareri

della Consob, dell'AGCOM e delle competenti Autorità di settore; le stesse si pronunciano anche sulle misure a loro avviso necessarie per prevenire il conflitto di interessi e, nel caso in cui si debba procedere all'istituzione di un *trust* cieco, si pronunciano sugli interventi che il *trustee* deve adottare per garantire l'effettiva rispondenza del trust a quanto richiesto dalla legge. Viene precisato che all'alienazione si procede quando si tratta dell'unica misura possibile per evitare nella specifica situazione il conflitto di interessi. L'Autorità valuta quindi, nei casi previsti, le osservazioni dell'interessato, cui sono comunicati i pareri delle Autorità, e – se ritiene che si configuri il conflitto di interessi – delibera di invitare il titolare della carica di Governo ad optare tra: l'alienazione delle partecipazioni nella misura idonea a riportarne la consistenza al di sotto delle soglie di rilevanza, indicando tale misura; ovvero l'istituzione di un « *trust* cieco », definito dall'articolo 14 come « quella tipologia di *trust* ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una conoscenza quantitativa », e disciplinato in dettaglio dall'articolo 15.

Il titolare della carica di governo può anche scegliere di procedere all'alienazione parziale dei propri beni e di istituire un *trust* su un'altra parte dei propri beni, oppure di procedere all'alienazione dei beni e al conferimento del ricavato in un analogo *trust*. È stabilito il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della deliberazione per comunicare all'Autorità le suddette opzioni. Successivamente: se l'interessato ha optato per l'alienazione totale o parziale, il completamento delle operazioni, secondo adempimenti necessari concordati con l'Autorità, deve avvenire entro i successivi 120 giorni prorogabili al massimo di ulteriori 90 giorni; se l'interessato ha optato per l'istituzione di un « *trust* cieco », nei successivi 60 giorni sottopone l'atto costitutivo all'Autorità per l'approvazione; se l'Autorità indica la necessità di procedere alla modificazione di clausole dell'atto istitutivo del trust ai fini del

rispetto delle disposizioni della legge, il titolare della carica di governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.

Nel caso di mancato esercizio delle suddette opzioni entro il termine prescritto (15 giorni), salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo. L'Autorità ne informa i soggetti previsti al comma 20 e viene disposta la pubblicazione della notizia nella Gazzetta Ufficiale: a decorrere da tale data tutti gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

L'articolo 13 disciplina gli effetti che decorrono dalla data dell'invito all'opzione, tra cui la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni, azioni o quote che fanno parte delle attività patrimoniali degli interessati. L'articolo 15 prevede che ai *trust* istituiti in attuazione dell'articolo 12 si applicano le disposizioni della legge regolatrice straniera scelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, fermo restando che la legge regolatrice deve essere compatibile con l'ordinamento italiano e che il *trust* istituito deve essere riconosciuto dallo Stato italiano. Per ottenere l'approvazione dell'Autorità, inoltre, i *trust* non devono essere idonei a eludere le disposizioni della legge e devono fornire adeguate garanzie per il perseguimento dei suoi obiettivi e il rispetto delle sue disposizioni.

Al contempo, l'articolo 26 prevede che per le controversie nelle materie disciplinate dalla legge, la competenza esclusiva è dell'autorità giudiziaria italiana, anche quando il *trustee* ha sede o residenza al di fuori del territorio della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 10. È altresì prevista l'applicazione, in ogni caso, della legislazione fiscale italiana per le materie disciplinate dalla legge.

La proposta di legge reca quindi gli elementi che deve in ogni caso recare l'atto

di istituzione del *trust*, i requisiti, gli obblighi e le facoltà del *trustee*. Il comma 10 prevede che il *trustee* risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, in materia di responsabilità patrimoniale.

Sono attribuite all'Autorità le funzioni di vigilanza sul corretto adempimento del *trust* e, nel caso di violazione delle prescrizioni della legge, il *trustee* può essere revocato.

Anche la proposta A.C. 1832 prevede che la costituzione di un *trust* cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dall'Autorità, avvenga in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento.

Viene altresì specificato che il *trust* può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Per la suddetta trasformazione viene previsto il termine di novanta giorni dal conferimento ed è stabilito che il disponente e i beneficiari possano essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.

Sono poi stabiliti gli elementi che deve in ogni caso recare l'atto di istituzione del *trust* i requisiti, gli obblighi e le facoltà del *trustee*.

In caso di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, l'A.C. 1059 prevede l'obbligo del conferimento del patrimonio ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza, secondo quanto disciplinato dall'articolo 11.

La relazione illustrativa individua le ragioni della scelta relativa all'utilizzo dello strumento giuridico del mandato fiduciario rispetto al *trust* in particolare nei seguenti elementi: viene utilizzato uno strumento giuridico disciplinato nel diritto italiano, rispetto ad uno strumento, quale il *trust*, disciplinato solo da leggi estere; la separazione dei beni che si attua con il

mandato fiduciario non richiede alcun passaggio della proprietà in capo alla società fiduciaria, a differenza del *trust*, così eliminando problematiche di carattere tributario; l'attività fiduciaria può essere esercitata in Italia esclusivamente da società in possesso di una specifica autorizzazione ministeriale.

Viene stabilito inoltre che il mandato fiduciario deve prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui il comma 2 prevede la nomina. Sono previsti requisiti e obblighi relativamente alla società fiduciaria ed all'attività degli esperti. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza periodica, solo l'ammontare quantitativo dei beni conferiti e l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

Sono quindi attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato compiti di vigilanza sull'attività della società fiduciaria e la facoltà di impartire le istruzioni che ritenga necessarie alle quali la società fiduciaria ha l'obbligo di attenersi.

È stabilita l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti, ferma restando la possibilità per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti.

È infine prevista l'applicazione del principio della trasparenza fiscale – con la previsione per cui tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante – per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria.

A sua volta, la proposta di legge A.C. 1969 prevede che, nel caso di beni suscettibili di dare luogo a conflitti di interesse, di cui all'articolo 3, e di quelli provenienti dalle operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 8, la Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interesse

possa disporre che gli stessi siano affidati, entro un termine dalla stessa determinato, ad una gestione fiduciaria disciplinata dall'articolo 8.

A tal fine, si prevede la sottoscrizione di un contratto di gestione – previa approvazione della Commissione di cui all'articolo 5 – con un « gestore », scelto tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare, con determinazione della medesima Commissione. Il contratto prevede che qualsiasi comunicazione relativa alla gestione avvenga esclusivamente in forma scritta tramite la Commissione.

Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in materia di separazione patrimoniale. L'articolo 8 specifica altresì che i creditori dei soggetti in questione possono far valere i propri diritti su tutto il patrimonio degli stessi, ivi compresi i beni affidati in gestione ed hanno la facoltà di richiedere al gestore, per il tramite della Commissione, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. Viene inoltre precisato che, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo e i soggetti previsti dalla legge riacquistano di diritto la gestione del patrimonio, salvo diverso accordo tra le parti, ed entro trenta giorni dalla data di cessazione il gestore presenta al titolare della carica di Governo un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Riguardo all'attività del gestore, il comma 5 specifica che egli assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, ovvero prevenire conflitti di interesse rendendo progressivamente non conoscibile la composizione del patrimonio a tal fine rilevante, ed opera per la valorizzazione del patrimonio affidato in gestione disponendo dei beni che lo compongono, ad eccezione dei beni destinati al godimento o alla fruizione del titolare o dei propri familiari. Egli opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze. Il

mandato di gestione comprende il potere di alienazione dei beni mobiliari e immobiliari affidati in gestione.

I titolari non possono quindi chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione ma hanno diritto di conoscere, per il tramite della Commissione, con cadenza periodica, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione. Può essere anche chiesta la sostituzione del gestore se ritengano non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici.

La Commissione istituita dall'articolo 5 della proposta vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione. La stessa può altresì disporre — qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi — che i soggetti in questione procedano alla vendita, con il successivo affidamento del ricavato a gestione fiduciaria, nel caso in cui le attività patrimoniali concernono la proprietà di compendi immobiliari non destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari, ovvero concernono la proprietà o il controllo di un'azienda o la proprietà o il possesso di partecipazioni rilevanti.

Viene quindi definita la relativa procedura: si prevede la fissazione di un termine massimo per la vendita da parte della Commissione, ferma restando la possibilità, per il titolare della carica di Governo, di comunicare che non vi intende procedere. In tal caso, ove il titolare della carica di Governo non opti per le dimissioni dall'incarico, questi o il titolare del patrimonio possono conferire un mandato irrevocabile a vendere le attività interessate a favore della Commissione (che provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita) o del gestore, se già nominato.

Se entro il termine l'interessato non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Commissione o al gestore, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per le dimissioni dalla carica di Governo e la vendita non ha luogo e la Commissione ne dà comunicazione, per ogni effetto di legge, ai soggetti interessati.

Segnala che l'articolo 17 della proposta A.C. 275 reca disposizioni fiscali. In particolare, si intende prevedere la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla dismissione di strumenti finanziari, effettuate ai sensi delle norme in esame, con aliquota al 26 per cento. La proposta intende inoltre garantire la neutralità fiscale delle operazioni relative alla costituzione dei *trust* istituiti dalle norme in esame in materia di conflitto di interessi, nonché del trasferimento di beni nei medesimi *trust*.

L'articolo 9 dell'A.C. 1969 reca disposizioni fiscali, di contenuto analogo a quanto previsto dall'articolo 17 del già commentato A.C. 275, con talune differenze. In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 intende applicare l'aliquota del 26 per cento (relativa alle plusvalenze da partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche) alle operazioni di dismissione di soli valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni della proposta stessa mentre l'articolo 17 della proposta di legge A.C. 275 fa riferimento a tutti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF. La proposta di legge A.C. 1969 dispone inoltre l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato.

Alcune proposte di legge (A.C. 275 e A.C. 1969) prevedono poi disposizioni relative al settore delle comunicazioni. Si stabilisce anche in questo caso che i proventi derivanti dal patrimonio trasferito siano in tutto o in parte imputati al patrimonio stesso e sottoposti al regime fiscale relativo alla categoria nella quale rientrano; si incarica il gestore dell'applicazione di ritenute e imposte sostitutive dovute.

Il Capo VI (articoli 23-24 dell'A.C. 275) e gli articoli 13 e 14 della proposta A.C. 1969, con formulazioni quasi identiche, intervengono in materia di « sostegno privilegiato » ai candidati o ai titolari di cariche di governo, da parte di imprese operanti nel settore delle comunicazioni, delle telecomunicazioni e dell'editoria, anche a mezzo Internet; sono definiti al riguardo i poteri di vigilanza e sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia durante le campagne elettorali sia al di fuori di tali periodi.

Tutte le proposte di legge prevedono poi sanzioni per la violazione delle regole sul conflitto di interessi. In particolare, l'A.C. 1832 dispone, all'articolo 9, che in caso di violazioni della legge l'Antitrust applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il triplo del vantaggio ottenuto.

Le altre proposte di legge puniscono con diverse sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni dell'obbligo di dichiarazione, le violazioni all'obbligo di astensione e il compimento di atti in conflitto di interessi in violazione delle misure preventive.

Infine, recano disposizioni di copertura finanziaria l'articolo 25 della proposta di legge A.C. 275, che prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sui fondi speciali di diversi Ministeri e l'articolo 15 della proposta di legge A.C. 1059, che prevede una copertura di 800.000 euro a decorrere dal 2014, a valere sul fondo speciale del Ministero dell'economia.

L'articolo 27, comma 1, della proposta di legge A.C. 275 e l'articolo 10 della proposta n. 1832 recano poi la disciplina transitoria per coloro che ricoprono le cariche di governo al momento dell'entrata in vigore della legge, disponendo che i termini previsti dalla legge si intendono decorrere dall'entrata in vigore medesima.

La proposta di legge A.C. 275 reca inoltre disposizioni in materia di sospensione feriale dei termini. Ricorda, poi, che nell'ultima Relazione semestrale sul conflitto di interessi (dicembre 2013), presentata dall'Autorità garante per la concor-

renza ed il mercato ai sensi della legge n. 215 del 2004, si rileva come nel *Report* definitivo, approvato dal *Group of States against corruption* (GRECO) lo scorso giugno 2013, e che conclude il primo e secondo ciclo di valutazione riguardanti l'Italia, le risposte formulate dal Governo italiano sulle raccomandazioni XVI e XVII sono state ritenute soddisfacenti e, conseguentemente, le indicazioni del GRECO integralmente attuate. In particolare, come ricordato dall'Autorità nella suddetta Relazione, tra le richieste formulate all'Italia si auspicava (raccomandazione XVI) l'adozione di criteri chiari ed effettivi per la regolazione dei conflitti di interesse dei soggetti che svolgono funzioni nella pubblica amministrazione (inclusi dirigenti e consulenti ad ogni livello gestionale) e l'introduzione di un sistema di dichiarazioni patrimoniali trasparente o altra soluzione idonea a rilevare i casi in cui vi sia il maggior rischio di conflitti di interesse. Infine (raccomandazione XVII), si chiedeva la previsione di restrizioni appropriate concernenti i conflitti di interesse che possono prodursi in caso di passaggio di soggetti titolari di funzioni pubbliche da o verso il settore privato (cd. *pantouflage*).

Nella suddetta Relazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato si evidenzia dunque come nel rapporto approvato dal GRECO è contenuto un espresso apprezzamento « all'attenzione prestata dalle autorità italiane, negli anni più recenti, ad un tema fonte di preoccupazione nel Paese » che induce ad accogliere con favore « le più recenti norme in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, nonché le decisioni assunte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza » finalizzate a fornire indirizzi nell'interpretazione delle previsioni normative vigenti.

Viene ricordato come l'apprezzamento alle iniziative intraprese dall'Italia in tema di etica pubblica ha come destinatari le decisioni assunte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza nonché una serie di provvedimenti normativi approvati tra il 2012 e il 2013, primi fra tutti la legge n. 190 del

2012 (cd. Legge anticorruzione) e i successivi decreti attuativi, questi ultimi entrati in vigore durante il primo semestre del 2013. Si tratta, in particolare: del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che ha istituito un unico sistema di diffusione, applicabile ai componenti degli organi politici nonché a coloro che occupano posti dirigenziali (comprese le persone che rivestono tali incarichi in qualità di collaboratori o con altri tipi di contratto di consulenza); del decreto legislativo del 7 maggio 2013 n. 39, che ha introdotto ulteriori norme in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali nel settore pubblico; del decreto legge n. 138 del 2011, e successive modificazioni, con cui è stata prevista una nuova causa di incompatibilità relativa alle cariche monocratiche elettive ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione superiore a un certo numero di abitanti.

Federica DIENI (M5S) ribadisce la richiesta, già avanzata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di abbinamento della proposta di legge n. 736 di cui è prima firmataria recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,

n. 533, e al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di disciplina delle cause di incandidabilità ».

Fabiana DADONE (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge vertente sulla materia in esame di cui chiederà l'abbinamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di valutare la richiesta di abbinamento della proposta di legge n. 736 avanzata dalla collega Dieni nonché l'eventuale abbinamento della proposta di legge la cui presentazione è stata preannunciata dalla collega Dadone.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 (C. 2280 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2280 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013 (C. 2083 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2083 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento del-

l'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008 (C. 2085 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2085 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità (*Deliberazione*) 52

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Audizione di Monica Velletti, magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Roma, rappresentanti del Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche e rappresentanti del Forum delle associazioni familiari (*Svolgimento e conclusione*) 53

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) 53

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 10.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

(*Deliberazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 18 marzo 2014, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti « Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità ».

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia oggetto delle proposte di legge, di magistrati, di avvocati,

nonché di rappresentanti di associazioni e comitati che operano a supporto delle famiglie e per il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Audizione di Monica Velletti, magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Roma, rappresentanti del Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche e rappresentanti del Forum delle associazioni familiari.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Monica VELLETTI, *magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Roma*, Anna Arecchia, Emilia Rosati e Stefania Stefanelli, *rappresentanti del Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche*, Simone Pillon, Sara Napoleoni e Andrea Sabbadini, *rappresentanti*

del Forum per le associazioni familiari svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Michela MARZANO (PD), Luisa BOSSA (PD) e Francesca BUSINAROLO (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Monica VELLETTI, *magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Roma* e Simone PILLON, *rappresentante del Forum per le associazioni familiari*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro della giustizia Enrico Costa ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 11.55.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 189 Picicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva preliminarmente come l'ordinamento nazionale non conosca una specifica fattispecie penale relativa al delitto di tortura.

Rileva, tuttavia, come il divieto di tortura possa considerarsi, per così dire, « immanente » nel nostro sistema costituzionale. E ciò si desume non solo dalle disposizioni che vietano ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (articolo 13, comma 4, Cost.) ovvero che stabiliscono che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (articolo 27, comma 3, Cost.) ma, più in generale, dal complesso delle norme costituzionali che pongono l'essere umano ed i suoi diritti fondamentali al centro del sistema. È evidente, dunque, come la privazione, totale o parziale, della libertà non possa mai privare un individuo del diritto al rispetto della propria personalità e dignità e come viga, in capo ai soggetti chiamati a dare esecuzione alla misura restrittiva, il divieto di sottoporre la persona nei cui confronti essa è disposta ad atti di violenza o ad altre forme di coercizione fisica o morale, che non siano strettamente necessari all'attuazione del provvedimento limitativo prescritto.

Ciò premesso, ricorda come numerosi atti internazionali prevedano che nessuno possa essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti: tra gli altri, la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (ratificata nel 1955), la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ratificata nel 1977), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (la cd. CAT), ratificata dall'Italia nel 1988; lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998.

La prima definizione di tortura si trova nella Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti del 1975.

Tuttavia, per quanto concerne gli aspetti tecnico-giuridici relativi all'identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale rileva, in primo luogo, quanto previsto dalla citata Convenzione ONU del 1984 (CAT).

Nell'articolo 1 della CAT la specificità del reato di tortura è strettamente connessa alla partecipazione agli atti di violenza, nei confronti di quanti sono sottoposti a restrizioni della libertà, di chi è titolare di una funzione pubblica. La tortura è individuata come reato proprio del pubblico ufficiale che trova la sua specifica manifestazione nell'abuso di potere e, quindi, nell'esercizio arbitrario ed illegale di una forza di per sé legittima. Quanto all'elemento soggettivo del reato, sono richiesti al pubblico ufficiale due requisiti: il perseguimento di un particolare scopo, ossia ottenere dalla persona torturata (o da una terza persona) informazioni o una confessione; il dolo, consistente nell'infliggere intenzionalmente dolore e sofferenze. Questi ultimi elementi di natura oggettiva non debbono, tuttavia, essere di lieve entità: le condotte di violenza o di minaccia per connotare il reato devono cioè aver prodotto sofferenze « forti » a livello fisico e psichico. L'ultima parte della definizione di tortura contenuta nella CAT si prefigge l'obiettivo di escludere dalle azioni proibite quegli atti che derivano dall'applicazione di sanzioni legittime, quindi previste dalla legge. In questo modo, gli autori della Convenzione hanno voluto proteggere gli Stati dall'essere condannati a livello internazionale per il normale funzionamento del loro ordinamento giudiziario e carcerario.

Parzialmente diversa è, invece, la definizione di tortura contenuta nello Statuto della Corte penale internazionale. Qui la tortura viene configurata come reato comune caratterizzato da dolo generico: rispetto sia alla definizione della CAT che a quella del 1975 è infatti assente qualsiasi riferimento allo scopo così come l'identificazione dell'autore della tortura come pubblico ufficiale: la vittima del reato non è più, quindi, un soggetto di cui è limitata la libertà da una pubblica autorità bensì

ogni persona di cui un'altra, a qualsiasi titolo, « abbia la custodia o il controllo ». Occorre, inoltre, sottolineare come, secondo lo Statuto in questione, il reato di tortura sia imprescrittibile, in quanto reato contro l'umanità.

È importante evidenziare queste differenze definitorie e concettuali perché, come vedremo, alcune delle proposte di legge in esame si ispirano alla definizione contenuta nello Statuto della Corte penale internazionale, mentre altre ricalcano, sia pure con taluni adattamenti, la fattispecie prevista dalla CAT.

Per completare l'*excursus* sul quadro normativo sovranazionale non può mancare, infine, il riferimento ad una norma della quale questa Commissione ha più volte avuto modo di occuparsi, da ultimo con riferimento al drammatico problema del sovraffollamento carcerario. Si tratta dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che contempla espressamente la proibizione della tortura. In particolare detto articolo prevede che: « Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti », distinguendo dunque tre tipi di condotte: la tortura, i trattamenti o le pene inumane, i trattamenti o le pene degradanti.

In estrema sintesi, la Corte EDU, nella sua giurisprudenza, ha precisato preliminarmente come, per verificare se vi sia stata o meno una violazione dell'articolo 3, occorre che la condotta in questione raggiunga un « livello minimo di gravità » (che va valutata indipendentemente dalla legittimità o meno del trattamento) accertato il quale deve poi essere qualificata e ricondotta in uno dei tre comportanti sopra descritti. Tale livello minimo di gravità va valutato in base ad un insieme di circostanze quali il sesso, l'età lo stato di salute della vittima, la durata del trattamento e le conseguenze fisiche e mentali.

La Corte ha quindi operato una distinzione in base al grado di sofferenze inflitte: molto gravi e crudeli nella tortura, mentali e fisiche di particolare intensità nel trattamento inumano, atte a provocare umilia-

zione e angoscia nel trattamento degradante. Ed ha chiarito che la tortura è il trattamento disumano o degradante che causa le sofferenze più intense: ogni atto di tortura è dunque al contempo anche un trattamento disumano e degradante.

Secondo la Corte, l'articolo 3 della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l'integrità fisica delle persone private della libertà.

Occorre, inoltre, ricordare i numerosi casi di applicazione dell'articolo 3 in materia di espulsioni, in cui la Corte EDU ha constatato che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari alla citata disposizione.

Passando all'esame dell'ordinamento interno, occorre segnalare che il reato di tortura, mancante nel codice penale, è invece presente nel codice penale militare di guerra, applicabile anche ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in tempo di pace. L'articolo 185-bis (introdotto nel 2002) stabilisce che il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Il codice penale conosce un consistente catalogo di reati in vario modo riconducibili alla tipologia di maltrattamenti e violenza di cui ci stiamo occupando: si spazia dalle percosse (articolo 581 c.p.) alle lesioni (articolo 582 c.p.), alla violenza privata (articolo 610 c.p.), alle minacce (articolo 612 c.p.), alle ingiurie (articolo 594 c.p.), al sequestro di persona (articolo 605 c.p.), all'arresto illegale (articolo 606 c.p.), alla indebita limitazione di libertà personale (articolo 607 c.p.), all'abuso di autorità contro arrestati o detenuti (articolo 608 c.p.), alle perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (articolo 609 c.p.).

Questo catalogo, tuttavia, per quanto ampio, non appare esaustivo, come dimostra la complessità, anche tecnico-giuridica, che negli ultimi anni ha caratterizzato il dibattito svoltosi nel nostro Paese sul tema della tortura. Dibattito che ha portato in primo piano la questione della sussistenza di un obbligo giuridico internazionale all'introduzione dello specifico reato di tortura (previsto dall'articolo 4 della CAT).

Infatti, si tratta di reati in gran parte comuni, mentre la tortura (secondo la configurazione datale dalla CAT) è reato proprio del pubblico ufficiale; di reati che non prevedono la possibile sofferenza mentale; in cui a volte manca il dolo nell'infliggere (intenzionalmente) le sofferenze alla vittima; di reati per lo più procedibili a querela di parte (fatto che espone la vittima a ritorsione) e con termini di prescrizione brevi (anche a causa della lieve entità delle pene).

Passa, quindi, all'esame delle proposte di legge in titolo.

La proposta di legge AC 2168, approvata dal Senato, si compone di 6 articoli ed è volta ad introdurre nel codice penale il reato di tortura.

Il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento si è sostanzialmente concentrato sull'opportunità o meno di una formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU del 1984 e quindi sulla scelta o meno della tortura come reato proprio – del solo pubblico ufficiale – e a dolo specifico. Il testo licenziato dal Senato, in realtà, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU bensì in modo strutturalmente conforme a quello previsto nello Statuto nella Corte penale internazionale.

Si prevede, infatti, che la tortura sia un reato comune (e non un reato proprio del pubblico ufficiale), caratterizzato dal dolo generico. Entrambi gli elementi contribuiscono a rendere più ampia l'applicazione della fattispecie potendo la tortura essere commessa da chiunque ed a prescindere dallo scopo che il soggetto ha eventualmente perseguito con la sua condotta. La

commissione del reato da parte del pubblico ufficiale costituisce, invece che elemento costitutivo, un'aggravante del delitto di tortura.

L'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*.

L'articolo 613-*bis* c.p. punisce con la reclusione da 3 a 10 anni chiunque, con violenze e minacce gravi ovvero mediante trattamenti inumani e degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, autorità, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa.

Il reato comune appare quindi caratterizzato dal dolo generico e, in quanto reato di evento, dalla gravità della tortura (le sofferenze « acute » inflitte alla vittima).

Dal dibattito al Senato emerge come si sia ritenuto di qualificare le sofferenze cagionate dalla tortura come « acute », traendo questo termine dalla medicina, da quella generale ma anche dalla medicina legale, che ha elaborato il concetto di un'acuta sofferenza come un concetto ristretto e determinabile.

Diversamente dall'articolo 3 CEDU, che non descrive le modalità della condotta dell'autore del reato, l'articolo 613-*bis* prevede esplicitamente che la tortura si realizza mediante violenze o minacce gravi (ovvero con trattamenti inumani e degradanti).

Sotto il profilo tecnico-giuridico, una questione che si potrebbe porre – soprattutto in relazione alle conseguenze sull'entità della sanzione – è quella dell'applicazione della disciplina del concorso materiale di reati o del concorso formale di norme. Occorrerebbe quindi valutare se il delitto di tortura possa concorrere con altri reati ad essa connessi, già previsti dal codice. Andrebbe valutato, in particolare, se tali condotte possano ritenersi assorbite costituendo la necessaria materialità del delitto previsto dal nuovo articolo 613-*bis*, offendendo tutte lo stesso bene giuridico

tutelato da quest'ultimo reato, ossia l'integrità psico-fisica e la personalità della vittima.

In tale contesto, si potrebbe anche ipotizzare la previsione di una apposita clausola di salvaguardia.

Ulteriore questione da valutare e approfondire con estrema attenzione riguarda la mancanza di qualsiasi riferimento all'ultima parte della definizione di tortura contenuta nella CAT, secondo la quale, sostanzialmente, il reato non sussiste in relazione agli atti che derivano dall'applicazione di sanzioni legittime, quindi previste dalla legge.

L'articolo 613-*bis* contempla specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura.

La prima, già accennata – derivante dall'opzione del delitto come reato comune – è l'aggravante soggettiva speciale costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato; la pena prevista è la reclusione da 5 a 12 anni.

A tale proposito si osserva che l'analoga aggravante comune (articolo 61, n. 9, c.p.) comporterebbe il possibile aumento della pena fino a un terzo (teoricamente, quindi, avrebbe potuto portare ad una condanna anche più elevata).

La seconda, aggravante oggettiva ad effetto comune, consiste nell'aver causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà).

Le altre circostanze aggravanti riguardano la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione) e della morte invece conseguita come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo).

Osserva come la pena per l'aggravante della morte come conseguenza non voluta della tortura risulti ben più severa (30 anni) – per il maggior disvalore sociale – rispetto a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale cui la fattispecie potrebbe ricondursi (anche qui il soggetto commette un reato diverso da quello previsto al momento di agire): l'articolo 584

c.p. stabilisce infatti che « chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni ».

L'articolo 1 della p.d.l. 2168 aggiunge, poi, al codice penale l'articolo 613-*ter* con cui si punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Poiché l'istigazione sarà punibile indipendentemente dal fatto che essa non sia accolta oppure che sia accolta ma ad essa non segua alcun reato, si è quindi introdotta una deroga al principio generale di cui all'articolo 115 del codice penale (il quale, comunque, ammette deroghe, purché espressamente previste dalla legge).

L'articolo 2 è norma procedurale che novella l'articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-*bis* che introduce il principio dell'inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura.

L'articolo 3 coordina con l'introduzione del reato di tortura l'articolo 19 del TU immigrazione (D.Lgs 286/1998) vietando, quindi, le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona possa essere sottoposta a tortura. La norma precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni « sistematiche e gravi » dei diritti umani.

L'articolo 4 della proposta di legge prevede, al comma 1, l'impossibilità di godere delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura.

L'immunità diplomatica di cui si tratta riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia, e secondariamente il personale di-

plomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l'Italia da parte di uno Stato estero. Il comma 1 esclude il riconoscimento dell'immunità diplomatica qualora tali soggetti siano stati condannati, o siano sottoposti a procedimento penale, in relazione a reati di tortura – e ciò tanto da tribunali nazionali quanto da Corti internazionali.

In relazione a tale previsione, che costituirebbe norma di rango ordinario, andrebbe valutato se la sua portata determinerebbe un divieto rispetto ad immunità penali costituzionalmente tutelate. Infatti, non solo le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ma anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) nonché gli articoli 10, 11, 87 e soprattutto 117, primo comma, della Costituzione, che conferisce ai trattati natura di norma interposta, disciplinano le immunità delle quali godono gli agenti diplomatici come immunità coperte dal diritto costituzionale.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.

Gli articoli 5 e 6 sono relativi, rispettivamente, alla norma di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore del provvedimento.

Con riferimento alle abbinare proposte di legge C. 276 (Bressa ed altri) e C. 1499 (Marazziti ed altri), l'articolo 1 di entrambe le proposte, di pressoché identica formulazione, prevede l'introduzione degli artt. 613-*bis* e 613-*ter* nel codice penale.

Con il primo (articolo 613-*bis* c.p.) viene introdotto nell'ordinamento il reato di tortura come reato comune a dolo specifico, punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La formulazione della norma fa riferimento, in particolare, alla sottoposizione di una persona a tortura con violenza fisica o morale allo scopo di ottenere

informazioni ovvero per motivi di discriminazione, così come previsto dall'articolo 1 della Convenzione ONU del 1984 (motivazioni non presenti nel testo approvato dal Senato). Proprio quest'ultimo profilo segna l'unica limitata differenza tra l'articolo 1 della pdl 276 e quello della pdl 1499: mentre la prima precisa che i motivi di discriminazione sono di natura razziale, politica, religiosa o sessuale, la p.d.l. 1499, più ampiamente, fa riferimento a « qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione ».

Rispetto al testo approvato dal Senato manca qualunque riferimento alla condizione di privazione della libertà personale della vittima, alla gravità delle violenze fisiche e morali (come ai trattamenti inumani e degradanti) nonché all'evento prodotto dal reato (le acute sofferenze inflitte).

Come nel testo-Senato, anche in tal caso l'articolo 613-*bis* prevede specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura.

L'articolo 613-*ter* c.p. chiarisce, invece, l'ambito di applicazione della nuova fattispecie stabilendo che il cittadino italiano o lo straniero autore della tortura è punito secondo la legge italiana.

L'identico articolo 2 delle proposte di legge prevede l'istituzione di un Fondo per le vittime della tortura presso la Presidenza del Consiglio – la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di bilancio – volto al risarcimento dei danni subiti ed all'erogazione di contributi per la riabilitazione psico-fisica delle vittime. Tale Fondo – la cui gestione è affidata ad una commissione ad hoc (Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura) – in caso di morte della persona torturata, è accessibile agli eredi.

La proposta di legge C. 189 Picchio riproduce il testo approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella XV legislatura, ispirato all'articolo 1 della Convenzione ONU del 1984, ed è volto ad introdurre gli articoli 613-*bis* e 613-*ter* nel codice penale.

Quanto alla configurazione del reato di tortura, si prevede, segnatamente, che è punito con la pena della reclusione da

quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. La pena è aumentata se tali condotte sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, ovvero se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima. Nel caso che ne derivi la morte, la pena è raddoppiata.

Dalla definizione di tortura della CAT quella stabilita dalla proposta di legge C. 189 si differenzia tuttavia parzialmente, in primo luogo sotto il profilo del soggetto attivo del reato. Mentre la prima configura un reato proprio, cioè un reato che può essere commesso esclusivamente da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisce a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito, la seconda, invece, configura un reato comune in quanto il reato può essere commesso da chiunque. Sotto il profilo dell'elemento psicologico viene configurato il dolo specifico.

La proposta di legge C. 588 (Migliore e altri) introduce, all'articolo 1, il delitto di tortura, configurandolo come reato proprio a dolo specifico, e lo inserisce tra i delitti contro la libertà personale, prevedendo un nuovo articolo 608-bis, in base al quale: « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è pu-

nito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. La pena è raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente ».

L'articolo 2 interviene in materia di immunità diplomatica ed estradizione.

L'articolo 3 prevede la costituzione di un fondo per le vittime dei reati di tortura.

Anche la proposta di legge C. 979 (Gozi ed altri) prevede l'introduzione nell'ordinamento del reato di tortura qualificandolo come reato proprio sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni. La formulazione dell'illecito appare, infatti, complessivamente modellata sulla fattispecie prevista dalla Convenzione ONU del 1984.

L'articolo 1 della p.d.l. introduce, infatti, la tortura nel codice penale tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale aggiungendo l'articolo 593-bis, i cui elementi caratterizzanti sono: la commissione del reato solo da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (reato proprio); lo scopo di ottenere informazioni o fare pressioni sulla vittima o di punirla per un atto da essa commesso (o di cui è sospettata) o commesso da un terzo (dolo specifico); il dolore e le sofferenze fisiche e mentali (che la Convenzione precisa come « forti ») inflitte alla vittima con qualsiasi atto.

La stessa pena prevista per la tortura è stabilita dall'articolo 593-bis in capo al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio: che istiga altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a commettere il reato di tortura (anche in tal caso, si fa eccezione alle previsioni dell'articolo 115 c.p., v. ante); che si sottrae volontariamente ad impedire la tortura; che acconsente tacitamente alla tortura.

Una specifica disposizione prevede una esimente nel caso in cui il fatto costituisca oggetto di obbligo legale (in tal caso, l'autore non è punibile).

Anche in tal caso, l'illecito conosce specifiche circostanze aggravanti: un au-

mento di pena fino a un terzo, in caso di lesioni personali (non si distingue tra comuni, gravi o gravissime); un raddoppio di pena, in caso di morte della vittima.

Infine, come già gli articoli 2 della p.d.l. 276 e della p.d.l. 1499, l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Fondo per il risarcimento delle vittime dei reati di tortura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che la materia, a causa della sua particolare delicatezza e complessità, ri-

chieda un attento approfondimento e lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Fa presente che alcune richieste di audizioni sono già pervenute e che eventuali ulteriori richieste potranno essere presentate entro il termine che sarà fissato nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Responsabile per la programmazione della ONG Medici con l'Africa – CUAMM, dottor Giovanni Putoto 61

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente del Parlamento della Provincia irachena di Ninive, Ahmed Bashar .. 61

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 maggio 2014.

Audizione del Responsabile per la programmazione della ONG Medici con l'Africa – CUAMM, dottor Giovanni Putoto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 12.05.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 maggio 2014.

Audizione del Presidente del Parlamento della Provincia irachena di Ninive, Ahmed Bashar.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo (*Rinvio dell'esame*) 62

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 63

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo.
(*Rinvio dell'esame*).

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Segnala, quindi, che la relatrice, onorevole Vilecco Calidari, ha comunicato di non potere presenziare alla seduta odierna per ragioni connesse alla contestualità dei

lavori di altro organo parlamentare di cui è componente, avanzando contestualmente la richiesta affinché l'inizio dell'esame delle proposte di legge in titolo sia rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Segnala, quindi, che, *l'iter* del provvedimento in esame dovrà necessariamente concludersi nella seduta odierna.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, approvato dal Senato, di ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

Evidenzia, dunque, che l'Accordo trae origine dal regolamento CE 550/2004 e riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, fissando le condizioni per avviare all'interno dell'UE una cooperazione rafforzata tra il nostro Paese, Malta, Grecia e Cipro per la creazione di un blocco funzionale di spazio aereo (*Functional Airspace Block – FAB*), al cui interno l'Italia ha assunto un ruolo di *leadership*.

Segnala, quindi, che con tale strumento gli Stati membri dell'Unione europea hanno inteso ridurre la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei, data dal fatto che ogni volta che un velivolo entra in uno spazio aereo nazionale questo ricade nell'operatività di un diverso fornitore di servizi di navigazione.

Tale frammentazione ha indubbiamente impatto sulla sicurezza, limita le capacità e accresce i costi. Dando, invece, vita a blocchi funzionali di spazio aereo gli Stati membri dell'Unione contigui territorialmente mirano ad accrescere la cooperazione per giungere ad una più razionale organizzazione dello spazio aereo e della fornitura dei servizi inerenti.

Fa, quindi, presente che l'Accordo in esame consta di 38 articoli e di un allegato contenente l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione *Blue Med*, ossia, per l'Italia, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), soffermandosi, nell'illustrarlo, sulle sole disposizioni di interesse della Commissione.

In primo luogo, segnala l'articolo 4 che contiene una clausola di salvaguardia nei confronti della completa ed esclusiva sovranità di ciascuno Stato membro sul proprio spazio aereo, nonché requisiti nazionali inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e le necessità di difesa nazionale.

Viene, poi, in evidenza l'articolo 8, che riguarda il coordinamento e la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguardando gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti.

Osserva, quindi, che i servizi per la navigazione aerea, di cui gli Stati membri facilitano la fornitura all'interno del blocco funzionale *Blue Med*, in base all'articolo 9 sono i seguenti: servizi di traffico aereo; servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza; servizi meteorologici e servizi di informazioni aeronautiche.

Segnala, inoltre, che secondo quanto previsto dall'articolo 11, nella fornitura di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, gli Stati membri devono adoperarsi per utilizzare sistemi tecnologici comuni ed interoperabili, agendo sulla base di accordi che tengano in considerazione i requisiti nazionali di sicurezza. Peraltro, ogni cambiamento tecnologico che influenzi la prestazione di servizi di navigazione aerea per l'aviazione militare

dovrà essere coordinato con le appropriate autorità militari dello Stato interessato.

Evidenzia anche che l'articolo 19 istituisce il Consiglio di governo *Blue Med* come organo decisionale comune. Nel Consiglio avrà diritto di voto un rappresentante autorizzato dello Stato, al quale potrà eventualmente aggiungersi – ma senza ulteriore diritto di voto – un rappresentante militare. Ciascuno Stato membro potrà poi designare nel Consiglio, ma senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuno dei tre comitati di controllo istituiti in base all'articolo 22, ossia il Comitato delle autorità nazionali di supervisione, il Comitato di coordinamento civile/militare e il Comitato dei fornitori di servizi alla navigazione aerea.

Infine, ai sensi dell'articolo 32, l'applicazione dell'Accordo potrà comunque essere sospesa in ogni momento da ciascuno Stato membro per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa del proprio Stato e in caso di conflitti e tensioni internazionali. La decisione deve essere immediatamente notificata per iscritto al Consiglio di governo, agli altri Stati membri dell'Accordo, all'ICAO, alla Commissione europea e al Depositario.

Conclude segnalando l'urgenza di provvedere all'espressione del prescritto parere anche in considerazione della necessità di interrompere la procedura d'infrazione avviata nel settembre scorso dalla Commissione nei confronti del nostro Paese, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE proprio per la mancata ratifica dell'Accordo, considerato che il regolamento già richiamato prescriveva l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie per l'attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo entro il 4 dicembre 2012.

Ciò premesso, non rilevando nel provvedimento profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione

difesa, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI ringrazia il relatore per aver svolto un lavoro accurato ed esauriente. Rileva positivamente che l'articolo 8, nel disciplinare le regole per la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguarda le esigenze della Difesa e, pertanto, ritiene che sussistano tutti i presupposti per la ratifica dell'Accordo.

Massimo ARTINI (M5S), nel preannunciare il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, domanda se sia noto il numero degli Stati membri dell'Unione che ancora non completato il procedimento per la ratifica dell'Accordo.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), *relatore*, ritiene che il dato da prendere in considerazione sia non tanto il numero degli Stati membri che ancora non hanno ratificato l'Accordo, quanto la circostanza che nei confronti dell'Italia sia stata aperta una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento cui occorre porre rimedio.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, concordando con le considerazioni del relatore, ritiene che il problema sollevato dal collega Artini sia indubbiamente secondario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

ALLEGATO

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 (C. 2280 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2280 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012, già approvato dal Senato;

richiamato il regolamento CE 550/2004 e successive modifiche, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo e, in particolare, l'articolo 9-*bis* che ha previsto l'adozione da parte di tutti gli Stati membri, entro il 4 dicembre 2012, delle misure necessarie per garantire nell'area di propria pertinenza l'attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo;

rilevato che la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei limita le capacità e accresce i costi dei servizi che, invece, con la creazione di tali blocchi gli

Stati membri dell'Unione hanno inteso ridurre;

segnalato che l'articolo 4 contiene una clausola di salvaguardia nei confronti della completa ed esclusiva sovranità di ciascuno Stato membro sul proprio spazio aereo, nonché sui requisiti nazionali inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e le necessità di difesa nazionale;

valutato positivamente l'articolo 8, che nel disciplinare il coordinamento e la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguarda gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti;

considerato, infine, che, ai sensi dell'articolo 32, l'applicazione dell'Accordo può essere sospesa in ogni momento da ciascuno Stato membro per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa del proprio Stato e in caso di conflitti e tensioni internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Emendamenti C. 2309-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008. C. 2085 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'esclusione delle spese per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico e sismico, effettuate dagli enti pubblici territoriali, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno. C. 1233 Segoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

Emendamenti C. 2309-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge in oggetto, contenente cinque proposte emendative sulle quali, atteso che le stesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 3 del citato disegno di legge e la relazione

tecnica fanno riferimento ad una serie di norme i cui effetti finanziari dovranno essere sostenuti dall'ENAC e dall'ENAV S.p.A. nell'ambito dei mezzi già disponibili a legislazione vigente. Rileva, inoltre, che l'articolo 35 dell'Accordo stabilisce che i « costi comuni » dell'istituzione del blocco funzionale saranno sostenuti « collettivamente ». Poiché l'Accordo investe rilevanti profili di carattere operativo e organizzativo – come nel caso delle numerose norme che regolano la cooperazione fra Stati e la partecipazione a organismi tecnico-amministrativi – segnala che andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'effettiva possibilità, per gli enti e le amministrazioni responsabili, di sostenere i relativi i costi utilizzando le risorse già disponibili. A tal fine, ritiene utile acquisire una precisazione circa la portata applicativa della nozione di « costi comuni » da sostenere « collettivamente ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in merito agli articoli riguardanti i profili operativi e organizzativi connessi alla partecipazione di rappresentanti italiani in seno agli organi di governo e a quelli tecnico-amministrativi istituiti dagli articoli 19, 21 e 22 dell'Accordo, ribadisce quanto affermato nella relazione tecnica riguardo alla possibilità per l'ENAC e per l'ENAV S.p.A. di assicurare, ciascuno per le disposizioni di propria competenza, tale partecipazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per ciò che concerne invece l'articolo 35, ricorda che esso prevede, in via cautelativa, che gli eventuali « costi comuni » per il funzionamento del blocco funzionale dello spazio aereo (FAB) siano comunemente suddivisi tra gli Stati membri, previa espressa decisione per consenso unanime del *Governing Board*, quale organo di rappresentanza degli Stati del *Blue Med* FAB, nel quale, per l'Italia, è previsto, ai sensi dell'articolo 19, che siederà l'ENAC. Evidenzia altresì che, essendo tali oneri di natura meramente eventuale, gli stessi risultano difficilmente prevedibili e quantificabili *ex ante* e che, come indicato nella relazione tecnica, agli

stessi si provvederà con un apposito provvedimento legislativo nel caso in cui, dalle decisioni del *Governing Board* riguardanti l'implementazione dell'Accordo, insorgano attività innovative in capo ad ENAC ed ENAV S.p.A.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2280 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale gli enti e le amministrazioni interessate potranno sostenere i costi relativi all'attuazione dell'Accordo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

C. 2085 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008, e che lo stesso è corredato di relazione tecnica, la quale afferma che dal provvedimento di ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Con riferimento alle norme del Protocollo, evidenzia che esse sono volte alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali degli individui attraverso il potenziamento delle funzioni di un apposito Comitato che è un organismo preesistente il Protocollo medesimo. In particolare è stabilito che il Comitato è competente a esaminare comunicazioni di individui che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di uno Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto. Sono definiti sia l'*iter* procedurale di esame delle comunicazioni ricevute dal Comitato che i poteri assegnati al Comitato per favorire la tutela dei diritti economici, sociali e culturali degli individui. I poteri implicano, tra l'altro, che il Comitato possa condurre un'inchiesta qualora riceva indicazioni di violazioni gravi o sistematiche dei diritti economici, sociali e culturali da parte di uno Stato e che tale inchiesta può includere una visita nel territorio dello Stato.

Ritiene quindi che andrebbe acquisita dal Governo la conferma che dalle eventuali attività di inchiesta, svolte con visite nel territorio italiano, previste dall'articolo 11 del Protocollo, non possano derivare oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI conferma che dalle eventuali attività di inchiesta, svolte con visite nel territorio italiano, previste dall'articolo 11 del Protocollo, non derivano oneri per la finanza pubblica, dal momento che il funzionamento del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali è finanziato dal bilancio ordinario delle Nazioni Unite, anche con riguardo alle ulteriori funzioni che a tale

organo sono conferite in virtù del Protocollo.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2085 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale dalle eventuali attività di inchiesta, svolte con visite nel territorio italiano, previste dall'articolo 11 del Protocollo, non derivano oneri per la finanza pubblica, dal momento che il funzionamento del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali è finanziato dal bilancio ordinario delle Nazioni Unite, anche con riguardo alle ulteriori funzioni che a tale organo sono conferite in virtù del Protocollo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

C. 2083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, corredato da relazione tecnica, è finalizzato alla ratifica dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea, forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. Evidenzia altresì che l'Accordo oggetto di ratifica ripartisce tra gli Stati membri dell'Unione europea il contributo complessivamente destinato allo sviluppo degli Stati ACP (Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico) e PTOM (Paesi e Territori d'oltremare), per il periodo 2014-2020, mediante l'utilizzo dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES), le cui risorse complessive ammontano a 30.506 milioni di euro, di cui 3.822.429.255 euro a carico dell'Italia, e che il disegno di legge di ratifica prevede che, per il finanziamento degli aiuti al citato XI FES, si provveda a valere sulle risorse destinate all'esecuzione degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, segnalando preliminarmente che nel bilancio di previsione per il triennio 2014-2016, al capitolo 1647 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta iscritto l'importo annuale di 470 milioni di euro, destinato alle stesse finalità del provvedimento in esame, osserva che tale somma sembra riflettere l'iscrizione nei tendenziali di un pari importo, destinato alle finalità di cui al provvedimento in esame. In proposito ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo. Evidenzia inoltre che andrebbe chiarito se l'importo in questione si riferisca al nuovo FES XI, oggetto della ratifica in esame, o alle ultime rate del FES X, e se non sussistano ulteriori previsioni di spesa a valere sul medesimo stanziamento. Osserva poi che la quantificazione della re-

lazione tecnica di un contributo medio annuo di 425 milioni di euro, a fronte del contributo complessivo di 3.822 milioni di euro, risulterebbe coerente nel caso di un periodo di contribuzione di nove anni, mentre il periodo di riferimento del contributo al Fondo è di sette anni (dal 2014 al 2020), pur se la relazione tecnica evidenzia che solitamente i contributi sono erogati in un periodo più lungo rispetto ai sette anni di riferimento. Segnala tuttavia che, qualora l'erogazione effettiva dovesse avvenire entro un periodo inferiore ai nove anni, l'onere medio annuo risulterebbe più elevato di quello indicato dalla relazione tecnica. In proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. Evidenzia inoltre la necessità che sia chiarito se in alcune annualità si possa generare una sovrapposizione tra i contributi richiesti per il fondo in esaurimento e quelli destinati al fondo di nuova istituzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, rileva l'opportunità di indicare espressamente l'onere complessivo derivante dall'Accordo oggetto di ratifica, pari a 3,822 milioni di euro per il periodo 2014-2020, stante l'impossibilità di indicare l'onere annuale, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

C. 1069 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che in data 5 marzo 2014 la Commissione ha avviato l'esame in sede consultiva del testo unificato del provvedimento e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione, entro il 15 marzo 2014, della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Ricorda altresì che nelle sedute del 25 marzo e del 28 aprile 2014 il rappresentante del Governo ha chiesto ulteriori rinvii dell'esame, al fine di consentire la predisposizione della suddetta relazione tecnica. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, al fine di consentire alla Commissione di concluderne l'esame in sede consultiva.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia che la documentazione sinora prodotta dal competente Dicastero non appare idonea ai fini della predisposizione della relazione tecnica richiesta. Chiede pertanto un ulteriore breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, assicurando di poter disporre della relazione tecnica entro la settimana corrente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, sottolinea la necessità che la relazione tecnica venga predisposta nel più breve tempo possibile, al fine di poter concludere l'esame del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni concernenti l'esclusione delle spese per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico e sismico, effettuate dagli enti pubblici territoriali, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

C. 1233 Segoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 marzo 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che in data 5 marzo 2014 la Commissione ha avviato l'esame in sede referente del provvedimento e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente che la relazione tecnica richiesta è ancora in corso di predisposizione.

Samuele SEGONI (M5S) rileva la necessità che la relazione tecnica sia prodotta nel più breve tempo possibile, attesa l'importanza e l'urgenza del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato sta provvedendo ad acquisire i necessari elementi di valutazione dalle amministrazioni interessate. Ritiene pertanto che all'esatta stima degli oneri derivanti dal provvedimento in esame potrà procedersi nell'arco delle prossime settimane.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309-A Governo, approvato dal Senato 72

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale. C. 2082 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 72

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 73

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 maggio 2014.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

C. 2309-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale.

C. 2082 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di

esame il relatore, Pelillo, ha illustrato il provvedimento, preannunciando su di esso la sua valutazione favorevole.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE.

C. 2083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario SBERNA (PI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2083, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE.

Segnala innanzitutto come il provvedimento sia finalizzato a dare continuità al partenariato tra l'Unione europea e i Paesi ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), a seguito della scadenza del

precedente Protocollo in materia. Fa presente, in particolare, come l'Accordo interno di cui si propone la ratifica intenda istituire l'XI versione del Fondo europeo di sviluppo (FES), il quale rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché con i Paesi e territori d'oltremare (PTOM), cioè i ventuno Paesi e territori d'oltremare che dipendono costituzionalmente da quattro Stati membri dell'Unione europea (UE): la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito.

In merito ricorda che il Trattato di Roma del 1957 aveva previsto la creazione del FES per la concessione di aiuti tecnici e finanziari, inizialmente ai Paesi africani all'epoca ancora colonizzati e con i quali alcuni Stati hanno avuto dei legami storici. Successivamente il FES è stato utilizzato, fin dal 1964, per finanziare la cooperazione europea con i Paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico, a partire dalla Convenzione di Yaoundé del 1963, seguita poi dalle cinque Convenzioni di Lomé (1975-1995). Sebbene, su richiesta del Parlamento europeo, un titolo nel bilancio comunitario sia riservato fin dal 1993 al Fondo, il FES non rientra ancora nel bilancio generale della Comunità, ma è invece finanziato dagli Stati membri, dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto da un comitato specifico.

Passando a illustrare specificamente il contenuto dell'Accordo interno, segnala come l'articolo 1, paragrafo 1, istituisca l'XI versione del FES, il quale avrà durata settennale, così da farne coincidere l'anno di scadenza con quello dell'Accordo di Cotonou, nonché con la cessazione del quadro finanziario pluriennale della UE per il 2014-2020.

Rileva come, facendo seguito alla Decisione del Consiglio europeo del febbraio 2013, il paragrafo 2 stabilisca in 30,5 miliardi di euro l'ammontare complessivo destinato nel periodo 2014-2020 al finanziamento al FES, con un lieve incremento dello 0,2 per cento rispetto alle risorse del X FES, di cui 29.089 milioni destinati alla cooperazione con i Paesi ACP e 364,5 milioni destinati ai Paesi PTOM e 1.052,5

milioni di euro alla Commissione europea, per le spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione dell'XI FES.

In tale contesto il medesimo paragrafo 2 stabilisce la ripartizione dei contributi a carico di ciascuno Stato, nonché le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI). A questo proposito, la relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce che l'Italia manterrà la propria posizione di quarto contributore al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un esborso obbligatorio di circa 3.822,429 milioni di euro in sette anni, pari al 12,53 per cento del totale, sia pure con un calo della percentuale di contribuzione italiana rispetto al 12,86 per cento previsto dalla X, precedente versione del FES.

Al riguardo, sottolinea come le contribuzioni previste dall'Accordo siano obbligatorie, poiché derivano da accordi internazionali: pertanto, in caso di inadempienza lo Stato membro è tenuto al pagamento di interessi di mora, secondo quanto previsto dal regolamento finanziario contemplato dall'Accordo.

Ricorda inoltre che ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nella dotazione complessiva dell'XI FES potranno confluire, a determinate condizioni, anche risorse residue dei FES precedenti, mentre il paragrafo 7 dell'articolo 1 prevede che, in caso di adesione di uno Stato all'Unione europea, le quote di ripartizione dei contributi degli Stati membri all'XI FES sono riviste con Decisione del Consiglio, adottata all'unanimità su proposta della Commissione europea, e il paragrafo 8 stabilisce che il Consiglio potrà adeguare con Decisione unanime l'ammontare totale delle risorse finanziarie.

Il paragrafo 9 contempla la possibilità di versare contributi volontari alla Commissione europea o alla BEI da parte di ciascuno Stato membro della UE, che potrà altresì cofinanziare progetti o programmi da esse gestiti.

Il paragrafo 10 stabilisce che, su proposta della Commissione europea, tanto la UE quanto gli Stati membri verificheranno

i risultati, con valutazione del grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, oltre che degli effetti dell'aiuto fornito.

Passando all'esame dell'articolo 2, rileva come esso concerna la ripartizione delle risorse per gli Stati ACP tra i diversi strumenti di cooperazione.

In particolare, secondo la lettera a) 24.365 milioni di euro sono destinati a programmi nazionali e regionali, questi ultimi miranti a potenziare la cooperazione e l'integrazione regionale tra gli Stati interessati.

La lettera b) prevede, qualora gli Stati interessati siano numerosi, che ad essi verranno destinati 3.590 milioni.

Ai sensi della lettera c) una parte di tali risorse potrebbe poi riguardare interventi a carattere umanitario e di emergenza, qualora non finanziabili a valere sull'ordinario bilancio della UE.

La lettera d) assegna 1.134 milioni alla BEI per finanziare il Fondo investimenti.

L'articolo 3 destina 364,5 milioni in favore dei Paesi PTOM, di cui 359,5 milioni per programmi territoriali e regionali e 5 milioni assegnati alla BEI.

L'articolo 4 prevede che alle risorse sopra indicate si aggiungano prestiti concessi dalla BEI nella misura indicativa di 2.600 milioni di euro, e che gli Stati membri si impegnino a rendersi garanti verso la BEI stessa per tutti gli impegni finanziari risultanti da tali prestiti.

L'articolo 5 disciplina le operazioni gestite dalla BEI; prevedendo, al paragrafo 3, che i proventi e redditi derivanti dalla gestione del Fondo investimenti a titolo del IX, X e XI FES siano utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo.

L'articolo 6 assegna 1.052,5 milioni di euro alla Commissione europea, per le spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione dell'XI FES.

Ai sensi dell'articolo 7 la Commissione europea stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 20 ottobre di ciascun anno, lo stato degli impegni, dei pagamenti e delle richieste annuali di contributi da presentare nell'esercizio in corso e con proie-

zione ai due esercizi seguenti, sulla base dello stato di esecuzione dei vari progetti e programmi.

In tale contesto evidenzia come il paragrafo 5 dell'articolo 7 specifichi che nel medesimo termine del 20 ottobre la Commissione trasmette al Consiglio uno schema di preventivo degli impegni, esborsi e contributi riguardanti i tre esercizi finanziari successivi.

Ricorda che gli articoli 8 e 9 disciplinano rispettivamente il Comitato dell'XI FES – istituito presso la Commissione europea – e il Comitato del Fondo investimenti presso la BEI, delineandone le procedure di voto ponderato e la composizione, mentre l'articolo 10 prevede che il regolamento di esecuzione dell'XI FES sia adottato all'unanimità, da parte del Consiglio, su proposta della Commissione europea e sentita la BEI. Inoltre la disposizione prevede che il regolamento finanziario sia adottato a maggioranza qualificata del Consiglio, con il parere anche della Corte dei conti europea.

L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che la Commissione europea assicuri l'esecuzione finanziaria delle dotazioni finanziarie che essa stessa gestisce, nonché, al paragrafo 4, che per ciascun esercizio finanziario, la stessa Commissione approvi i conti del FES, inviandoli altresì al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti.

La disposizione stabilisce inoltre, al paragrafo 2, che anche la BEI invia annualmente una relazione alla Commissione e al Consiglio sulle operazioni finanziate con risorse da essa gestite.

Ai sensi del paragrafo 7, su raccomandazione a maggioranza qualificata del Consiglio, il Parlamento europeo procede al discarico della gestione finanziaria del FES nei confronti della Commissione, mentre secondo il paragrafo 8 al discarico nei confronti delle operazioni gestite dalla BEI provvede la medesima Banca, ai sensi del suo Statuto.

L'articolo 12 disciplina l'eventuale revisione di alcune parti dell'Accordo interno,

la quale può avvenire da parte del Consiglio – all'unanimità – su proposta della Commissione ed eventualmente della BEI.

Segnala inoltre come, in base all'articolo 13, l'Accordo si applichi in conformità alla Decisione 2010/427/UE, con la quale sono stati stabiliti organizzazione e funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e come l'articolo 14 disciplini la ratifica, l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo. In tale contesto si specifica che il Segretario generale del Consiglio UE è il depositario dell'Accordo, il quale cesserà nel 2020, corrispondentemente al quadro finanziario pluriennale della UE, e resterà tuttavia in vigore per il tempo necessario alla completa esecuzione di tutte le operazioni finanziate.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva come l'articolo 1 rechi l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, rinviando a tal fine alle risorse individuate in bilancio, ai sensi della legge n. 81 del 1986, per la cooperazione UE-ACP, allocate nel capitolo 1647 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale risulta finanziato, per ciascuna annualità del triennio 2014-2016, con 470 milioni di euro.

In relazione ai profili di copertura, segnala come la Relazione tecnica allegata al disegno di legge indichi che non è possibile conoscere fin d'ora a quanto ammonterà lo stanziamento annuale necessario per far fronte alla partecipazione italiana al FES, e che tale importo non può pertanto essere indicato nel disegno di legge. In tale contesto, specifica come la Relazione tecnica precisi che l'ammontare della richiesta di stanziamento si baserà sulle stime della Commissione europea e sarà assegnato in sede di disegno di legge di bilancio, ipotizzando comunque uno stanziamento medio di 425 milioni annui per circa 9 anni, con importi annuali di ammontare diseguale.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire maggiormente il contenuto del provvedimento, chiedendo pertanto di rinviare a un'altra seduta l'espressione del parere su di esso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Villarosa, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02517 Gallo Luigi: Sul finanziamento delle istituzioni concertistico-orchestrali	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-01986 Gribaudo: Sull'impatto di alcune scelte dell'ente provinciale di Cuneo sull'offerta formativa degli istituti scolastici locali	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-02461 Bossa: Sul concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici in Campania .	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-02483 Binetti: Sulle iniziative di contrasto al « cyberbullismo »	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	80

RISOLUZIONI:

7-00341 Simone Valente: Sull'insegnamento dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado (<i>Discussione e rinvio</i>).	
7-00345 Molea: Sull'insegnamento dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado (<i>Discussione e rinvio</i>)	79
7-00276 Vacca: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.	
7-00327 Ghizzoni: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.	
7-00330 Santerini: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.	
7-00336 Fratoianni: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	80
Sull'ordine dei lavori	80
AVVERTENZA	81

INTERROGAZIONI

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu.

La seduta comincia alle 13.10.

5-02517 Gallo Luigi: Sul finanziamento delle istituzioni concertistico-orchestrali.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della ri-

sposta resa dal rappresentante del Governo. Nell'attesa di vedere realizzate le iniziative concrete che sono state annunciate dal Governo, ritiene che, forse, andrebbero modificati i criteri di attribuzione dei fondi. Rileva infatti che, in base agli stessi criteri, molte orchestre alternative si vedono escluse da eventuali finanziamenti a vantaggio di qualche orchestra lirico-sinfonica. Ricorda quindi come sia importante, per l'accrescimento della qualità musicale, mettere in competizione le orchestre appartenenti alle fondazioni lirico-sinfoniche con altri soggetti del panorama musicale. Sottolinea, inoltre, che la mancanza di qualità nel settore della musica, riscontrabile in talune regioni italiane, dà vita ad un fenomeno di « migrazione » del pubblico da una regione all'altra, alla ricerca di una migliore qualità delle *performance*. Ricorda infine di aver presentato un altro atto di sindacato ispettivo concernente il finanziamento, con un milione di euro proveniente dal fondo unico per lo spettacolo, disposto dalla recente legge di stabilità in favore di un'orchestra presso il Teatro San Carlo di Napoli, che in realtà non è stata costituita.

5-01986 Gribaudo: Sull'impatto di alcune scelte dell'ente provinciale di Cuneo sull'offerta formativa degli istituti scolastici locali.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, che ha dato seguito alla battaglia svolta dal Partito democratico per far riconoscere le differenti competenze spettanti alle istituzioni scolastiche locali rispetto a quelle della provincia di Cuneo. Auspica quindi – preso atto del sondaggio svolto tra gli studenti, i quali desiderano seguire le lezioni anche nella giornata del sabato – che siano stanziati le necessarie risorse per assicurare il servizio di trasporto su

gomma anche in quella giornata, permettendo agli stessi di raggiungere le strutture scolastiche.

5-02461 Bossa: Sul concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici in Campania.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luisa BOSSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Toccafondi. Rileva, infatti, che nella sua risposta il Governo non fa altro che rappresentare quanto è avvenuto, evitando di prospettare una qualche soluzione che permetta, ad esempio, di approvare una parte della graduatoria dei dirigenti scolastici non soggetta a contenzioso: ciò permetterebbe un miglior funzionamento delle istituzioni scolastiche nella regione Campania.

5-02483 Binetti: Sulle iniziative di contrasto al « cyberbullismo ».

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola BINETTI (PI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Toccafondi. Rileva, infatti, che le varie iniziative del MIUR, illustrate nella risposta all'interrogazione in titolo, oltre a non essere chiaramente sufficienti, considerato che il fenomeno del *cyberbullismo* è in costante ascesa, facciano in gran parte riferimento all'uso di siti web. Reputa inverosimile che il contrasto a tale fenomeno, che si sviluppa sulla rete, sia da attuare con iniziative di varia natura, a cominciare da azioni educative promosse dal Ministero, tese alla sconfitta di questa forma di violenza.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00341 Simone Valente: Sull'insegnamento dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado.

(Discussione e rinvio).

7-00345 Molea: Sull'insegnamento dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado.

(Discussione e rinvio).

La Commissione avvia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Vertendo le risoluzioni in discussione su analoga materia, ne propone l'abbinamento.

La Commissione delibera l'abbinamento delle risoluzioni 7-00341 Simone Valente e 7-00345 Molea.

Maria MARZANA (M5S), illustra il contenuto della risoluzione 7-00341 Simone Valente. Rileva, in particolare, come si intenda affrontare la problematica dell'insegnamento dello sport nelle scuole partendo dalla normativa vigente, la quale

necessita di essere attuata con maggiori risorse e con un'organizzazione migliore in tale ambito. Ritiene, in particolare, che si debbano utilizzare gli impianti sportivi – presenti nelle istituzioni scolastiche – a tempo pieno, mutuando il cosiddetto modello francese, che permette un interscambio tra studenti di diversi istituti. Propone poi un maggior coordinamento degli uffici scolastici territoriali di educazione fisica e sportiva con le istituzioni scolastiche, facendo sì che le iniziative che si svolgono nei vari territori siano rinvenibili nei siti istituzionali di tali uffici.

Bruno MOLEA (SCpI) illustra il contenuto della sua risoluzione 7-00345. Ricorda come la stessa sia l'esito di un lungo lavoro svolto, che ha avuto inizio in Commissione cultura con l'esame delle due proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 601 Centemero, concernenti l'istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. Precisa poi che le due proposte di legge testé richiamate hanno un contenuto analogo e che, in sede di comitato ristretto sulle stesse, l'esame si era soffermato particolarmente sul progetto di legge C. 576 Ghizzoni, che presenta una maggiore articolazione delle disposizioni. Ricorda quindi che nel corso dell'esame di tali provvedimenti erano state svolte diverse audizioni informali nel corso delle quali sono emerse posizioni non convergenti da parte dei soggetti auditi. Avendo quindi preso atto della difficoltà nella definizione di un testo normativo condiviso, anche alla luce delle diverse posizioni dei gruppi presenti in Commissione, ha ritenuto opportuno trasferire le risultanze di tale lavoro istruttorio nella predisposizione di una risoluzione di indirizzo al Governo, che pone precisi vincoli allo stesso in materia di insegnamento e pratica dell'educazione fisica nelle scuole.

Laura COCCIA (PD) sottoscrive la risoluzione Molea 7-00345, sottoscritta anche dagli onorevoli Ghizzoni, Capua e Vezzali, ritenendola la più completa e la più vicina al citato modello francese. Reputa quindi essenziale che il Governo si

attivi per promuovere maggiormente l'attività motoria, sia nella scuola primaria, sia, ancor prima, nella scuola dell'infanzia.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) nell'ottica di ricercare strumenti idonei per realizzare gli obiettivi indicati nelle risoluzioni in titolo, suggerisce di andare a riconsiderare le soluzioni legislative adottate nei primi anni 2000, che avevano come scopo quello di incentivare l'attività sportiva dei ragazzi tramite agevolazioni alle famiglie, le quali, in realtà, non sono state adeguatamente informate di tale opportunità.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, concordando con lo spirito dell'intervento dell'onorevole Palmieri, ricorda che già la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) aveva previsto la detrazione di parte delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture dilettantistiche destinate alla pratica sportiva.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se vuole esprimere il proprio avviso sulle due risoluzioni presentate.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI chiede un rinvio di alcuni giorni dell'esame delle risoluzioni in titolo al fine, di poter approfondire il contenuto delle stesse.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, accedendo alla richiesta del sottosegretario Toccafondi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito delle risoluzioni in oggetto ad altra seduta.

7-00276 Vacca: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.

7-00327 Ghizzoni: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.

7-00330 Santerini: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.

7-00336 Fratoianni: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 16 aprile 2014.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI chiede che anche l'esame delle risoluzioni in titolo, concernenti i lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari, sia rinviato ad altra data per permettere al Governo ulteriori approfondimenti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, auspicando un accordo tra i gruppi, con l'apporto del Governo, al fine della predisposizione di un testo unico di risoluzione, da votare possibilmente in maniera condivisa, accedendo alla richiesta del sottosegretario Toccafondi e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver confermato di essere d'accordo con il rinvio dell'esame delle risoluzioni in titolo, comunica che, nella serata di ieri, durante la trasmissione televisiva *Report*, è stata rappresentata una situazione molto negativa nella gestione dei finanziamenti al CONI e alle federazioni sportive, che necessita di urgenti approfondimenti e riscontri. Chiede quindi che siano auditi rappresentanti del CONI, di alcune federazioni sportive e di altri soggetti del mondo dello sport chiamati in causa da tale programma televisivo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dopo aver ricordato che gli eventi testé richiamati dal collega Vacca erano in parte già noti, chiede allo stesso se intenda promuovere un'indagine conoscitiva sugli aspetti da lui richiamati o delle audizioni informali, rimandando comunque le decisioni in merito all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene forse opportuno procedere intanto a delle audizioni informali, per avere i necessari chiarimenti sulle gravi questioni rappresentate nel programma televisivo richiamato, per decidere in seguito quali eventuali iniziative intraprendere.

Luisa BOSSA (PD), intervenendo anch'ella sull'ordine dei lavori, sollecita l'acquisizione agli atti della Commissione

delle comunicazioni svolte dal Ministro Franceschini presso l'altro ramo del Parlamento, concernenti il turismo, nel momento in cui le stesse saranno rese disponibili.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali.

C. 1249 Petrenga.

ALLEGATO 1

5-02517 Gallo Luigi: Sul finanziamento delle istituzioni concertistico-orchestrale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Gallo chiede in particolare quali iniziative questo Ministero intenda assumere per assicurare una più equa distribuzione regionale dei fondi destinati alle istituzioni concertistico-orchestrale.

Vorrei premettere che l'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, istituì sei Istituzioni concertistico-orchestrale, lasciando al Ministro, sentita la competente Commissione Consultiva per la Musica, la possibilità di conferire tale qualifica a nuovi complessi stabili o semi-stabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività, con il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province.

Nel corso di questi decenni il numero delle Istituzioni riconosciute è salito a 13.

A tale settore di attività musicale, anche in ragione della relativa carenza in Italia di orchestre stabili o semi-stabili, sono stati conferiti congrui fondi a valere sul capitolo di bilancio stanziato a favore della Musica.

Occorre rammentare che a seguito della riforma costituzionale del 2001, con la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, l'Amministrazione ha tenuto nella dovuta considerazione il rapporto con le Regioni.

A termini del decreto ministeriale 9 novembre 2007, la competente Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, sulla

base dello stanziamento a favore della Musica stabilito con decreto del Ministro (sentita la Consulta dello Spettacolo dal vivo), determina, conseguentemente, il valore delle quote di contributo da destinare ai singoli settori nei quali si articola la produzione e la programmazione musicale in Italia. A tal fine, nella prima seduta utile di ogni singolo esercizio della competente commissione consultiva per la musica, vengono proposti, in ragione delle domande pervenute e dello stanziamento stabilito dal Ministro, i singoli valori finanziari di settore.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, viene acquisito il parere della conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni di Italia, in ordine all'ammontare di tali quote.

Nonostante la flessione subita negli ultimi anni dal Fondo unico per lo spettacolo il settore delle istituzioni concertistico-orchestrale ha sofferto riduzioni proporzionalmente inferiori rispetto a quelle di altri.

Tanto premesso, le regioni nelle quali storicamente risiedono dette Istituzioni sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Lazio e Veneto.

Le regioni hanno piena contezza delle istanze presentate dalle Istituzioni, essendo proprio tali enti territoriali i destinatari delle istanze; il parere espresso dalle Regioni sul ruolo, la coerenza e

l'efficacia dei progetti medesimi, con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia, viene tenuto in considerazione dalla commissione consultiva secondo precisa disposizione dell'articolo 5 comma 2, lettera *b*) del decreto ministeriale citato, in materia di valutazione qualitativa delle domande.

Appare evidente che, nel settore musicale, il numero degli organismi potenzialmente interessati a produrre istanza di contributo, offrendo idonei progetti di attività, è virtualmente illimitato. Quello delle Istituzioni concertistico-orchestrale costituisce invece un «orto chiuso» al quale si accede, come accennato in premessa, dietro apposita richiesta dell'orchestra e su riconoscimento, operato dal Ministro, del livello artistico della stessa, della sua attitudine a porsi quale catalizzatore di iniziative musicali nell'ambito territoriale e dietro presentazione di una documentazione attestante l'attività professionale svolta nel tempo.

La più equilibrata distribuzione territoriale delle risorse, richiamata dagli onerevoli interroganti, non tiene conto del dato storico costituito dalla insistenza di ogni singola Istituzione concertistico-orchestrale, già da tempo riconosciuta, sul proprio territorio; i criteri di attribuzione dei contributi tengono conto, coniugandoli, sia dei cosiddetti elementi quantitativi delle produzioni ovvero dei costi sostenuti, sia degli elementi qualitativi intrinseci dei programmi proposti: non risulta siano stati mai presentati ricorsi avverso questa Amministrazione, con riguardo alla ripartizione dei contributi fra le tredici Istituzioni concertistico-orchestrale, a comprova della riconosciuta, sostanziale equità nella distribuzione delle risorse.

Il Ministero che rappresento e al quale, per legge, compete il compito di diffondere la cultura musicale, ha sempre vagliato con la massima attenzione ogni istanza volta ad un nuovo riconoscimento di una Istituzione, dovendo però mediare l'esigenza effettivamente avvertita di nuove orchestre con la opportunità di ammettere in tale novero solo quegli organismi che diano compiute garanzie di stabilità occu-

pazionale, capacità organizzativa, volume di attività, serietà nel rispetto dei programmi proposti.

Per quanto attiene ad una condivisibile esigenza di maggiore diffusione dello spettacolo dal vivo nelle regioni meridionali, nell'evidenziare che le Istituzioni concertistico-orchestrale non sono comunque astrette allo svolgimento della produzione nella sola regione di residenza, si fa presente che sono state avanzate, da ultimo, sei istanze di riconoscimento (Toscana, Lazio, Campania, Lombardia, Veneto,) di cui due presentate da complessi orchestrali napoletani. La competente commissione consultiva, nell'ambito delle prerogative ad essa spettanti per legge, valutata la documentazione presentata dagli istanti, ha ritenuto, anche nelle sedute del 2013, di rinviare la proposta di riconoscimento, così da poterla ripresentare all'attenzione del Ministro. Questo indica, da parte della Commissione, l'applicazione di un principio che non è di rigetto assoluto di tali istanze, ma di mantenimento dell'opportunità di una riconsiderazione, di una valutazione successiva della continuità gestionale e produttiva dell'Istituzione. Tali Istituzioni sono state comunque congruamente sovvenzionate ad altro titolo.

Si fa inoltre osservare che, sulla base di quanto disposto dal decreto «Valore cultura» questo Ministero dovrà riconsiderare l'intera materia della ripartizione dei contributi allo spettacolo dal vivo; in tal senso ha già inviato, alla Conferenza unificata, uno schema di decreto ministeriale contenente nuovi criteri per la considerazione di tutte le attività di spettacolo: in tale ambito, proprio in ragione della esigenza di incentivare, promuovere, valorizzare i complessi orchestrali stabili e semistabili, ed in attesa di una pur opportuna riforma della legge 800/67, ha prospettato la istituzione di un nuovo settore di attività produttiva musicale denominata «complessi orchestrali» inteso a sovvenzionare quel numero emergente di orchestre che comunque svolgono lodevole attività produttiva concertistica e

sinfonica. Tale disposizione consentirà di rilanciare anche l'attività dei complessi strumentali.

Concludo sottolineando che non appare del tutto chiara l'osservazione circa « l'avanzo, calcolato in euro 1.390.000 rispetto allo stanziamento 2013 ». Vorrei infatti precisare che, dagli atti degli uffici, non si evince a quale voce contabile si

riferisca tale informazione, in quanto il FUS di settore è stato totalmente utilizzato.

Qualora tale dato sia riferibile alle variazioni di stanziamento nel corso degli ultimi esercizi (es. 2008 = euro 14.210.000, es. 2013 = 12.870.000, differenza = 1.340.000) tale variazione è da attribuire alla flessione generale subita dal Fondo unico per lo spettacolo.

ALLEGATO 2

5-01986 Gribaudo: Sull'impatto di alcune scelte dell'ente provinciale di Cuneo sull'offerta formativa degli istituti scolastici locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante, relativamente alla decisione assunta dalla Provincia di Cuneo di non garantire il servizio di trasporto su gomma nella giornata del sabato, sono state acquisite informazioni presso il competente ufficio dell'amministrazione scolastica per il Piemonte.

Il direttore regionale ha riferito che del fenomeno descritto, che riguarda anche altre zone della regione, si era avuta contezza e l'ufficio territoriale scolastico era intervenuto al riguardo, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgendo un'azione di vigilanza continua e costante nonché di raccordo tra i diversi soggetti interessati alla vicenda.

Più in dettaglio, la provincia di Cuneo aveva comunicato alle scuole secondarie di secondo grado, in relazione alle difficoltà finanziarie, l'intenzione di ridurre il servizio di trasporto già dall'anno scolastico 2013/2014. A seguito delle rimostranze manifestate da molti istituti scolastici, la provincia medesima aveva poi riorganizzato il servizio comprendendovi la giornata del sabato, pur ribadendo la necessità da parte delle scuole di verificare la possibilità di rimodulare l'orario su cinque giorni per l'anno scolastico successivo.

In data 14 gennaio 2014, dopo apposito incontro con i dirigenti scolastici interessati, la provincia ha comunicato di non poter più assicurare nel 2014/2015 il ser-

vizio nella giornata del sabato e, contestualmente, ha invitato i dirigenti a definire una conseguente articolazione dell'orario settimanale, con ciò sottolineando la possibilità di un ulteriore risparmio correlato al riscaldamento.

Come già rilevato nell'atto parlamentare in discussione, la questione investe le competenze dei diversi soggetti pubblici coinvolti, anche con riferimento al quadro di riparto tra lo Stato e le regioni indicato dall'articolo 117 della Costituzione, come riformulato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che attribuisce allo Stato il potere di definire le norme generali sull'istruzione e alle regioni e agli enti locali quello di organizzare il servizio di istruzione e formazione sul territorio, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In tale ambito, spettano alle singole istituzioni scolastiche, in base alla legge n. 59 del 1997 e al regolamento sull'autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, tutte le scelte didattiche e organizzative, ivi compresa la definizione dell'orario settimanale delle lezioni nel rispetto del monte ore previsto per ciascun indirizzo e delle esigenze e motivazioni condivise tra scuola e famiglia. L'amministrazione scolastica, nella materia in discorso, ha il compito di vigilare che sia garantita, la frequenza oraria annua prevista per

legge, e che siano rispettati sia il monte ore annuo di lezioni che l'orario di servizio dei docenti.

L'ufficio territoriale scolastico di Cuneo ha specificato e chiarito alla Provincia le competenze esclusive delle istituzioni scolastiche autonome in materia di programmazione, come sopra descritte.

Inoltre, in attesa che ciascuna scuola comunicasse direttamente alla Provincia le proprie determinazioni, ha proposto alle stesse un sondaggio per conoscere l'opinione degli studenti in merito. Dai dati in possesso, è risultato che, nel complesso, il 52 per cento degli studenti non sono favorevoli alla settimana corta.

ALLEGATO 3

5-02461 Bossa: Sul concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici in Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È notorio che le procedure del concorso a posti, di dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 siano state alquanto travagliate a seguito di un nutrito contenzioso che, in alcuni casi, ne ha fortemente rallentato i tempi di conclusione.

Come è stato anche rilevato dal Sig. Ministro nelle sue linee programmatiche, il sistema normativo alla base del suddetto bando di concorso presentava dei limiti che, da un lato hanno favorito gli inconvenienti verificatisi in determinate regioni, dall'altro hanno evidenziato la necessità dell'introduzione di nuove regole. Tale esigenza era, del resto, già stata fatta propria dal precedente Governo e dallo stesso Legislatore che, con l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013 – convertito dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, ha stabilito per il futuro che il reclutamento dei dirigenti scolastici sia gestito dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione, a garanzia di uniformità e omogeneità delle procedure.

Ciò detto, l'Onorevole interrogante sottopone oggi la situazione determinatasi in Campania, ove la procedura è allo stato sospesa, né è possibile ancora ipotizzare una previsione circa i tempi della conclusione.

Nel caso specifico, la questione riveste sia aspetti di contenzioso amministrativo sia risvolti legati a indagini penali. L'Onore-

vole interrogante ha ripercorso, con l'atto cui si risponde, la cronologia delle varie fasi in cui il contenzioso si è articolato fino ad oggi. Confermo che, per quanto riguarda la parte amministrativa, è prevista per il prossimo mese di luglio 2014 la discussione innanzi, al Consiglio di Stato del ricorso presentato avverso le sentenze pronunciate dal TAR Campania in senso favorevole all'amministrazione, a seguito delle quali era ripreso l'espletamento delle prove orali, a partire dal 3 ottobre 2013 e conclusesi il 25 febbraio 2014.

Il successivo 25 febbraio, poi, venivano notificati al direttore generale della Campania un decreto di esibizione ed uno di sequestro preventivo, successivamente convalidato dal GIP, con cui si sottraeva la materiale disponibilità di tutti gli atti concorsuali relativi ad alcuni candidati. Poiché gli atti consistevano in registri unici dai quali non era possibile estrapolare le pagine relative ai soli candidati in questione, le forze dell'ordine procedevano al sequestro di tutti i registri dei verbali delle prove scritte ed orali dell'intero concorso.

A quel punto l'amministrazione ha ritenuto, anche in considerazione delle numerose diffide di segno contrapposto che continuano a tutt'oggi a pervenire, di richiedere un formale parere all'Avvocatura generale dello Stato e all'Avvocatura distrettuale di Napoli al fine sia di definire alcuni fondamentali aspetti della que-

stione, sia di valutare quale sia la condotta da assumere maggiormente rispettosa della normativa vigente, una volta che l'Autorità giudiziaria avrà eventualmente rilasciato le copie degli atti necessarie per la prosecuzione dei lavori.

Tutto ciò, ovviamente, nell'ottica dell'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico generale. Il Ministero continuerà a seguire attentamente la questione per il perseguimento di una definitiva quanto sollecita risoluzione della stessa.

ALLEGATO 4

5-02483 Binetti: Sulle iniziative di contrasto al « cyberbullismo ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente faccio presente che il Ministero dedica grande attenzione alle iniziative per la prevenzione e il contrasto del bullismo e in particolare del *cyber bullismo* mettendo a disposizione delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e delle vittime del fenomeno una serie di strumenti, a cominciare dalla direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007, contenente le « Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo ».

Tra le iniziative già intraprese, ricordo:

l'istituzione del numero verde 800.66.96.96 e l'indirizzo *e-mail* « *bullismo@istruzione.it* » riservato a genitori e studenti per segnalazioni di casi, richieste di informazioni e consigli;

una nuova versione aggiornata del sito *internet* « *smontailbullo.it* » che si occupa di inquadrare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale fornendo suggerimenti per fronteggiarlo;

gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo attivi presso gli Uffici scolastici regionali che a breve verranno trasformati in più snelli Nuclei Territoriali di azione e prevenzione del fenomeno che opereranno in stretto raccordo con la Strategia Nazionale per la prevenzione del Bullismo guidata dal Ministero. I Nuclei saranno integrati negli attuali CTS – Centri Territoriali di Supporto già attivati presso ciascun Ufficio scolastico regionale. L'intento sarà quello di creare un sistema di *governance* territoriale per la gestione del fenomeno e per fornire alle scuole un sistema inter-istituzionale di supporto.

Rispetto al tema più specifico del *cyber bullismo* faccio presente che il Ministero ha promosso e sostenuto azioni volte al contrasto di tale fenomeno nel Piano nazionale denominato « Più scuola meno mafia », realizzando, a partire dal 2010, le seguenti iniziative:

a) il progetto di Milano « *Open Eyes: safenet use* », un Osservatorio per informare e formare studenti, famiglie e scuole sull'uso e l'abuso della rete informatica e per la gestione dei casi di *stalking*, *cyber bullismo*, e, in generale, per il sostegno alle vittime di comportamenti persecutori;

b) il progetto di Caserta « *Nausicaa* », un Osservatorio di ricerca, formazione, e uno Sportello per il sostegno psicologico agli studenti e alle le vittime di reati di bullismo e *cyber bullismo*.

Il Ministero ha poi aderito nel 2010 al progetto europeo « *Tabby in internet* » (*Threat Assessment of Bullying Behaviour: Valutazione della minaccia di cyber bullismo nei giovani*) approvato nel quadro del programma Daphne III (2007-2013) e finalizzato a promuovere una cultura della rete « sana », ad accrescere la conoscenza delle minacce derivanti dall'uso di *Internet* e/o di altri mezzi di comunicazione informatizzata e ad attivare strategie e interventi mirati alla prevenzione di comportamenti devianti.

Per quanto riguarda le iniziative realizzate recentemente, il Ministero ha lanciato il progetto « *Safer Internet-Generazioni Connesse* » per un utilizzo consapevole di *internet* e dei *new media*.

Poiché anche le scuole sono luoghi strategici e deputati a dare risposte adeguate al problema del cyberbullismo, il Ministero ha realizzato sia il portale «*smontailbullo.it*» che il portale «*URP Social*», primo *social* tematico che una pubblica amministrazione realizza, nei quali vengono offerte alle scuole opportunità di approfondimento e di orientamento rispetto a questo fenomeno sociale, sempre più dilagante.

Nell'ottica del processo di rinnovazione della didattica educativa e della formazione segnato dall'interazione fra tecnologia mobile e concetto di rete, il Ministero ha realizzato due *social* tematici: «*www.webimparoweb.eu*» e «*www.ilsocial.eu*», rivolti ai ragazzi *under 13* e *over 14*, i quali sono espressione di una piazza virtuale dove poter comu-

nicare e socializzare le proprie esperienze, emozioni nel rispetto delle regole sulla sicurezza informatica, della *netiquette* e delle norme sulla *privacy*. Nella fase di prima attivazione (9 settembre 2013-9 ottobre 2013) ha registrato 1.449 visite e 6.038 visualizzazioni di pagina.

I portali sono un punto di riferimento per moltissimi giovani e docenti che desiderano saperne di più, ma che cercano anche un canale di comunicazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che tramite la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione offre assistenza in rete con gli Uffici Territoriali competenti e i Dirigenti Scolastici operativi nelle istituzioni scolastiche del Paese.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto Superiore per la Sanità, di Rete Imprese Italia e di Federambiente	91
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
AVVERTENZA	93

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 maggio 2014.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto Superiore per la Sanità, di Rete Imprese Italia e di Federambiente.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.40 alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli).

Atto n. 90.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di atto in titolo, rinviato nella seduta del 30 aprile 2014.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa notare come l'obiettivo del 3 per cento degli immobili sui quali effettuare interventi di efficientamento energetico potrebbe essere mantenuto solo nel caso di ampliamento della tipologia degli immobili sui quali intervenire; in caso contrario l'obiettivo dovrebbe essere innalzato al 5 per cento.

Aggiunge che occorre procedere a un coordinamento organico delle numerose misure legislative e non di intervento per la ristrutturazione degli immobili pubblici, a partire da quelli di edilizia scolastica.

Il sottosegretario Silvia VELO ritiene opportuno, anche in considerazione dei tempi abbastanza ristretti a disposizione della Commissione per l'espressione dei rilievi sul provvedimento in titolo, sottoporre all'attenzione della Commissione stessa alcune osservazioni e proposte che, a giudizio del Ministero dell'ambiente, meriterebbero di essere tenute presenti nel corso del dibattito parlamentare.

In tal senso, segnala in primo luogo che, data la natura strategica dell'obiettivo dell'efficientamento energetico degli edifici, non solo come strumento per rafforzare le politiche ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici ma anche per contenere i costi della bolletta energetica pubblica, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure contenute nel provvedimento in esame non può e non deve gravare interamente o prevalentemente sui fondi di competenza del Ministero dell'ambiente. Al contrario, esso deve vedere coinvolte, quantomeno, le principali amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili, da quella del Demanio, a quella della Difesa, a quella dell'Istruzione e dell'Università.

In secondo luogo, sottolinea che nel provvedimento in esame non può non trovare spazio una chiara indicazione normativa che vada nella direzione della definitiva stabilizzazione del cosiddetto *ecobonus*, vale a dire di una misura importante che negli anni scorsi ha dato ampia prova della sua efficacia, oltre che come misura di politica ambientale, anche come strumento per migliorare la qualità del patrimonio edilizio e per creare buona e nuova occupazione.

In terzo luogo, infine, pur ribadendo l'importanza dell'obiettivo che il Governo si è dato della riduzione dei costi dell'energia che gravano sul sistema produttivo italiano, ritiene che questo obiettivo, specialmente per quanto riguarda le cosiddette imprese energivore, vada perseguito soprattutto rafforzando le misure di sostegno e di impulso alle aziende a realizzare gli indispensabili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti. Non sarebbe condivisibile, invece, l'idea che il citato obiettivo possa essere perseguito prioritariamente, come da taluno si è paventato, attraverso la prevista revisione delle componenti della tariffa elettrica con l'obiettivo del superamento della sua natura progressiva rispetto ai consumi.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, nell'esprimere piena condivisione per le osservazioni svolte dal sottosegretario Velo, riferisce che forti preoccupazioni, circa il paventato superamento della progressività delle bollette rispetto ai consumi di elettricità, sono emerse questa mattina nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in titolo presso le Commissioni riunite X Camera e 10^a Senato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 11 del provvedimento in esame.

Alberto ZOLEZZI (M5S) nel confermare quanto appena detto dal collega Mazzoli, sottolinea l'ampiezza e la trasversalità delle preoccupazioni manifestate dai soggetti auditi questa mattina presso la 10^a Commissione del Senato

circa l'ipotesi di eliminazione della struttura progressiva della tariffa elettrica prevista dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00150 De Rosa: sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01134 Braga: Gravi conseguenze, per la stazione ferroviaria di Como, derivanti dalla futura revisione della linea Milano-Zurigo	94
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	99
5-01665 Pilozzi: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.	
5-01853 Catalano: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.	
5-02569 Gagnarli: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	101
5-01749 Bargerò: Progressivo depauperamento del servizio ferroviario in Piemonte e rischio di chiusura della stazione di Casale Monferrato	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	96
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	104

RISOLUZIONI:

7-00290 Catalano: Collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Svizzera (<i>Discussione e rinvio</i>)	97
--	----

INTERROGAZIONI

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

5-01134 Braga: Gravi conseguenze, per la stazione ferroviaria di Como, derivanti dalla futura revisione della linea Milano-Zurigo.

Giuseppe BERRETTA (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BERRETTA (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata, riservandosi di analizzarla nel merito più approfonditamente e di presentare, se se ne ravvisasse l'opportunità, ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-01665 Pillozzi: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.

5-01853 Catalano: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.

5-02569 Gagnarli: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nazzareno PILOZZI (SEL), replicando, nell'apprendere con favore le rassicurazioni rese dal rappresentante del Governo sui treni Intercity, ritiene tuttavia che il trasporto regionale versi in una situazione assai preoccupante, dal momento che la qualità del servizio offerto è in costante declino e il numero dei treni subisce continue e numerose riduzioni, principalmente per effetto delle riduzioni di risorse che sono state operate negli ultimi anni. Ritiene che il sovrapprezzo per l'alta velocità potrebbe costituire a suo giudizio una soluzione efficace e un giusto compromesso per riequilibrare il trasporto regionale e locale nei confronti dell'alta

velocità, anche in ragione della ingente quantità di risorse pubbliche che a quest'ultima sono state destinate a discapito di quelle destinate al trasporto locale. Non ritiene quindi che possa essere adottata, come motivazione per la mancata applicazione del sovrapprezzo, quella resa dal Sottosegretario, con la quale si paventa il rischio che il prezzo dei biglietti ferroviari per il trasporto ad alta velocità aumenterebbe in modo tale da renderlo sproporzionato alla media europea, anche in ragione del prezzo di favore iniziale applicato nei confronti degli operatori del trasporto ferroviario ad alta velocità per l'utilizzo dell'infrastruttura.

Ivan CATALANO, *presidente*, replicando, chiede al rappresentante del Governo di valutare la possibilità, da lui stesso prospettata nel corso di un'audizione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato svolta dalla Commissione, che venga affidato all'Autorità per la regolazione nei trasporti il compito di redigere uno schema di contratto che disciplini il servizio ferroviario interregionale, identificando le tratte in cui il trasporto potrebbe rientrare nel perimetro del servizio universale. Fa presente infatti che è diffusa nell'utenza ferroviaria l'errata convinzione che i servizi Intercity rientrino nell'ambito dei servizi dovuti e giudica la soluzione prospettata un giusto punto di equilibrio tra le aspettative dell'utenza e le reali possibilità di erogazione del servizio, in considerazione della limitazione delle risorse ad esso destinate. A tale proposito rileva che l'ipotesi dell'applicazione del sovrapprezzo per i servizi ad alta velocità da destinare al finanziamento del trasporto locale costituisce a suo giudizio una valida soluzione, tesa a riequilibrare anche lo sconto iniziale praticato agli operatori ferroviari per l'esercizio delle tratte ad alta velocità e che si tratterebbe di uno strumento tale da non creare alcuna turbativa di mercato.

Chiara GAGNARLI (M5S) nel concordare con le considerazioni del collega Pillozzi, ritiene la risposta del Governo

insoddisfacente. Fa presente che sono state destinate all'alta velocità ingenti risorse, circa 90 miliardi di euro, per un'utenza pari a 40.000 passeggeri, mentre per il servizio regionale e interregionale, il cui bacino di utenza è pari a 3 milioni di pendolari, oltre all'utenza turistica, si registrano continui e pesanti tagli di risorse. Riguardo alla soppressione di numerose corse Intercity ritiene che il Governo debba dare una risposta precisa, che dia certezza all'utenza e che non sia sufficiente fare riferimento ai lavori del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguarda al quale auspica, peraltro, che possa offrire in tempi rapidi proposte di intervento adeguate.

5-01749 Bargerò: Progressivo depauperamento del servizio ferroviario in Piemonte e rischio di chiusura della stazione di Casale Monferrato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cristina BARGERÒ (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, osserva che le zone periferiche del Piemonte sono state fortemente penalizzate dalle scelte operate a suo tempo dall'amministrazione regionale e auspica pertanto che il Governo intervenga anche nei trasferimenti verso le regioni per tutelare le esigenze dell'utenza pendolare, a suo avviso assolutamente prioritarie. Esprime invece soddisfazione per le rassicurazioni del Governo relative alla stazione di Casale Monferrato.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 aprile 2014.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 4*).

Ivan CATALANO, *presidente*, rileva che la proposta di parere del relatore è stata approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.45

7-00290 Catalano: Collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Svizzera.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO, *presidente*, illustra la risoluzione a sua firma.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si riserva di intervenire nel corso del seguito della discussione.

Arianna SPESSOTTO (M5S) ritiene che la discussione debba essere affrontata dopo che siano stati chiariti alcuni elementi, quali, in particolare, gli esiti della valutazione di impatto ambientale e acustico e la disponibilità di risorse atte a limitare i danni da inquinamento che potrebbero derivare da un aumento del traffico sulle linee transfrontaliere, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo delle Alpi, che fissa l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi derivanti dal traffico transalpino. Chiede inoltre al Governo precisazioni sull'esatta ripartizione dei 40 milioni di euro stanziati per il potenziamento delle infrastrutture di quei territori.

Matteo MAURI (PD), nel ribadire la condivisione personale e del proprio Gruppo sulle politiche tese a trasferire il traffico merci dalla gomma al ferro, sia per la riduzione dell'impatto ambientale ed acustico sia anche per potenziare la sicurezza del trasporto e lo sviluppo sostenibile del Paese, ritiene tuttavia che la risoluzione in discussione non sia condivisibile laddove mette in discussione un'opera, a suo giudizio assai importante, quale il Terzo Valico dei Giovi. Ritiene

infatti che quanto richiesto nell'atto di indirizzo, volto a valutare la possibilità di procedere ad un progetto diverso da quello attualmente in esecuzione, presenti il rischio di impedire o ritardare la realizzazione di un'opera fondamentale per il Paese. Pur manifestando la propria disponibilità a confrontarsi sulle modalità di realizzazione dell'opera, ritiene indispensabile che non si pervenga ad un blocco dei lavori e che soprattutto non venga vanificato il percorso faticoso svolto finora che ha portato alla cantierabilità del Terzo Valico.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), dichiara di condividere le parti della premessa e del dispositivo relative ai collegamenti transfrontalieri tra Italia e Svizzera. Esprime invece perplessità sulle parti della risoluzione che riguardano il Terzo Valico dei Giovi e che sostanzialmente si configurano come una bocciatura del progetto. Ricorda che tale progetto ha incontrato forti resistenze, tra cui in particolare quella dell'ex amministratore di Ferrovie dello Stato Italiane, ma è tuttavia pervenuto alla fase attuativa, in particolare per quanto concerne il primo e il secondo lotto. Ritiene che il Terzo Valico rappresenti un'opera di assoluta rilevanza, per quanto possa comportare alcune problematiche, dal momento che assicurerà il collegamento tra Genova e Milano in 35 minuti. Per questo occorre evitare qualunque presa di posizione che costituisca un ostacolo o un ritardo all'attuazione dell'opera. Auspica pertanto che il testo dell'atto di indirizzo possa essere rivisto, altrimenti il proprio gruppo sarà costretto ad esprimere un voto contrario.

Ivan CATALANO, *presidente*, in merito alle numerose questioni sollevate nel corso della discussione osserva in primo luogo che la Svizzera, nella dichiarazione di intenti del 2012 citata nelle premesse della risoluzione, ha anche fornito indicazioni tecniche sulla realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria. Occorre peraltro osservare che tutti i dati relativi all'infrastruttura sono nell'esclusiva disponibilità di

RFI, per cui su di essi al momento non è possibile effettuare verifiche. Segnala quindi che le locomotive di ultima generazione richiedono un ammodernamento della rete ferroviaria. I nuovi standard fissati a livello di Unione europea fanno riferimento a treni da mille metri. In Italia, in assenza di un adeguamento della rete ferroviaria si è inevitabilmente costretti ad utilizzare locomotori di più vecchia fabbricazione. Per quanto concerne i collegamenti con la Svizzera, ritiene che i lavori di raddoppio di alcune tratte non siano di urgenza immediata, mentre sono sicuramente più urgenti quelli di adeguamento della rete. In ogni caso sottolinea che l'obiettivo dell'atto di indirizzo da lui presentato è quello di acquisire dal Governo chiarimenti e indicazioni su tutti i punti sollevati. Per quanto concerne in modo specifico il Terzo Valico dei Giovi, rileva che i primi lotti finanziati riguardano opere accessorie. Condivide sicuramente l'esigenza di un'opera di collegamento tra Genova e, in generale, i porti della Liguria, da una parte, e Milano e la Lombardia, dall'altra. Tuttavia l'ingente importo necessario per realizzare l'opera, pari ad oltre 6 miliardi di euro, giustifica le perplessità avanzate nella risoluzione, che è finalizzata principalmente a suscitare un approfondimento e una discussione sul progetto, per valutare se sia possibile migliorare l'opera in questione e, al tempo stesso ridurre i costi.

Mario TULLO (PD), sottolinea l'importanza del Terzo Valico dei Giovi e rileva che si tratta di un'opera che, nonostante molte difficoltà, finalmente è diventata cantierabile ed è passata alla fase attuativa. Per questo, condividendo pienamente gli argomenti illustrati dal collega Mauri, ribadisce l'esigenza di evitare l'approvazione di atti che potrebbero essere interpretati come un invito a sospendere le procedure e le attività di realizzazione dell'opera che sono in corso.

Roberta OLIARO (SCpI), pur ritenendo comprensibile l'esigenza di acquisire di informazioni e di svolgere approfondimenti, ritiene assolutamente prioritario evitare in ogni caso il rischio di mettere in discussione la prosecuzione dei lavori attualmente in corso. Osserva che il Terzo Valico rappresenta un'opera di interesse non locale ma nazionale. Rileva altresì che i dati riportati nella risoluzione a suo giudizio non corrispondono alla realtà. Per queste ragioni si associa all'auspicio che il testo dell'atto di indirizzo in discussione, per quanto concerne le parti relative al Terzo Valico dei Giovi, possa essere rivisto.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-01134 Braga: Gravi conseguenze, per la stazione ferroviaria di Como, derivanti dalla futura revisione della linea Milano-Zurigo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, gli onorevoli interroganti chiedono rassicurazioni in merito alla stazione ferroviaria di Como San Giovanni.

Al riguardo, sono state assunte precise informazioni presso Ferrovie dello Stato.

Ad oggi i servizi di carattere internazionale che servono la stazione di Como San Giovanni sono i seguenti:

14 treni/giorno Eurocity (effettuati in cooperazione tra Trenitalia e Ferrovie svizzere) di cui:

12 della relazione Milano Centrale-Zurigo;

2 della relazione Milano Centrale-Lucerna;

10 treni/giorno regionali Regio Express sulla relazione Milano Centrale-Bellinzona.

Il Gestore dell'infrastruttura svizzero ha programmato, a partire dal prossimo giugno, alcune modifiche sulla rete elvetica alla tracciatura dei suddetti Eurocity, funzionali, soprattutto, a conseguire un miglioramento della regolarità di questi collegamenti.

Sulla rete italiana, tali variazioni comportano conflitti di circolazione non risolvibili, specialmente nelle fasce orarie in cui sono previsti, sulla medesima tratta italiana, anche i treni regionali della Società Trenord della direttrice S11 Milano-Chiasso.

Per i 5 Eurocity per cui si determinavano i conflitti sopra citati è stato quindi programmato l'instradamento via « Monte

Olimpino 2 », con conseguente perdita della fermata di Como San Giovanni, nella quale tuttavia continueranno ad effettuare fermata gli altri 9 Eurocity, 7 tra Milano e Zurigo e 2 tra Milano e Lucerna.

Pertanto, a partire dal mese di giugno 2014, la nuova offerta della stazione di Como San Giovanni sarà la seguente:

9 treni/giorno Eurocity di cui:

7 della relazione Milano Centrale-Zurigo;

2 della relazione Milano Centrale-Lucerna;

16 treni/giorno regionali Regio Express sulla relazione Milano Centrale-Bellinzona.

In tal modo, la stazione di Como, pur rinunciando a 5 treni/giorno della relazione Milano Centrale-Zurigo, guadagnerà 6 treni/giorno della relazione Milano Centrale-Bellinzona. Vi sarà quindi un bilancio positivo delle relazioni internazionali che serviranno la stazione di Como San Giovanni.

In prospettiva, quando saranno completati gli interventi infrastrutturali in Svizzera sulla linea del Gottardo (Nuovi Tunnel di Base del Gottardo e del Monte Ceneri), la stazione di Como San Giovanni verrà servita da 32 treni/giorno da/per la Svizzera che avranno tempi di percorrenza sensibilmente migliori.

Per quanto riguarda, poi, la stazione di Como San Giovanni, Rete Ferroviaria Italiana segnala che è stato avviato un programma di riqualificazione.

Nello specifico, tra il 2013 ed il 2014 è stato rinnovato il sistema di informazione al pubblico con sostituzione totale delle periferiche presenti in stazione e recentemente sono stati conclusi interventi alla pensilina del secondo marciapiede con la previsione di completare entro il 2015 ulteriori azioni di rinnovo riguardanti il sottopasso di stazione.

Per quanto concerne, invece, il servizio di biglietteria della stazione di Como San Giovanni, strutturato su due sportelli, lo stesso è attualmente svolto dalle 6.10 alle

20.20 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 18.40 il sabato (con chiusura la domenica).

Per la clientela comasca, la vendita della biglietteria ferroviaria viene anche assicurata, oltre che dalle numerose agenzie di viaggio ubicate sul territorio cittadino, da due emettitrici automatiche presenti in stazione, di cui una funzionante con moneta elettronica (carte di credito, bancomat) e l'altra sia con contante che con moneta elettronica; dette apparecchiature *self-service* vengono costantemente monitorate al fine di verificarne il corretto funzionamento.

In stazione, infine, è presente un punto vendita autorizzato (edicola), dove è possibile acquistare i titoli di viaggio del servizio regionale anche la domenica.

ALLEGATO 2

5-01665 Pilozzi: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.

5-01853 Catalano: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.

5-02569 Gagnarli: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dagli onorevoli interroganti in quanto vertono su analogo argomento.

Preliminarmente, gli onorevoli portano all'attenzione del Governo la delicata questione del trasporto ferroviario interregionale e nazionale evidenziando, in particolare, il timore di una soppressione di alcuni treni interregionali Intercity che, come è noto, rientrano tra i cosiddetti servizi « a mercato » (di media/lunga percorrenza) ovvero quei servizi che, non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, sono effettuati a rischio di impresa e si sostengono esclusivamente con i ricavi da traffico: le dimensioni e le caratteristiche dell'offerta, quindi, sono determinate da valutazioni commerciali; ricordo che rientrano tra i servizi a mercato le « Frece » di Trenitalia, nonché i treni internazionali e una quota di treni Intercity. La relativa programmazione, pertanto, è effettuata direttamente da Trenitalia che per i servizi svolti con la predetta quota di treni Intercity ha lamentato, come peraltro evidenziato dagli Onorevoli Interroganti, un rapporto costi/ricavi fortemente negativo, pari a poco meno di trenta milioni di euro l'anno.

La quota di Intercity operati « a mercato », che percorrono principalmente la

linea dorsale tra Roma e Firenze e servono varie destinazioni, da Milano, Trieste/Venezia sino a Roma/Napoli/Salerno, sono collegamenti che svolgono spesso, per buona parte, un servizio di cabotaggio, servendo flussi pendolari che li utilizzano per tratte limitate, sostanzialmente paragonabile a quello del trasporto ferroviario locale gestito dalle regioni.

Questi treni presentano, accennavo poc'anzi, perdite rilevanti e, considerata l'insostenibilità di tale situazione, Trenitalia ha comunicato al MIT la sua intenzione di sospenderne l'effettuazione in regime di mercato, evidenziando allo stesso Ministero l'opportunità di inserirli nel cosiddetto « servizio universale » in modo da essere compresi nell'ambito del Contratto di Servizio in essere tra MIT-MEF e Ferrovie dello Stato, sostenendone l'onere, analogamente a quanto avviene per gli altri IC aventi le medesime caratteristiche.

In effetti, come evidenziato dagli interroganti, due di questi IC (la coppia 586/587 in partenza da Roma alle ore 9.40 con arrivo a Milano alle 16,15 e in partenza da Milano alle 10.50 con arrivo a Roma alle 17.20) — che registravano uno scarso utilizzo da parte della clientela pendolare — sono stati soppressi dallo scorso 1° marzo.

In merito, Trenitalia ha fatto presente di aver provveduto ad informarne il tavolo

tecnico istituito presso il MIT, cui partecipano le regioni, le quali hanno valutato come riassorbiti, in termini di impatto sulla clientela pendolare, le soppressioni già operate.

Per quanto attiene, poi, alla possibilità che le restanti coppie di IC, non compresi nel perimetro sovvenzionato dal citato Contratto di Servizio con lo Stato, non effettuino più il servizio, assicuro che il MIT è impegnato a individuare tutte le possibili soluzioni, che sia sotto il profilo tecnico che economico consentano il mantenimento in attività dei servizi in argomento oltre il prossimo mese di giugno 2014.

Proprio in quest'ottica, i competenti uffici del MIT hanno chiesto a Trenitalia ulteriori dettagli per poter valutare i maggiori costi sottesi al contratto qualora tali collegamenti venissero riconosciuti come servizi di utilità sociale al pari di quelli che, nelle stesse direttrici, sono già sovvenzionati. Tutto ciò dovrà ovviamente avvenire in un quadro di invarianza delle risorse attualmente disponibili e pertanto sarà necessario individuare eventuali rimodulazioni degli altri servizi inclusi nel citato perimetro sovvenzionato.

Gli onorevoli interroganti fanno poi riferimento all'articolo 21 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria », e relativa legge di conversione.

Al riguardo, devo evidenziare che tale norma avrebbe riflessi soltanto indiretti sul trasporto pendolare in quanto la stessa prevede l'introduzione di un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblici per la parte espletata su linee appositamente costruite per i collegamenti ferroviari AV, con velocità pari o superiore a 250 chilometri orari, destinato interamente al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale, oggetto di contratto di servizio pubblico.

Di contro, è evidente che l'introduzione del sovrapprezzo in questione determinerebbe

impatti rilevanti sulla concorrenza, compromettendo così la redditività economica del segmento Alta Velocità, considerato che l'extra-canone interverrebbe su tariffe medie tra le più onerose in Europa.

Devo peraltro rilevare che tale norma va letta in combinato disposto con l'articolo 15 del decreto legislativo n. 188 del 2003, che stabilisce il principio del tendenziale equilibrio dei conti del Gestore dell'infrastruttura tra, da un lato, i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni ferroviari e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi pubblici definiti nel contratto di programma e, dall'altro lato, i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura al netto degli ammortamenti.

Per quanto attiene al decreto MIT del 10 settembre 2013, citato in particolare dall'onorevole Pillozzi, faccio presente che, nelle more delle determinazioni che a regime assumerà l'Autorità per la regolazione dei trasporti, il MIT si è limitato ad approvare la proposta formulata dal Gestore di riduzione del valore del pedaggio per le linee AV, atteso che sia il bilancio consolidato 2010-2011 che quello di previsione 2012-2013 mostravano un utile crescente; in particolare un introito da circolazione stabilmente superiore al risultato di esercizio del Gestore stesso, il che ne consentiva la riduzione proposta, anche nel rispetto del già citato vincolo di tendenziale equilibrio di bilancio.

Nel concludere, tengo ad evidenziare che – fermo restando che la programmazione e la gestione dei servizi regionali, dedicati principalmente all'utenza pendolare, competono, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997), alle singole regioni i cui rapporti con Trenitalia sono regolati da specifici Contratti di Servizio – il MIT, ben consapevole dei disagi dell'utenza pendolare, valuterà attentamente ogni iniziativa utile per venire incontro all'esigenza di detta categoria, anche nell'ambito del citato tavolo tecnico appositamente costituito.

ALLEGATO 3

5-01749 Bargerò: Progressivo depauperamento del servizio ferroviario in Piemonte e rischio di chiusura della stazione di Casale Monferrato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante porta nuovamente all'attenzione la delicata questione del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale nella regione Piemonte.

Devo ricordare che secondo la normativa vigente, decreto legislativo n. 422 del 1997, la programmazione e gestione dei servizi ferroviari regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, è di competenza delle singole regioni, nel caso di cui trattasi della regione Piemonte, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Nel caso specifico, Ferrovie dello Stato ha evidenziato che in data 11 giugno 2012, con delibera n. 13/3991 la Giunta regionale del Piemonte ha adottato una riorganizzazione del servizio di trasporto regionale, finalizzata al contenimento dei costi, sospendendo il servizio ferroviario su 12 linee a bassa frequentazione – ad eccezione delle linee Vercelli-Casale Mon-

ferrato e Novara-Varallo per le quali è stata prevista l'attivazione di una sperimentazione di integrazione tra ferro e gomma – e convertendolo in servizio bus; tale servizio, sulla base della deliberazione n. 19/3042 che ha trasferito la gestione dei servizi ferroviari sostitutivi effettuati su gomma dal contratto di servizio con Trenitalia all'ambito dei servizi minimi provinciali, rientra nelle competenze delle Amministrazioni provinciali piemontesi.

Successivamente, nell'ottobre 2013, con delibera n. 19/6537, la regione ha approvato il Piano di trasporto pubblico locale, confermando la chiusura della linea Vercelli-Casale Monferrato e l'attivazione di un servizio ridotto sperimentale sulla linea Novara-Varallo.

Ferrovie dello Stato ha altresì fatto presente che la stazione di Casale Monferrato serve anche la linea Alessandria-Casale Monferrato-Chivasso sulla quale con l'orario attualmente in vigore la regione Piemonte ha confermato il servizio ferroviario.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 (C. 2280 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 (C. 2280 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

i blocchi funzionali dello spazio aereo europeo (*Functional Airspace Blocks* o FABs) costituiscono porzioni di spazio aereo più ampie di quelle nazionali, all'interno di ciascuna delle quali il traffico aereo sarà gestito con requisiti tecnici ed operativi armonizzati, superando la frammentazione dovuta alle specificità proprie di ciascun gestore nazionale; l'istituzione e la piena operatività dei blocchi funzionali di spazio aereo avranno di conseguenza l'effetto di semplificare e migliorare la gestione del traffico aereo, limitarne i costi e assicurare, attraverso una razionalizzazione delle rotte di volo, una significativa diminuzione dell'impatto ambientale dei voli stessi;

in particolare il FAB *Blue Med*, mediante l'integrazione delle modalità e delle procedure tecnico-operative di gestione del

traffico aereo tra l'Italia, da un lato, e Grecia, Cipro e Malta, dall'altro, potrà consentire un significativo miglioramento dell'efficienza nella gestione del traffico aereo da parte di questi ultimi Paesi, consentendo all'Italia di recuperare quote importanti di traffico aereo che proviene dal Medio e dall'Estremo Oriente o vi è destinato e che attualmente segue rotte alternative rispetto a quelle che interesserebbero il Mediterraneo centro-orientale;

l'integrazione sotto il profilo tecnico e operativo della gestione del traffico aereo nel blocco funzionale *Blue Med* offre altresì all'Italia la possibilità di assumere una posizione di leadership, che potrà tradursi in esportazione di tecnologie, in attività di formazione e in altre relazioni economicamente significative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza, anche in considerazione dei maggiori compiti che potranno derivare dall'attuazione dell'Accordo in esame, di evitare ulteriori misure di riduzione delle

risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di un appropriato coordinamento tra i tempi con cui sarà realizzata la prevista cessione a soggetti privati di una quota del capitale sociale di ENAV SpA e i tempi con cui si perverrà alla piena

operatività del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med*;

c) valuti la Commissione di merito le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 16 dell'Accordo, in materia di armonizzazione delle politiche nazionali di tariffazione, nonché del ruolo di *leadership* riconosciuto all'Italia all'interno del FAB *Blue Med*.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Esame e rinvio*) 106

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

C. 2325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite II e XII sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2014, osservando come il provvedimento contenga alcune novelle e integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, recata dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni. Rileva, in proposito, che il

decreto interviene su una materia delicata, dal momento che la garanzia di cura presso strutture adeguate di soggetti ammalati che hanno commesso reati richiama l'esigenza di coniugare i diritti fondamentali della singola persona con le esigenze di sicurezza della collettività.

In primo luogo, osserva che il provvedimento proroga al 31 marzo 2015 il termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, le quali dovranno essere conformi a requisiti ulteriori rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche. Fa presente che la proroga si rende necessaria in quanto lo Stato, le Regioni e le aziende sanitarie locali non sono ancora pronte ad accogliere in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cosiddette REMS, e in comunità alloggio gli attuali e futuri ospiti degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per garantire un sollecito compimento di tale processo, il decreto-legge in esame prevede che le Regioni e le province autonome comunichino entro il 1° ottobre 2014 al Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al comitato paritetico interistituzionale in materia di sanità penitenziaria, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome lo stato di realizzazione, anche mediante riconversione, delle nuove strutture sanitarie, nonché le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Fa notare che si prevede, inoltre, un intervento sostitutivo del Governo in caso di inerzia regionale tale da non garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 31 marzo 2015, in linea con quanto già previsto dall'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge n. 211 del 2011.

Osserva che il provvedimento, in conformità con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, restringe l'ambito di applicazione del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, ammissibile sono in caso di acquisizione di elementi che comprovino l'inadeguatezza di qualsiasi altra misura atta ad assicurare cure appropriate e a fare fronte alla pericolosità sociale dell'interessato, a favore di una diversa misura di sicurezza non detentiva. Rileva che la finalità del decreto-legge, infatti, è quella di svuotare gli ospedali psichiatrici giudiziari, da un lato impedendo ricoveri provvisori, dall'altro favorendo l'uscita degli attuali ricoverati che non presentino pericolosità sociale, senza recare alcun nocimento alla sicurezza pubblica. Si prevede, infatti, che le Regioni, attraverso i dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, predispongano, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari, programmi individualizzati di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Da ultimo, fa presente che il provvedimento in esame prevede che le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possano durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima.

Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala, anzitutto, che il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che le Regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzino corsi di formazione per gli operatori del settore, finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale.

Segnala quindi, che il comma 2-bis dell'articolo 1, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in discussione, sia attivato presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, che appaiono limitati, si riserva di presentare una proposta di parere, che possa tener conto anche di eventuali suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito.

Renata POLVERINI, *presidente*, fa notare, anzitutto, che l'intervento normativo volto al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari scaturisce da un'iniziativa, che reputa geniale, dell'allora senatore Marino, attuale sindaco di Roma. A suo avviso, infatti, al di là delle buone intenzioni, non è facile predisporre inter-

venti efficaci, considerata la difficoltà di individuare strutture disposte ad accogliere i soggetti destinatari delle misure di sicurezza, per i quali occorre mettere in campo complesse attività di recupero. Paventa il rischio, in particolare, che le misure in esame, peraltro difficilmente attuabili, finiranno paradossalmente per favorire la realizzazione di strutture analoghe agli stessi ospedali giudiziari che si intende superare.

Marco MICCOLI (PD) ritiene che la presidenza della Commissione si dovrebbe astenere dal formulare giudizi politici, tenuto conto del suo ruolo di garanzia.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) fa notare che il presidente della Commissione,

essendone un componente a pieno titolo, ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, come testimonia, del resto, la prassi costantemente seguita in proposito. Entrando nel merito, osserva come il provvedimento ponga in capo agli enti territoriali gravosi oneri, imponendo vincoli la cui portata dovrebbe essere opportunamente approfondita.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara di condividere le considerazioni da ultimo espresse dal deputato Fedriga.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (*Rinvio del seguito dell'esame*) 109

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni,

C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente che, stante un impegno concomitante del relatore, onorevole Binetti, e avendo il sottosegretario De Filippo la necessità di recarsi al Senato alle ore 14, la seduta odierna non potrà avere luogo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	112
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	112
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	114

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE.

C. 2083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame investe un tema complesso, ma di sicuro rilievo anche per l'entità delle risorse mobilitate, pur se, trattandosi della ratifica di un accordo già concluso, il testo non è suscettibile di modifiche in sede parlamentare. Rileva quindi che la cooperazione tra l'Unione europea ed i Paesi del Continente africano, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), avviata dalla prima Convenzione di Yaoundé (1963) e proseguita poi con le cinque Convenzioni di Lomé

(tra il 1975 ed il 1995), è attualmente realizzata nel quadro dell'Accordo di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000.

Ricorda che l'intento dell'Accordo (di durata ventennale, con revisioni ogni cinque anni) è quello di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi ACP, di contribuire alla pace – e richiama in proposito i gravi conflitti in corso nella Repubblica centrafricana e nel Sud Sudan –, alla sicurezza, all'eliminazione della povertà, di favorire un clima politico stabile e democratico, di assicurare uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale, accordando un trattamento specifico ai Paesi meno avanzati.

Nel 2010 a Ouagadougou è stata sottoscritta la seconda revisione che ha apportato modifiche volte ad adattare il partenariato ai cambiamenti occorsi negli ultimi anni in campo internazionale, ponendo attenzione, in particolare, sui temi della sicurezza, dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione regionale.

Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento finanziario tramite cui si realizza la cooperazione con i Paesi ACP, è esterno al bilancio dell'Unione ed è finanziato dagli Stati membri attraverso contributi obbligatori derivanti dall'Accordo di Cotonou.

L'Accordo interno tra i Governi degli Stati membri dell'Unione europea, oggetto del disegno di legge di ratifica, stabilisce la ripartizione per Stato membro degli aiuti dell'Unione ai Paesi ACP e ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il periodo 2014-2020, per un importo complessivo di 30.506 milioni di euro.

L'Italia continuerà ad essere il quarto contribuente al FES con poco più di 3,8 miliardi di euro su sette anni (che corrispondono a circa il 12,5 per cento del totale). Le decisioni sull'uso delle risorse restano affidate al Comitato di gestione del FES, presieduto dalla Commissione, dove all'Italia è attribuito un voto ponderato corrispondente al contributo versato.

Ricorda che l'Accordo di Cotonou presenta diversi aspetti che toccano temi di

interesse della XIII Commissione. In particolare, l'articolo 23 include tra gli ambiti di cooperazione sia istituzionale che finanziaria le strategie di produzione agricola e le politiche nazionali e regionali di sicurezza alimentare, nonché lo sviluppo durevole delle risorse idriche e della pesca.

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, l'articolo 54 prevede, per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, l'impegno a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.

L'articolo 68, partendo dalla considerazione che la discontinuità dei proventi da esportazione, specialmente nei settori agricolo e minerario, può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP, dispone un sostegno supplementare per attenuarne gli effetti.

L'Accordo prevede inoltre un particolare regime doganale per i prodotti originari degli Stati ACP tenendo conto della politica agricola comune.

Invita infine i colleghi ad esprimere le loro considerazioni e proposte sul provvedimento, al fine di predisporre la sua proposta di parere.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento con alcune osservazioni dirette a impegnare il Governo ad intervenire presso le competenti istituzioni dell'Unione europea affinché: come sancito dal Consiglio europeo del febbraio 2013, la Commissione europea presenti quanto prima una proposta di inclusione del FES nel bilancio generale dell'Unione a partire dal 2020; la Commissione europea e gli Stati membri, al fine di massimizzare l'efficacia degli aiuti, procedano a verifiche periodiche dei risultati conseguiti dagli interventi finanziati valutando il grado di realizzazione degli impegni e dei pagamenti; le risorse destinate agli «*envelops B*» – strumenti di portata regionale introdotti nel 2010 per la copertura di bisogni imprevisti e aiuti

urgenti non finanziabili con il bilancio dell'Unione europea – vengano utilizzate esclusivamente per ragioni di emergenza e nei casi in cui si debba far fronte ad eventi imprevisti o limitare le conseguenze di *shock* esogeni, al fine di non decurtare risorse dai settori prioritari di cooperazione; si riveda la *governance* del FES al fine di coinvolgere maggiormente il Parlamento europeo nella ridefinizione dei programmi di aiuto e dei sistemi di verifica dell'efficacia degli aiuti; gli aiuti finanziari forniti dai donatori dell'Unione costituiscano oggetto di un controllo democratico più approfondito nel quadro dei processi dei paesi *partner*; gli EPA non creino fattispecie di « *dumping* agricolo » a danno dei Paesi beneficiari in considerazione della scarsa competitività delle loro merci nei mercati internazionali e che la liberalizzazione commerciale sia implementata gradualmente; la programmazione degli interventi finanziati dal FES insista sulla necessità di un aiuto più efficace che si inserisca in un processo di sviluppo volto a creare, nei Paesi beneficiari, economie stabili che consentano di ridurre la dipendenza dagli aiuti; in tale contesto la cooperazione per lo sviluppo agricolo e rurale è lo strumento principale per l'acquisizione da parte dei Paesi *partner* della sovranità alimentare.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, osserva che le due prime osservazioni fanno riferimento a processi già avviati in sede europea e, pertanto, possono essere richiamate nella premessa del parere. Ritenendo in linea di massima condivisibili le altre proposte del deputato Gallinella, si riserva di sottoporre alla Commissione una sua proposta di parere, da deliberare nella seduta già convocata per domani.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame e la deliberazione del parere alla seduta già convocata per domani. Dà quindi conto della presenza in

seduta della deputata Venittelli, impossibilitata a registrarsi tramite il sistema elettronico.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO indi del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 1° aprile 2014.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 4 marzo scorso la Commissione ha adottato come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 348, elaborato dal Comitato ristretto. Ricorda altresì che sono stati presentati gli emendamenti a tale testo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 20 marzo.

Al riguardo, fa presente, come già segnalato nelle precedenti sedute, di aver

condotto i dovuti approfondimenti sugli emendamenti presentati nonché su ulteriori questioni di carattere tecnico e sulla complessiva coerenza normativa del testo, anche attraverso un confronto con il Ministero.

In particolare, sottolinea la necessità che la nuova legge si ponga in coerenza e metta a sistema le attività già svolte dallo Stato e dalle regioni con il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo del 2008, che prevedeva tre fasi di attuazione: definizione delle linee guida per la salvaguardia della biodiversità, censimento da parte delle regioni delle risorse genetiche nel loro territorio e, infine, costituzione di un'anagrafe nazionale. L'attuazione del Piano è andata avanti in questi anni e ha già portato alla definizione, d'intesa con le regioni, delle « Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario », adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012.

Fa inoltre presente che il Ministero aveva prospettato l'ipotesi che il testo non facesse riferimento anche alla biodiversità animale, considerato che per tale aspetto vige attualmente il sistema dei registri delle razze. Al riguardo, ritiene tuttavia che, in coerenza con il Piano nazionale, la nuova legge debba contemplare anche la biodiversità animale, tenendo in ogni caso conto del sistema vigente e delle modalità di azione concordate con le regioni.

Anche a tal fine, proporrebbe di considerare l'Anagrafe nazionale della biodiversità non come un'unica banca dati nazionale, ma come un sistema di banche dati interconnesse, al fine di consentire di avvalersi delle banche dati già esistenti.

Infine, si riserva di proporre ulteriori modifiche concernenti l'uso delle espressioni di carattere tecnico, al fine di tener conto del significato alle stesse attribuito dai trattati internazionali, dal piano nazionale e dalle citate linee guida.

Per approfondire tali aspetti, riterrebbe opportuno proseguire l'esame in sede del

Comitato ristretto. A tal fine, si riserva di far pervenire ai gruppi una proposta di riformulazione del testo.

Franco BORDO (SEL) chiede al relatore se il nuovo testo che egli ha annunciato è condiviso dal Governo. Chiede inoltre che sia consentita la presentazione di emendamenti a tale testo.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) condivide la richiesta di prevedere la riapertura di un termine per la presentazione degli emendamenti. Nel merito, manifestando apprezzamento per il fatto che il relatore abbia promosso un confronto con il Governo, condivide l'esigenza di superare alcuni problemi di tipo normativo e di considerare le attività già avviate dalle regioni.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, sottolinea sugli aspetti evidenziati vi è stato un positivo confronto con il Governo e che in ogni caso ogni approfondimento potrà proseguire in sede di Comitato ristretto.

Susanna CENNI (PD) giudica positivamente il lavoro di confronto tecnico con il Governo e di aggiornamento del testo svolto dal relatore.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) concorda con la proposta procedurale del relatore, fermo restando che dovrà essere prevista la presentazione di emendamenti da parte dei gruppi.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, salvo diverse indicazioni dei gruppi, il Comitato si intende composto dai colleghi che già ne facevano parte nella precedente fase di esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il 22 gennaio scorso la Commissione ha adottato come testo base il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e che successivamente sono stati presenti emendamenti a tale testo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 febbraio 2014.

Fa quindi presente che la relatrice, onorevole Covello, oggi impossibilitata a partecipare per concomitanti impegni istituzionali, intende proporre alcune modifiche al testo base, avendo condotto ulteriori approfondimenti sul medesimo e sugli emendamenti presentati; a tal fine, la relatrice chiede che l'esame prosegua in sede di Comitato ristretto.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede chiarimenti sull'*iter* procedurale proposto.

Franco BORDO (SEL) chiede che vi sia stato anche un confronto con il Governo.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che di recente ha già proposto all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di procedere ad un formale confronto con il Vice Ministro Olivero, cui è stata conferita apposita delega per l'agricoltura sociale. In tale prospettiva, giudica utile che tale confronto si svolga dopo aver definito una formulazione più avanzata del testo.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, salvo diverse indicazioni dei gruppi, il Comitato si intende composto dai colleghi che già ne facevano parte nella precedente fase di esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

C. 2083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 aprile 2014.

Paolo TANCREDI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata ad intervenire alla seduta, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vega COLONNESE (M5S), anche alla luce di una riflessione congiunta con i colleghi del suo gruppo facenti parte della III Commissione, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole testé formulata, a causa delle perplessità derivanti dall'*iter* in corso della riforma sulla cooperazione e dall'opportunità di una adeguata rendicontazione, di cui pure da atto che il parere tiene conto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 aprile 2014.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, non essendo emersi elementi rilevanti nel corso del dibattito.

Stefano VIGNAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur ribadendo la preoccupazione che possa profilarsi una cessione, anche se parziale, dell'ENAV.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013 (C. 2083 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2083 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013 »;

ricordato che l'Accordo in esame è volto all'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo (FES), che rappresenta lo strumento finanziario principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) ed è finanziato dagli Stati membri attraverso contributi obbligatori in ragione dell'Accordo di Cotonou;

ricordato che l'Accordo interno avrà durata settennale, così da farne coincidere la scadenza con quella dell'Accordo di Cotonou, nonché con la cessazione del quadro finanziario pluriennale della UE per il 2014-2020;

ricordato che l'Accordo interno in esame ha destinato nel periodo 2014-2020 l'ammontare di 30,5 miliardi di euro al finanziamento della cooperazione con i paesi ACP;

evidenziata la ripartizione dei contributi a carico di ciascuno Stato che pone a carico dell'Italia un esborso obbligatorio di circa 3.822,429 milioni di euro in sette anni, pari al 12,53 per cento del totale;

sottolineato che l'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo richiede un ingente impegno di risorse, sebbene ripartite su una durata settennale;

rilevato che la copertura finanziaria del provvedimento riguarda oneri non preventivamente quantificabili da individuare con il disegno di legge di bilancio annuale e che si ipotizza uno stanziamento medio di 425 milioni annui per circa nove anni, parametrato sulle stime della Commissione europea;

sottolineata infine la necessità di garantire adeguate forme di vigilanza e di pianificazione delle spese, tenuto conto dell'entità del contributo obbligatorio posto a carico dell'Italia che colloca il nostro Paese nella posizione di quarto contribuente al FES,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, prof. Fernando Dalla Chiesa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
---	-----

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 9.30.

Audizione del Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, prof. Fernando Dalla Chiesa.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente* introduce l'audizione del prof. Fernando Dalla Chiesa, *Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano*, accompagnato dalla dott.ssa Ilaria Meli, *ricercatrice dell'Osservatorio* che ha ad oggetto le risultanze di uno studio sulle principali dinamiche di azione della criminalità organizzata e della loro evoluzione nel contesto sociale ed economico delle regioni del Nord d'Italia.

Il prof. Fernando DALLA CHIESA, *Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità*

organizzata dell'Università degli Studi di Milano illustra lo studio.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Marco DI LELLO (Misto – PSI – PLI), Claudio FAVA (SEL), Davide MATTIELLO (PD), Alessandro NACCARATO (PD) e i senatori Rosaria CAPACCHIONE (PD), Salvatore Tito DI MAGGIO (PI) e Luigi GAETTI (M5S) ai quali risponde il prof. Fernando Dalla Chiesa, *Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione di rappresentanti dell'associazione Agevolando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO indi della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA, indi della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.

Audizione di rappresentanti dell'associazione Agevolando.

(*Svolgimento e conclusione*).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Sono presenti per l'associazione Agevolando Federico ZULLO, *presidente dell'associazione*, Merita GASI, *vicepresidente*, Denise PERGHER, *consigliere nazionale* e Nasim Mohamad, *volontaria*.

Federico ZULLO, *presidente dell'associazione Agevolando*, e Denise PERGHER, *consigliere nazionale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, la deputata Chiara SCUVERA (PD) ed, infine, Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*.

Federico ZULLO, *presidente dell'associazione Agevolando* e Merita GASI, *vicepresidente*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90) audizioni informali di: rappresentanti di Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), rappresentanti di Associazioni ambientaliste, rappresentanti di Gestore dei servizi energetici (GSE), rappresentanti di Associazioni dei consumatori, rappresentanti di Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), rappresentanti di CONSIP, rappresentanti di Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), rappresentanti di Coordinamento FREE, rappresentanti di Acquirente unico (AU), rap- presentanti di Ricerca sul sistema energetico (RSE)	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Emendamenti C. 2309 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	50
Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008. C. 2085 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	51
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial e C. 1269 Merlo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge nn. 606, 647, 836</i>)	28
Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare. C. 1761 Dadone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui centri di identificazione ed espulsione e sui centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Esame e rinvio</i>)	34
AVVERTENZA	48

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità (<i>Deliberazione</i>)	52
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.	
Audizione di Monica Velletti, magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Roma, rappresentanti del Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche e rappresentanti del Forum delle associazioni familiari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	53
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Responsabile per la programmazione della ONG Medici con l'Africa – CUAMM, dottor Giovanni Putoto	61
--	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente del Parlamento della Provincia irachena di Ninive, Ahmed Bashar ..	61
---	----

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo (<i>Rinvio dell'esame</i>)	62
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo <i>Blue Med</i> tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Emendamenti C. 2309-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo <i>Blue Med</i> tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008. C. 2085 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'esclusione delle spese per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico e sismico, effettuate dagli enti pubblici territoriali, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno. C. 1233 Segoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309-A Governo, approvato dal Senato	72
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale. C. 2082 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02517 Gallo Luigi: Sul finanziamento delle istituzioni concertistico-orchestrali	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-01986 Gribaudo: Sull'impatto di alcune scelte dell'ente provinciale di Cuneo sull'offerta formativa degli istituti scolastici locali	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-02461 Bossa: Sul concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici in Campania .	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-02483 Binetti: Sulle iniziative di contrasto al « cyberbullismo »	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	80

RISOLUZIONI:

7-00341 Simone Valente: Sull'insegnamento dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado (<i>Discussione e rinvio</i>).	
7-00345 Molea: Sull'insegnamento dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado (<i>Discussione e rinvio</i>)	79
7-00276 Vacca: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.	
7-00327 Ghizzoni: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.	
7-00330 Santerini: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.	
7-00336 Fratoianni: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	80
Sull'ordine dei lavori	80
AVVERTENZA	81

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto Superiore per la Sanità, di Rete Imprese Italia e di Federambiente	91
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
AVVERTENZA	93

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01134 Braga: Gravi conseguenze, per la stazione ferroviaria di Como, derivanti dalla futura revisione della linea Milano-Zurigo	94
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-01665 Pillozzi: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.	
5-01853 Catalano: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità.	
5-02569 Gagnarli: Mancata emanazione del decreto ministeriale di fissazione del sovrapprezzo al canone dovuto per il trasporto ferroviario ad alta velocità	95
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-01749 Bargerò: Progressivo depauperamento del servizio ferroviario in Piemonte e rischio di chiusura della stazione di Casale Monferrato	96
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	103

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	96
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	104

RISOLUZIONI:

7-00290 Catalano: Collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Svizzera (<i>Discussione e rinvio</i>)	97
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	109
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	112
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	112
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	114

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
---	-----

<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	117
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, prof. Fernando Dalla Chiesa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione di rappresentanti dell'associazione Agevolando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,20



17SMC0002280